

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 25

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

---

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 22 giugno 2005

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

---

**CORTE COSTITUZIONALE**



# S O M M A R I O

---

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 231. Sentenza 8 - 16 giugno 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Pluralità di questioni - Trattazione e decisione separata in ordine ad alcune delle questioni proposte - Riserva di decisione sulle restanti questioni.**

**Istruzione pubblica - Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione - Previsione del relativo finanziamento nell'ambito di un piano programmatico di interventi ministeriali adottati previa intesa con la Conferenza unificata - Mancata predisposizione del piano - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita illegittimità del finanziamento settoriale unilateralmente disposto dallo Stato in materia di competenza concorrente - Finanziamento avente una fonte normativa autonoma rispetto alla disposizione impugnata - Non fondatezza della questione.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 92, lettera *d*).
- Costituzione, artt. 119 e (117).

**Istruzione pubblica - Previsione di finanziamenti nell'ambito di un piano programmatico di interventi ministeriali adottati previa intesa con la Conferenza unificata - Mancata predisposizione del piano - Autorizzazione di spesa per lo sviluppo delle tecnologie multimediali, per l'orientamento contro la dispersione scolastica e per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e dell'educazione degli adulti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita illegittimità dei finanziamenti settoriali unilateralmente disposti dallo Stato in materia di competenza concorrente - Interpretazione della disposizione impugnata in armonia con i principi costituzionali - Autorizzazione di spesa subordinata all'approvazione del piano programmatico, a sua volta condizionata all'intesa con la Conferenza unificata - Non fondatezza della questione.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 92, lettere *a*), *b*), *c*).
- Costituzione, artt. 119 e (117).

**Lavoro - Partecipazione dei lavoratori nelle imprese - Istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo speciale per il sostegno di programmi finalizzati a valorizzare tale partecipazione - Monitoraggio della gestione del fondo da parte di un Comitato di esperti che redige annualmente una relazione da inviare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alle competenti Commissioni parlamentari ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita illegittimità della costituzione di un fondo per finanziare interventi diretti da parte dello Stato in materia di competenza concorrente - Normativa incidente su materie in parte di competenza esclusiva dello Stato («ordinamento civile») e in parte di competenza concorrente («tutela del lavoro») - Legittimazione dello Stato a dettare norme primarie istitutive del fondo - Sostanziale coerenza dello strumento del monitoraggio con l'istituzione del fondo - Non fondatezza della questione.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, commi 112 e 115.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

**Lavoro - Partecipazione dei lavoratori nelle imprese - Istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo speciale per il sostegno di programmi finalizzati a valorizzare tale partecipazione - Previsione della costituzione di un Comitato di esperti in rappresentanza del Ministero e delle associazioni sindacali - Previsione di decreti ministeriali recanti i criteri fondamentali di gestione del fondo - Modificabilità dei criteri con successivi decreti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Assenza del necessario coinvolgimento delle Regioni nella gestione di un fondo incidente anche su materia di competenza concorrente - Violazione del principio di leale collaborazione - Discrezionalità del legislatore nella predisposizione delle concrete modalità del coinvolgimento regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, commi 113 e 114.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119 .....

Pag. 11

n. 232. Sentenza 8 - 16 giugno 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Regione Veneto - Piano di assetto del territorio (PAT) riguardante i centri storici - Determinazione delle categorie in cui devono essere raggruppati i manufatti e gli spazi liberi esistenti, dei valori di tutela in funzione dei contesti da salvaguardare nonché, per ogni categoria, individuazione degli interventi, delle destinazioni d'uso ammissibili e dei margini di flessibilità consentiti dal piano degli interventi (PI) - Asserita violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali - Esclusione - Disciplina regionale diversa ed aggiuntiva rispetto a quella statale per assicurare nella predisposizione della normativa di governo del territorio la tutela dei beni coinvolti nei centri storici - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11, art. 40.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lett. s) e 118, terzo comma.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento di soggetto privo delle attribuzioni legislative in contestazione - Inammissibilità.**

- Costituzione, art. 127; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 31 e segg.

**Regione Veneto - Edilizia e urbanistica - Centri storici - Possibilità per i Piani regolatori di stabilire distanze tra gli edifici minori di quelle previste nell'art. 9 del D.M. n. 1444/68, nelle zone territoriali omogenee B e C1, nel caso che gli edifici esistenti antistanti a quelli da costruire siano stati realizzati legittimamente ad una distanza inferiore ai cinque metri - Contrasto con principi fondamentali della legislazione statale in materia di «governo del territorio» - Esorbitanza dalla potestà legislativa concorrente spettante in tale materia alle Regioni - Interferenza nella materia «ordinamento civile» di esclusiva spettanza statale - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11, art. 50, comma 8, lett. c).
- Costituzione, artt. 3, 117, commi secondo, lett. l), terzo e sesto .....

» 17

n. 233. Sentenza 8 - 16 giugno 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Disabile - Fratelli o sorelle conviventi - Diritto al congedo straordinario per l'assistenza - Fruizione consentita nel solo caso di scomparsa dei genitori e non anche per inabilità totale degli stessi - Irragionevolezza e lesione del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 42, comma 5.
- Costituzione, art. 3 .....

» 23

N. 234. Sentenza 8 - 16 giugno 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Lavoro e occupazione - Lavoro irregolare - Procedura di emersione progressiva - Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES) - Istituzione e attività - Ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle competenze legislative e amministrative delle Province, e del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.**

- Legge 18 ottobre 2001, n. 383, art. 1-*bis*, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del d.l. 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, art. 8, numeri 1, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, art. 9, numeri 4, 5, 9 e 10, art. 10 e art. 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 1, comma 2; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 15, comma 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 2.....

Pag. 26

N. 235. Sentenza 8 - 16 giugno 2005.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Legittimazione a proporre un conflitto di attribuzione tra poteri - Giudice dell'appello - Conflitto non sollevato dal giudice di primo grado - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.**

**Configurabilità di un interesse attuale e concreto - Efficacia esecutiva della sentenza appellata - Omesso chiarimento sulla eventuale sospensione - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.**

**Sopervenienza della legge n. 140 del 2003 - Ritenuta necessità della restituzione degli atti al ricorrente per la valutazione della perdurante sussistenza dei presupposti per l'elevazione del conflitto - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.**

**Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento civile nei confronti di un deputato per dichiarazioni asseritamente diffamatorie - Delibera di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Roma, sezione I civile - Insussistenza del nesso tra le opinioni espresse e la funzione parlamentare - Non spettanza alla Camera dei deputati del potere di adottare la deliberazione impugnata e conseguente annullamento della stessa.**

- Deliberazione della Camera dei deputati del 29 settembre 1998 (doc. IV-*quater*, n. 36).
- Costituzione, art. 68, primo comma .....

» 36

N. 236. Ordinanza 8 - 16 giugno 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Nuove contestazioni - Modifica dell'imputazione - Facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in udienza, quando la novità della contestazione deriva da una sopravvenuta modifica normativa - Mancata previsione - Asserita violazione del diritto di difesa e del principio di ragionevolezza - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

- Cod. proc. pen., art. 516.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

**Processo penale - Nuove contestazioni - Modifica dell'imputazione - Facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in udienza, quando la nuova contestazione concerne un fatto già risultante dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale - Mancata previsione - Asserita violazione del diritto di difesa e del principio di ragionevolezza - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

- Cod. proc. pen, art. 516.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

**Processo penale - Dibattimento - Modifica dell'imputazione o della contestazione di un reato concorrente in relazione a fatti già risultanti dagli atti di indagine - Trasmissione degli atti al pubblico ministero quando il reato è attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica - Mancata previsione - Asserita violazione del diritto di difesa e del principio di ragionevolezza - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Cod. proc. pen., art. 521-*bis*, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24.....

Pag. 42

N. 237. Ordinanza 8 - 16 giugno 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Procedimento civile - Ordinanza ingiuntiva anticipatoria in corso di causa (art. 186-*ter* cod. proc. civ.) - Concedibilità anche per i crediti vantati dai professionisti *ex* art. 633, primo comma, n. 2, cod. proc. civ. - Mancata previsione - Asserita irrazionalità e lesione del principio di uguaglianza - Preteso contrasto con la ragionevole durata del processo - Incidenza sull'utilità sociale dell'attività dei professionisti difensori e sulla remunerazione ad essi proporzionalmente dovuta nonché ingiustificata disparità di trattamento tra professionisti e imprenditori commerciali - Non corretta individuazione della norma applicabile nel giudizio *a quo* nonché carenza di motivazione in ordine all'impossibilità di emettere l'invocata ordinanza ingiuntiva - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Cod. proc. civ., art. 186-*ter*, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 36, primo comma, 41, secondo comma, e 111, secondo comma .....

» 47

N. 238. Ordinanza 8 - 16 giugno 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio in caso di superamento dei limiti massimi di velocità - Rilevamento mediante strumenti automatici (autovelox) - Prevista non necessità della contestazione immediata dell'infrazione - Competenza del giudice di pace - Limitazione alla valutazione della legittimità del verbale di contravvenzione - Mancata previsione della estensione della competenza alla valutazione della legittimità delle sanzioni accessorie e della decurtazione dei punti dalla patente - Asserita violazione del principio di uguaglianza, del diritto di azione e del principio di tutela giurisdizionale - Iniziativa del rimettente indirizzata, tra le altre, avverso una norma (art. 126-*bis* del codice della strada) fatta oggetto, *medio tempore*, di parziale declaratoria di illegittimità costituzionale - Restituzione degli atti al giudice *a quo* alla stregua di tale sopravvenuta decisione.**

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126-*bis*, disposizione aggiunta dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 e degli artt. 201, comma 1-*bis*, lettera *e*), e 204-*bis*, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, introdotti, rispettivamente, dai commi 1 e 1-*septies* dell'art. 4 del già menzionato d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113 .....

» 49

## N. 239. Ordinanza 8 - 16 giugno 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Irrogazione nei confronti dello stesso proprietario di una sanzione pecuniaria per l'omissione - Obbligo del legale rappresentante della persona giuridica proprietaria del veicolo di comunicare i dati del conducente trasgressore non identificato, pena l'irrogazione di sanzione pecuniaria a carico dell'ente - Asserita violazione del principio di eguaglianza, del principio della responsabilità personale, del diritto alla riservatezza e del diritto di difesa - Sopravvenuta decisione di incostituzionalità su questioni analoghe - Restituzione degli atti ai giudici *a quibus*.**

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 art. 126-*bis*, comma 2, disposizione aggiunta dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del d.l. 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 27.....

Pag. 52

## N. 240. Ordinanza 8 - 16 giugno 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Misure di sicurezza - Imputato maggiorenne infermo di mente - Libertà vigilata in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e di custodia - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto al minore di età, violazione del diritto alla salute - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Cod. pen., art. 206.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 32, secondo comma.....

» 56

## N. 241. Ordinanza 8 - 16 giugno 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - «Quote latte» - Previsione, per i periodi di produzione lattiera dal 1995-1996 al 1998-1999 compresi, della possibilità per l'AIMA di determinare, ora per allora, i quantitativi individuali di riferimento e di esigere, tramite i primi acquirenti, i relativi prelievi supplementari - Asserita incidenza sul principio di libertà d'iniziativa economica privata, per la quantificazione retroattiva dei limiti alla produzione - Asserita violazione del principio di legalità, per l'introduzione retroattiva di sanzione amministrativa non giustificata da motivi di estrema necessità - Preteso contrasto con il principio d'imparzialità e buon andamento della P.A., per l'imposizione «a posteriori» della programmazione nel settore - Asserita violazione del principio di capacità contributiva, in considerazione della indipendenza del reddito del produttore dalla eccedenza della produzione - Sopravvenienza, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, che ha abrogato gli atti legislativi censurati e dichiarati estinti d'ufficio i giudizi pendenti - Sopravvenienza, in materia, della pronuncia, in data 25 marzo 2004, della Corte di giustizia delle Comunità europee - Necessità di una valutazione sulla persistente rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.**

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5 e d.l. 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1999, n. 118.
- Costituzione, artt. 25, 41, 53, 97.....

» 58

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 308. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Alessandria del 7 febbraio 2005.

**Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda - Competenza all'irrogazione attribuita all'Agenzia delle Entrate - Conseguente competenza del giudice tributario sulle relative controversie, anziché del giudice ordinario (del lavoro) - Irrazionalità - Violazione del principio del divieto di istituzione di giudici speciali.**

- Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, come sostituito in sede di conversione dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione all'art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
- Costituzione, artt. 102, comma secondo, e VI Disposizione transitoria e finale.

**In subordine: Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse.**

- Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, come sostituito dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, art. 3 .....

Pag. 63

N. 309. Ordinanza del Consiglio di Stato di Roma del 1° febbraio 2005.

**Straniero e apolide - Straniero in posizione irregolare - Espulsione amministrativa - Possibilità di regolarizzazione in base a circostanze obiettive attestanti l'avvenuto inserimento sociale - Mancata previsione - Ingiustificato eguale trattamento dello straniero lavoratore espulso in quanto in posizione irregolare rispetto allo straniero espulso per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.**

- Legge 9 ottobre 2002, n. 222, art. 1, comma 8, lett. a) (*recte*: D.L. 9 settembre 2002, n. 195, art. 1, comma 8, lett. a), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222).
- Costituzione, art. 3 .....

» 65

N. 310. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Alessandria del 28 febbraio 2005.

**Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda - Competenza all'irrogazione attribuita all'Agenzia delle Entrate - Conseguente competenza del giudice tributario sulle relative controversie, anziché del giudice ordinario (del lavoro) - Irrazionalità - Violazione del principio del divieto di istituzione di giudici speciali.**

- Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, come sostituito in sede di conversione dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione all'art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
- Costituzione, artt. 102, comma secondo, e VI Disposizione transitoria e finale.

**In subordine: Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse.**

- Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, come sostituito dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, art. 3 .....

» 67



- N. 311. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 giugno 2005) del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo del 21 ottobre 2004.
- Giustizia amministrativa - Controversie aventi ad oggetto comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia di espropriazione per pubblica utilità - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Ingiustificato ampliamento della sfera di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.**
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, art. 53, comma 1; d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53, comma 1.
  - Costituzione, art. 103 ..... Pag. 68
- N. 312. Ordinanza del G.u.p. del Tribunale di Cagliari del 6 aprile 2005.
- Processo penale - Casellario giudiziale - Eliminazione delle iscrizioni al compimento dell'ottantesimo anno di età della persona alla quale si riferiscono - Irragionevole disparità di trattamento sotto diversi profili rispetto ai soggetti infraottantenni.**
- D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 5, comma 1.
  - Costituzione, art. 3 ..... » 72
- N. 313. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia del 22 marzo 2005.
- Farmacia - Regione Siciliana - Concorso riservato per soli titoli in favore dei farmacisti rurali delle isole minori per il conferimento di 7 sedi farmaceutiche vacanti ubicate in alcuni comuni dell'isola maggiore della Regione Siciliana - Mancata previsione del concorso pubblico per titoli ed esami - Incidenza sul principio di uguaglianza e di buon andamento dell'azione amministrativa - Lesione del principio di tutela della salute - Violazione del principio di libertà di iniziativa economica privata - Lesione dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia.**
- Legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4, art. 32, commi 1, 2 e 3.
  - Costituzione, artt. 3, 32, 41, 97 e 117, commi primo e secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto Regione Siciliana, art. 17 ..... » 77
- N. 314. Ordinanza del Tribunale di Trieste dell'11 marzo 2005.
- Straniero - Espulsione amministrativa - Rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato dello straniero espulso - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di uguaglianza sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità - Contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena.**
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, modificato dall'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271.
  - Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo ..... » 83
- N. 315. Ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio del 15 marzo 2005.
- Processo penale - Udienda preliminare - Atti introduttivi - Avviso di fissazione dell'udienza contenente, a pena di nullità, l'indicazione all'imputato della possibilità di richiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'imputato tratto in giudizio con citazione diretta - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio secondo cui la legge assicura che l'imputato disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa.**
- Cod. proc. pen., art. 419, comma 1.
  - Costituzione, artt. 3, 24 e 111, comma terzo ..... » 87

N. 316. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise del 17 marzo 2005.

**Istruzione pubblica - Docenti precari degli istituti di istruzione secondaria di II grado - Servizio prestato in «scuole di montagna» nell'anno scolastico 2003-2004 - Valutazione con punteggio doppio - Violazione dei principi dell'affidamento e di certezza del diritto, per l'applicazione retroattiva della normativa censurata - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.**

- D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito in legge 4 giugno 2004, n. 143, art. 1, comma 1, nonché Punto B 3, lett. h), della Tabella allegata.
- Costituzione, artt. 3 e 97 .....

Pag. 90

N. 317. Ordinanza del Tribunale di Gorizia del 16 marzo 2005.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato dello straniero espulso - Trattamento sanzionatorio - Limite minimo edittale di un anno di reclusione - Irragionevolezza sotto diversi profili - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, come sostituito dalla legge 12 novembre 2004, n. 271 (*rectius*: come sostituito dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.....

» 94

#### RETTIFICHE

**Comunicato relativo all'ordinanza n. 177 del 28 ottobre 2004 emessa dal Giudice di pace di Udine nel procedimento penale a carico di Ciprian Fabio .....**

» 97

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 231

*Sentenza 8 - 16 giugno 2005*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Pluralità di questioni - Trattazione e decisione separata in ordine ad alcune delle questioni proposte - Riserva di decisione sulle restanti questioni.**

**Istruzione pubblica - Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione - Previsione del relativo finanziamento nell'ambito di un piano programmatico di interventi ministeriali adottati previa intesa con la Conferenza unificata - Mancata predisposizione del piano - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asse-rita illegittimità del finanziamento settoriale unilateralmente disposto dallo Stato in materia di competenza concorrente - Finanziamento avente una fonte normativa autonoma rispetto alla disposizione impugnata - Non fondatezza della questione.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 92, lettera *d*).
- Costituzione, artt. 119 e (117).

**Istruzione pubblica - Previsione di finanziamenti nell'ambito di un piano programmatico di interventi ministeriali adottati previa intesa con la Conferenza unificata - Mancata predisposizione del piano - Autorizzazione di spesa per lo sviluppo delle tecnologie multimediali, per l'orientamento contro la dispersione scolastica e per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e dell'educazione degli adulti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asse-rita illegittimità dei finanziamenti settoriali unilateralmente disposti dallo Stato in materia di competenza concorrente - Interpretazione della disposizione impugnata in armonia con i principi costituzionali - Autorizzazione di spesa subordinata all'approvazione del piano programmatico, a sua volta condizionata all'intesa con la Conferenza unificata - Non fondatezza della questione.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 92, lettere *a*), *b*), *c*).
- Costituzione, artt. 119 e (117).

**Lavoro - Partecipazione dei lavoratori nelle imprese - Istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo speciale per il sostegno di programmi finalizzati a valorizzare tale partecipazione - Monitoraggio della gestione del fondo da parte di un Comitato di esperti che redige annualmente una relazione da inviare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alle competenti Commissioni parlamentari ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asse-rita illegittimità della costituzione di un fondo per finanziare interventi diretti da parte dello Stato in materia di competenza concorrente - Normativa incidente su materie in parte di competenza esclusiva dello Stato («ordinamento civile») e in parte di competenza concorrente («tutela del lavoro») - Legittimazione dello Stato a dettare norme primarie istitutive del fondo - Sostanziale coerenza dello strumento del monitoraggio con l'istituzione del fondo - Non fondatezza della questione.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, commi 112 e 115.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

**Lavoro - Partecipazione dei lavoratori nelle imprese - Istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo speciale per il sostegno di programmi finalizzati a valorizzare tale partecipazione - Previsione della costituzione di un Comitato di esperti in rappresentanza del Ministero e delle associazioni sindacali - Previsione di decreti ministeriali recanti i criteri fondamentali di gestione del fondo - Modificabilità dei criteri con successivi decreti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Assenza del necessario coinvolgimento delle Regioni nella gestione di un fondo incidente anche su materia di competenza concorrente - Violazione del principio di leale collaborazione - Discrezionalità del legislatore nella predisposizione delle concrete modalità del coinvolgimento regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, commi 113 e 114.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Piero Alberto CAPOTOSTI;

*Giudici:* Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 92, e 4, commi 112, 113, 114 e 115 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), promosso dalla Regione Emilia-Romagna con ricorso notificato il 24 febbraio 2004 e depositato in cancelleria il 4 marzo 2004 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 aprile 2005 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 24 febbraio 2004 e depositato il 4 marzo 2004, la Regione Emilia-Romagna ha sollevato molteplici questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), tra le quali, in particolare, quelle relative agli artt. 3, comma 92, e 4, commi 112, 113, 114 e 115.

1.1. — L'art. 3, comma 92, dispone che «per l'attuazione del piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:

- a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
- b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;
- c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
- d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione».

La disposizione impugnata — osserva la ricorrente — integra e parzialmente modifica l'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, con cui il Governo veniva delegato ad emanare «norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale», nell'ambito delle quali veniva altresì previsto che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predisponesse, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, articolato in undici obiettivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 la cui provvista finanziaria veniva rinviata alle leggi finanziarie degli anni successivi.

Rileva la Regione che la censurata previsione finanzia un piano — non ancora approvato — di specifici interventi che selezionano solo alcuni degli obiettivi fissati dalla legge di delega e toccano le attribuzioni regionali, nelle quali ricadono, «per esempio», gli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione (lettera b) e gli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti (lettera c). Di qui l'illegittimità della norma che, invece di assegnare i relativi fondi alle Regioni nel quadro delle regole di cui all'art. 119 Cost., finisce per finanziare interventi settoriali diretti ed unilateralmente decisi in materia di competenza concorrente, in contrasto con il Titolo V della Parte II della Costituzione.

1.2. — L'art. 4, commi 112, 113, 114 e 115 della legge n. 350 del 2003 istituisce un fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, per sostenere programmi finalizzati alla partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime. La gestione del fondo è affidata ad un Comitato composto da esperti nominati in parte dal Ministero e in parte dalle associazioni sindacali.

Secondo la ricorrente la materia nel cui ambito, usando «un criterio di prevalenza», sembrano ricadere gli interventi in questione è la «tutela e sicurezza del lavoro», che l'art. 117, terzo comma, Cost. assegna alla potestà concorrente.

Osserva la Regione che in materie non esclusive dello Stato, anche qualora possano configurarsi esigenze unitarie che ne giustifichino l'intervento legislativo, il nuovo Titolo V vieta che lo Stato istituisca fondi speciali, anziché destinare le risorse alla finanza regionale secondo i principi dell'art. 119 Cost. Ancor più illegittimo sarebbe il fatto che il fondo sia affidato alla gestione statale, in tal modo violandosi sia la potestà legislativa regionale — che non avrebbe ovviamente modo alcuno di esplicarsi — sia la potenziale titolarità delle funzioni amministrative in capo alla Regione stessa.

Se pure un'eccezionale gestione unitaria fosse giustificata da interessi indivisibili (che peraltro non sono neppure affermati), la normativa risulterebbe comunque illegittima per il mancato coinvolgimento delle Regioni, secondo le modalità richieste dal principio di leale collaborazione, con la conseguente violazione del principio stesso.

1.3. — Tali prospettazioni sono state ribadite in una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, in cui si qualifica l'impugnato art. 3, comma 92, come «lo strumento attraverso il quale viene sconvolto il meccanismo programmatico previsto dalla legge n. 53 del 2003». Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che il Piano programmatico è ritenuto dal Governo un elemento che non condiziona gli interventi finanziari, disposti attraverso norme che — come quella impugnata — non seguono l'itinerario della leale collaborazione, ma vengono assunte unilateralmente, quali opzioni relative alle priorità da perseguire e quali linee di finanziamento tra il Ministero e le sue articolazioni periferiche (uffici scolastici regionali).

Quanto all'impugnativa dei commi da 112 a 115 dell'art. 4, la Regione osserva che si tratta di un fondo settoriale, affidato esclusivamente alla gestione statale, pur essendone evidente l'appartenenza alla «tutela e sicurezza del lavoro» (restando «alla periferia» eventuali riflessi civilistici della disciplina e quindi la materia dell'ordinamento civile), non essendovi dubbio che il sostegno di programmi finalizzati alla partecipazione dei lavoratori nell'impresa non serva tanto ad incrementare il patrimonio di quest'ultima, quanto piuttosto a migliorare le condizioni di espletamento del lavoro, consentendo ai dipendenti di svolgere un ruolo più adeguato all'interno dell'impresa. In ogni caso risulterebbe anche qui violato il principio di leale collaborazione.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria d'inammissibilità, ovvero d'infondatezza del ricorso.

In particolare, quanto alla questione relativa al piano programmatico, si osserva come la norma censurata rechi soltanto una autorizzazione di spesa, in riferimento ad alcuni degli obiettivi sanciti dall'art. 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003, disposizione non impugnata ma nei confronti della quale la doglianza sarebbe sostanzialmente diretta.

L'Avvocatura intervenuta conferma poi la circostanza del mancato raggiungimento dell'intesa relativamente al piano programmatico in sede di Conferenza unificata, aggiungendo che, in conseguenza della mancata intesa, una parte cospicua dei 90 milioni di euro in discussione non è stata spesa. In particolare, 21.270.000 euro sono stati destinati a «compensare la funzione tutoriale dei docenti», comportando quindi un aumento delle spese correnti per il personale docente della scuola, mentre 7.306.000 euro sono stati utilizzati per finanziare l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), «ente statale di ricerca» che, oltre ad avere fondamento in una autonoma e diversa disposizione, non sarebbe inseribile nella materia controversa; l'importo per l'istruzione post-secondaria e degli adulti, ipotizzato in euro 42.628.000, è rimasto non utilizzato. Secondo l'Avvocatura, la materia del contendere dovrebbe residuare soltanto in riferimento a quest'ultimo aspetto, attesa la diversa destinazione impressa agli altri stanziamenti.

Nel merito la non fondatezza conseguirebbe alla mancanza di una invasione della sfera di competenza delle Regioni. Per di più, la competenza esclusiva dello Stato in tema di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni» dovrebbe comportare anche le correlate possibilità di intervento finanziario.

Quanto poi alla questione relativa al Fondo per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese, l'Avvocatura intervenuta richiama anzitutto la normativa comunitaria citata nel preambolo del d.m. 4 novembre 2004, costitutivo del Comitato paritetico (di cui alla norma impugnata), osservando come il legislatore abbia chiamato le parti sociali a gestire attivamente le incentivazioni e quindi l'avvio di ogni programma di partecipazione dei lavoratori, visto che il comma 113 coinvolge le associazioni sindacali confederali dei lavoratori nella «gestione» delle incentivazioni e il comma 112 le ancora a «programmi predisposti per l'attuazione di accordi sindacali o (di) statuti societari». Secondo l'Avvocatura l'intervento in questione rientrerebbe nella materia «ordinamento civile», alla quale sarebbe riconducibile tutto ciò che attiene alla disciplina dei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, compreso quanto è prodotto da contratti collettivi o comunque da accordi tra le parti sociali. Inoltre la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese incide in misura più o meno consistente sui rapporti societari, così ricadendo nel predetto ambito materiale ed esulando da quello lavoristico.

*Considerato in diritto*

1. — La Regione Emilia-Romagna ha impugnato numerose disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), e, tra queste, in riferimento all'art. 119 Cost., l'art. 3, comma 92 e, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 Cost., l'art. 4, commi 112, 113, 114, 115.

La prima delle suindicate disposizioni è formulata nel modo che segue:

«Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:

- a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
- b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;
- c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
- d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione».

La ricorrente premette che l'art. 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003 prevedeva, tra l'altro, la predisposizione di un piano programmatico di interventi finanziari da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il sostegno di undici interventi, indicati come obiettivi del piano. La ricorrente espone che il piano programmatico non è stato predisposto, sicché la disposizione censurata autorizza: «il finanziamento di specifici interventi, che selezionano solo alcuni degli obiettivi fissati dalla legge di delega, e sicuramente toccano le attribuzioni regionali (nelle quali ricadono, per esempio, gli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione, lett. b), e gli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti, lett. c)». Ne consegue, a dire della ricorrente, la illegittimità della disposizione «in quanto, anziché assegnare i relativi fondi alle Regioni nel quadro delle regole di cui all'art. 119 Cost., finanzia interventi settoriali diretti — ed oltretutto unilateralmente decisi — in materia di competenza «concorrente», vietati dal nuovo Titolo V» come questa Corte ha ripetutamente affermato.

I suindicati commi dell'art. 4 prevedono l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese che intervenga in sostegno di programmi, predisposti per l'attuazione di accordi sindacali o statuti societari, finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime (comma 112). È prevista la costituzione, con decreto ministeriale, di un Comitato — composto di esperti in rappresentanza in parte del Ministero, in parte e in modo paritario delle associazioni sindacali di datori e di prestatori di lavoro — il quale tra l'altro ha il compito di redigere il regolamento per il proprio funzionamento, mentre con lo stesso decreto ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione del fondo (comma 113).

Con successivi decreti possono essere modificati i criteri di gestione sulla base del recepimento di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni delle parti sociali, anche in attuazione degli indirizzi dell'Unione europea (comma 114).

Infine, il Comitato annualmente redige una relazione, da inviare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alle competenti Commissioni parlamentari ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (comma 115).

La Regione sostiene che le norme prevedono la costituzione di un fondo per finanziare interventi diretti da parte dello Stato i quali, in quanto concernono la materia della tutela e sicurezza del lavoro, di competenza legislativa concorrente, sono illegittimi.

L'Avvocatura dello Stato afferma invece che i finanziamenti attengono ai rapporti di lavoro ed agli assetti societari dei datori di lavoro e rientrano quindi nella materia «ordinamento civile».

2. — Mentre altre disposizioni impuginate con lo stesso ricorso (n. 33 del ruolo 2004) sono oggetto di separati provvedimenti, le questioni appena enunciate, che vengono decise con la presente sentenza, in quanto non sono omogenee e attengono a materie diverse, in relazione alle quali sono evocati parametri in parte differenti, devono essere distintamente scrutinate.

3. — Riguardo alla questione avente ad oggetto il comma 92 dell'art. 3 le censure si appuntano più specificamente sulle disposizioni *sub b)* e *c)*, mentre per quelle *sub a)* e *d)*, esse sostanzialmente si limitano all'affermazione del loro contrasto con l'art. 119 Cost., anche se per tutte le norme impuginate, pur senza evocare espressamente il parametro dell'art. 117, terzo comma, Cost., la ricorrente denuncia la violazione delle regole di riparto in tema di materie rientranti nella competenza legislativa concorrente.

Si rileva anzitutto che la istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione è stata disposta, insieme con il riordino dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema del-

l'istruzione, con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, il cui art. 15 ne prevede il finanziamento mediante l'utilizzazione di «quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

Il finanziamento, pertanto, per quanto riguarda la finalità di cui alla lettera *d*) del comma 92 impugnato, ha la sua autonoma fonte normativa nell'art. 15 citato, non impugnato dalla Regione; da ciò consegue l'infondatezza della questione sotto tale profilo, in quanto l'eventuale violazione della competenza regionale non deriva dalla disposizione censurata.

Anche per la restante parte la questione non è fondata.

Si premette che il finanziamento di cui si tratta, le finalità cui esso è predisposto e la sua attuazione mediante iscrizione nella legge finanziaria, senza indicazione di somme e con salvezza della compatibilità con i vincoli di finanza pubblica, erano già previsti dall'art. 1, commi 3 e 4, e dall'art. 7, comma 6, della legge n. 53 del 2003, norme non impugunate. Ed, infatti, la Regione ricorrente si duole soprattutto del fatto che le disposizioni della legge n. 350 del 2003 si siano discostate dalle statuizioni della legge n. 53 del 2003. Ma tale difformità può essere efficacemente censurata solo in quanto essa comporti una lesione della sfera di competenza regionale costituzionalmente garantita, lesione che l'interpretazione della normativa in argomento consente viceversa di escludere.

La ricorrente censura le disposizioni suindicate soprattutto per aver autorizzato la spesa pur in assenza del piano programmatico, la cui approvazione, secondo quanto stabilito dalla legge n. 53 del 2003, comporta l'intesa con la Conferenza unificata di cui al d.lgs. n. 281 del 1997.

La disposizione quindi lederebbe il principio di leale collaborazione per la cui attuazione nel caso in esame era prevista la forma più pregnante dell'intesa.

Senonché la norma può e deve essere letta in armonia con i principi costituzionali. Essa, infatti, richiama espressamente il piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003 e quindi anche le modalità della sua approvazione. Ciò comporta che l'autorizzazione alla spesa, oggetto della censura è pur sempre subordinata, per quanto concerne la sua concreta attuazione, all'approvazione del piano, a sua volta condizionata all'intesa con la Conferenza.

Dal riconoscimento alla disposizione censurata di tale contenuto, conforme alla sua formulazione letterale ed al suo scopo, consegue l'inesistenza del vizio di illegittimità costituzionale denunciato.

Si soggiunge che l'Avvocatura nella memoria ha riferito, senza essere smentita dalla difesa della Regione, che nel corso del 2004 l'autorizzazione alla spesa in esame non ha avuto concreta attuazione.

4.— La questione concernente l'art. 4, commi 112, 113, 114 e 115 della legge n. 350 del 2003 è fondata nei limiti e per le considerazioni che seguono.

Secondo un principio più volte applicato da questa Corte, la legittimità delle norme statali istitutive di nuovi fondi è condizionata di norma, per quanto riguarda la competenza ad emanarle, alla inerenza della destinazione dei finanziamenti a opere e servizi rientranti in materie di competenza statale. La finalizzazione dei finanziamenti a scopi rientranti in materie di competenza residuale delle Regioni o anche di competenza concorrente comporta la illegittimità costituzionale delle norme statali (sentenze n. 51, n. 77, n. 107, n. 160 del 2005).

Tuttavia, come pure è stato già rilevato, la complessità della realtà sociale da regolare comporta che di frequente le discipline legislative non possano essere attribuite nel loro insieme ad un'unica materia, perché concernono posizioni non omogenee ricomprese in materie diverse sotto il profilo della competenza legislativa (materie di competenza esclusiva statale e materie di competenza residuale regionale, materie di competenza esclusiva statale e materie di competenza concorrente). In siffatti casi di concorso di competenze questa Corte ha fatto applicazione, secondo le peculiarità dell'intreccio di discipline, del criterio della prevalenza di una materia sull'altra e del principio di leale cooperazione (sentenze n. 370 del 2003 e n. 50 del 2005).

Ciò premesso, al fine di identificare la materia o le materie cui le disposizioni censurate attengono occorre tener conto del contesto storico-sistematico in cui s'inseriscono.

Esse sul piano interno trovano il loro fondamento nell'art. 46 Cost. e, quindi, nel riconoscimento del diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. In riferimento al diritto comunitario — cui il comma 114 fa espresso anche se generico richiamo — dette norme si ricollegano ad una serie di provvedimenti susseguiti nel tempo, menzionati nella relazione illustrativa presentata al Parlamento in sede di discussione ed anche nell'epigrafe del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 novembre 2004, emesso in esecuzione dell'impugnato comma 113; tra questi, anzitutto, alla direttiva 94/45/CE del Consiglio del 22 settembre 1994, relativa all'istituzione di un Comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese o nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, attuata con il decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74. Le disposizioni in oggetto si connettono anche alla direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002, istitutiva di un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

Ritiene la Corte che i finanziamenti predisposti sul fondo istituito con il comma 112, in quanto finalizzati a progetti inerenti alla costituzione di organi o alla regolamentazione di procedure di informazione o di mera con-

sultazione dei lavoratori sulla vita delle aziende e sulle scelte di massima da compiere, attengano alla tutela del lavoro, esauendosi essi nell'ambito di un rafforzato svolgimento delle relazioni industriali, senza modificare gestioni o assetti imprenditoriali e senza direttamente incidere sul rapporto di lavoro.

Le norme impugnate ed i progetti da esse previsti, però, si ricollegano anche ad atti comunitari che concernono lo statuto della società europea, con la previsione di organi decisionali e non solo destinatari di informazione o autori di atti consultivi (v., in particolare il regolamento CE dell'8 ottobre 2001 n. 2157/2001, relativo allo statuto della società europea, nonché la direttiva in pari data concernente il completamento dello statuto per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori).

Sotto tale angolo visuale i progetti concernenti il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione delle aziende finiscono per riguardare, da un lato, le strategie ed alcuni profili strutturali delle imprese, dall'altro, con l'attribuzione ai lavoratori componenti di determinati organi di garanzie assimilabili a quelle riconosciute ai rappresentanti sindacali, la stessa disciplina del rapporto di lavoro. Ne consegue che le disposizioni censurate non esauriscono la loro efficacia nella materia della tutela del lavoro ma attengono anche — e in misura non secondaria — all'ordinamento civile.

Da quanto detto consegue che il complesso normativo oggetto della impugnazione viene a collocarsi all'incrocio di materie rispetto alle quali la competenza legislativa è diversamente attribuita dalla Costituzione: esclusiva dello Stato in tema di ordinamento civile, concorrente in materia di tutela del lavoro. Se la prima giustifica la legittimazione dello Stato a dettare norme primarie e quindi l'emanazione del decreto attuativo e di quelli successivi (comma 114) sotto il profilo dell'esigenza di un progetto unitario di disciplina della società europea, l'esistenza della seconda rende illegittima, anche ai sensi dell'art. 119 Cost., l'esclusione delle Regioni da ogni coinvolgimento, in violazione del principio di leale collaborazione. È su questo piano e in questi limiti che le norme censurate presentano un profilo di illegittimità costituzionale cui occorre porre rimedio.

Premesso che il principio di leale collaborazione può essere diversamente modulato poiché nella materia in oggetto non si riscontra l'esigenza di specifici strumenti costituzionalmente vincolati di concretizzazione del principio stesso, deve essere rimessa alla discrezionalità del legislatore la predisposizione di regole che comportino il coinvolgimento regionale.

In conclusione, ferma restando la sostanziale coerenza della previsione dello strumento di monitoraggio di cui al comma 115 con l'istituzione del fondo e la sua compatibilità, alle dette condizioni di gestione concertata, con gli evocati parametri, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 113 e 114 della legge n. 350 del 2003 in quanto non è previsto alcuno strumento volto a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni (v. sentenze n. 51 e n. 162 del 2005).

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riservata ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe;*

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 113 e 114, della legge n. 350 del 2003, in quanto non prevede alcuno strumento volto a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni;*

*Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 92, e 4, commi 112 e 115, della legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2005.

*Il Presidente:* CAPOSTOSTI

*Il redattore:* AMIRANTE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2005.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA



N. 232

*Sentenza 8 - 16 giugno 2005*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Regione Veneto - Piano di assetto del territorio (PAT) riguardante i centri storici - Determinazione delle categorie in cui devono essere raggruppati i manufatti e gli spazi liberi esistenti, dei valori di tutela in funzione dei contesti da salvaguardare nonché, per ogni categoria, individuazione degli interventi, delle destinazioni d'uso ammissibili e dei margini di flessibilità consentiti dal piano degli interventi (PI) - Asserita violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali - Esclusione - Disciplina regionale diversa ed aggiuntiva rispetto a quella statale per assicurare nella predisposizione della normativa di governo del territorio la tutela dei beni coinvolti nei centri storici - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11, art. 40.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lett. s) e 118, terzo comma.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento di soggetto privo delle attribuzioni legislative in contestazione - Inammissibilità.**

- Costituzione, art. 127; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 31 e segg.

**Regione Veneto - Edilizia e urbanistica - Centri storici - Possibilità per i Piani regolatori di stabilire distanze tra gli edifici minori di quelle previste nell'art. 9 del D.M. n. 1444/68, nelle zone territoriali omogenee B e C1, nel caso che gli edifici esistenti antistanti a quelli da costruire siano stati realizzati legittimamente ad una distanza inferiore ai cinque metri - Contrasto con principi fondamentali della legislazione statale in materia di «governo del territorio» - Esorbitanza dalla potestà legislativa concorrente spettante in tale materia alle Regioni - Interferenza nella materia «ordinamento civile» di esclusiva spettanza statale - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11, art. 50, comma 8, lett. c).
- Costituzione, artt. 3, 117, commi secondo, lett. l), terzo e sesto.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Piero Alberto CAPOTOSTI;

*Giudici:* Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 40 e 50, comma 8, lettera c) della legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 24 giugno 2004, depositato in cancelleria il 2 luglio 2004 ed iscritto al n. 63 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto, nonché l'atto di intervento di A. C.;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 2005 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Bruno Barel per la Regione Veneto.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 24 giugno 2004 e depositato il 2 luglio 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 40 — in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), e all'art. 118, terzo comma, della Costituzione — e 50, comma 8, lettera c) — in relazione

all'art. 117, commi secondo, lettera l), terzo e sesto, nonché all'art. 3 della Costituzione — della legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio). Tale legge, rileva il ricorrente, detta norme per il governo del territorio, definendo, in particolare, le competenze degli enti territoriali, le regole per l'uso dei suoli, i diversi livelli e strumenti di pianificazione, le forme di coordinamento e integrazione delle informazioni, i procedimenti.

In particolare l'art. 40 prevede che il Piano di assetto del territorio (PAT), previa analisi dei manufatti e degli spazi liberi esistenti nei centri storici, determini — anche relativamente alle ville venete di cui alla pubblicazione dell'apposito Istituto regionale «Ville Venete-Catalogo e Atlante del Veneto», nonché agli edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale — le categorie in cui gli stessi debbono essere raggruppati per le loro caratteristiche tipologiche, attribuendo in tal modo specifici valori di tutela e, quindi, individuando per ciascuna categoria gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili. La norma prevede, inoltre, che il Piano degli interventi (PI) attribuisca a ciascun manufatto le caratteristiche tipologiche di riferimento tra quelle determinate dal PAT, nonché la corrispondente categoria di intervento edilizio.

Tale disposizione, ad avviso del ricorrente, è lesiva dell'art. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, Cost., che rispettivamente riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e alla sua potestà regolamentare la tutela dei beni culturali.

Essa, infatti, prefigura misure di limitazione e conformazione della proprietà privata, in funzione esclusiva di un interesse storico e culturale, la cui individuazione rappresenta una delle attività fondamentali in cui si esplica la tutela dei beni culturali. Tutti gli interventi diretti alla conservazione e al recupero di tali beni e, prima ancora, allo stesso riconoscimento della loro valenza culturale, sono, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 9 del 2004, da ricomprendere in tale materia e non in quella della valorizzazione (di competenza concorrente delle Regioni). Ne consegue che alle Regioni non è consentito stabilire il regime dominicale in relazione a categorie di beni di valenza culturale e la disciplina di ogni attività di tutela nonché di definizione delle relative modalità.

Quanto all'art. 50, comma 8, della legge regionale di cui si tratta, il ricorrente rileva che l'art. 23 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio), dopo aver stabilito al sesto comma che «le distanze minime tra fabbricati sono quelle di cui all'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 del Ministro dei lavori pubblici», prevedeva, all'ultimo comma, in corrispondenza con lo stesso ultimo comma dell'art. 9 del d.m. citato, che minori distanze tra fabbricati potessero essere ammesse nei casi di gruppi di edifici oggetto di piani urbanistici attuativi planivolumetrici o per interventi puntuali disciplinati dal Piano regolatore generale. Tale ultimo comma è stato sostituito dall'art. 50, comma 8, dell'impugnata legge regionale che, alla lettera c), prevede anche la possibilità che i Piani regolatori generali definiscano distanze minori di quelle stabilite nell'art. 9 del menzionato d.m. n. 1444 del 1968, «nelle zone territoriali omogenee B e C1, qualora, fermo restando per le nuove costruzioni il rispetto delle distanze dal confine previste dal piano regolatore generale che comunque non possono essere inferiori a cinque metri, gli edifici esistenti antistanti a quelli da costruire siano stati realizzati legittimamente ad una distanza dal confine inferiore». Secondo quanto si desume dall'art. 24, primo e secondo comma, della legge regionale n. 61 del 1985, in relazione all'art. 7 del d.m. n. 1444 del 1968, la zona B concerne le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dagli agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale (e si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq), mentre la zona C1 riguarda le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi e nelle quali il limite della superficie coperta dagli edifici esistenti non deve essere inferiore al 7,5% della superficie fondiaria della zona e la densità territoriale non deve essere inferiore a 0,50 mc/mq. Il d.m. prevede per tali zone la distanza minima assoluta di dieci metri, nonché, per la zona C, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto.

Com'è noto, in coerenza con l'art. 42 Cost., per garantire la coesistenza dei diritti dei singoli proprietari fondiari, alle facoltà di ciascuno sono imposti dalla legge limiti atti a conciliare il godimento del diritto sul proprio bene con quello degli altri sui loro beni. Un limite legale specifico a protezione del diritto del vicino è posto dalle norme che impongono, ad ogni proprietario, di rispettare determinate distanze minime nell'eseguire costruzioni, la cui violazione è suscettibile anche della drastica forma di risarcimento in forma specifica, attraverso la riduzione in pristino (v. art. 872, secondo comma, cod. civ.).

Le norme degli strumenti urbanistici che prescrivono le distanze tra le costruzioni — o come spazio tra le medesime o come distacco dal confine — in forza del rinvio contenuto nell'art. 873 del codice civile, hanno carattere integrativo delle norme dello stesso codice, in quanto concorrono alla stessa configurazione del diritto di proprietà, disciplinando i rapporti di vicinato, assicurando un'equità nell'utilizzazione edilizia dei suoli privati ed attribuendo il diritto reciproco al loro rispetto.

Ne discende che le anzidette particolari norme degli strumenti urbanistici incidono nella materia dell'ordinamento civile, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, cui spetta altresì la relativa potestà regolamentare (art. 117, secondo comma, lettera *l*), e sesto comma, Cost.), e devono pertanto essere rispettose della normativa statale anche di livello regolamentare che pone, al riguardo, limiti precisi e inderogabili nella formazione o revisione di detti strumenti.

Osserva il ricorrente che, anche a voler considerare la disposizione censurata sotto il profilo dell'assetto urbanistico, sarebbe comunque palese il suo contrasto con i canoni di coerenza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Essa, infatti, consente che la valutazione pubblicistica in sede locale dell'efficienza ambientale, che porta a stabilire nel PRG una determinata distanza tra costruzioni nel rispetto di quelle minime indicate nel d.m. n. 1444 del 1968, possa essere contraddetta da una diversa valutazione normativa nello stesso PRG, in senso riduttivo di tale distanza complessiva e violativo delle prescrizioni del d.m., in funzione esclusivamente di un interesse di natura privata di uno dei frontisti (il proprietario prevenuto, altrimenti obbligato ad arretramenti).

Ciò anche in contrasto, sul piano pubblicistico dei rapporti tra costruttore e pubblica amministrazione, con il principio fondamentale ricavabile in materia di governo del territorio dall'art. 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, circa l'inderogabilità dei limiti di distanza tra i fabbricati stabiliti nell'interesse pubblico, con conseguente configurabilità, con riguardo a tale interferente materia, della violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Né può trascurarsi che dovrebbe tenersi conto, a tal fine, dell'intero complesso normativo statale consolidatosi ben prima delle modifiche costituzionali attinenti ai rapporti Stato-Regioni, in base al quale costituisce *ius receptum* il principio affermato dalla giurisprudenza circa l'inserzione delle disposizioni dell'art. 9 del d.m. nello strumento urbanistico che rechi previsioni difformi.

2.— Si è costituita la Regione Veneto chiedendo, anche in una memoria depositata in prossimità dell'udienza, la declaratoria di infondatezza delle questioni.

Quanto alla questione relativa all'art. 40 della legge regionale n. 11 del 2004, la Regione sostiene la palese erroneità del presupposto da cui muove, rappresentato dalla pretesa invasività da parte della disposizione censurata dell'ambito normativo della tutela dei beni culturali, riservato allo Stato, mentre essa — al pari di altre analoghe disposizioni contenute nella previgente disciplina urbanistica regionale veneta, di cui alla legge n. 61 del 1985 — è espressione della potestà legislativa regionale concorrente in materia di governo del territorio, nel cui ambito rientrano pure le misure volte alla salvaguardia e tutela, sotto il profilo urbanistico, degli immobili che rivestono anche un valore storico e culturale, secondo i principi fondamentali dettati dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'art. 40 di cui si tratta, infatti, si limita a prevedere l'adozione di misure tipiche di questo quadro normativo che sono perfettamente compatibili con gli strumenti eventualmente adottati dallo Stato nell'ambito della tutela dei beni culturali, essendo pacifico che, in caso di conflitto, la tutela statale prevale sulle previsioni urbanistiche locali.

Quanto alla questione relativa all'art. 50, comma 8, lettera *c*), della legge regionale n. 11 del 2004, la Regione osserva, per quel che si riferisce al primo profilo di censura riguardante la pretesa violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile, che la disciplina delle distanze fra le costruzioni è sempre stata ascritta al diritto urbanistico e, quindi, alla materia del governo del territorio, come è dimostrato anche dalla circostanza che di essa si è costantemente occupata la legislazione urbanistica regionale, senza per questo violare la competenza statale in materia di ordinamento civile.

Per quel che si riferisce al profilo di censura secondo cui, anche volendo ascrivere la disposizione impugnata alla materia del governo del territorio, essa sarebbe comunque in contrasto con il principio fondamentale ricavabile in materia dall'art. 41-*quinquies* della legge n. 1150 del 1942 circa l'inderogabilità dei limiti di distanza stabiliti nell'interesse pubblico, la Regione osserva che, dalla lettura complessiva del ricorso, si desume che il vero principio che si considera violato è quello della inderogabilità dei limiti di distanza fissati dall'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444. Ora, a parte che la disposizione impugnata ha avuto effetto solo transitorio — in quanto l'art. 23 della legge n. 61 del 1985, da essa modificato, è stato abrogato a decorrere dal 23 ottobre 2004 dall'art. 49 della medesima legge regionale n. 11 del 2004 — la Regione rileva che il principio, di cui al citato art. 41-*quinquies* della legge n. 1150 del 1942, è stato rispettato, mentre i limiti di distanza fissati dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 non sono vincolanti per le Regioni in quanto contenuti in un atto regolamentare e non in una legge statale. Peraltro, la Regione Veneto anche nella legge n. 11 del 2004 ha scelto di conformare sostanzialmente la propria legislazione urbanistica all'intero *corpus* normativo statale previgente, ivi comprese le disposizioni di cui al citato d.m., prevedendo solo limitati e specifici casi in cui possono ammettersi distanze inferiori a quelle indicate dal suddetto decreto. Tra questi casi rientra anche quello contemplato nella disposizione censurata che presuppone una variante urbanistica e la sussistenza di precise condizioni restrittive.

3. — È intervenuto, con atto depositato il 5 agosto 2004, il signor A. C., specificando di intervenire nel «ricorso per conflitto di attribuzioni» con riferimento all'impugnativa dell'art. 50, comma 8, della legge della Regione Veneto n. 11 del 2004, e concludendo per la declaratoria d'illegittimità della norma in argomento «siccome inconferente con le disposizione approvate e comunque esulante dalla competenza legislativa regionale».

*Considerato in diritto*

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio), in particolare ha impugnato l'art. 40, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), ed all'art. 118, terzo comma, Cost., nonché l'art. 50, comma 8, lettera *c*), in riferimento agli articoli 3, 117, commi secondo, lettera *l*), terzo e sesto della Costituzione.

Dell'art. 40 il ricorrente censura specificamente i commi 3, 4 e 5 i quali attribuiscono al piano di assetto territoriale (PAT), con riguardo ai centri storici, la determinazione sia delle categorie in cui devono essere raggruppati i manufatti e gli spazi liberi esistenti, sia dei valori di tutela in funzione degli specifici contesti da salvaguardare nonché, per ogni categoria, l'individuazione degli interventi, delle destinazioni d'uso ammissibili e dei margini di flessibilità consentiti dal piano degli interventi (PI).

Le attribuzioni al PAT concernono anche le ville venete, gli edifici e i complessi di valore monumentale e testimoniale e le loro pertinenze.

Secondo il ricorrente siffatte disposizioni sono lesive delle attribuzioni statali in materia di tutela dei beni culturali, le quali, essendo esclusive, comprendono anche la potestà regolamentare. Il ricorrente rileva che nella tutela dei beni culturali rientra anzitutto il potere di riconoscere i beni culturali come tali.

Per quanto concerne la disposizione dell'art. 50, comma 8, lettera *c*), il Presidente del Consiglio dei ministri, premesso che essa regola le distanze tra le costruzioni, sostiene che tale materia rientra nell'ordinamento civile, anch'essa di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Denuncia, inoltre, la violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevolezza, in quanto la norma distorce a favore dell'interesse privato dei proprietari soggetti alla regola della prevenzione la disciplina statale dettata a tutela dell'interesse pubblico.

2. — Le due questioni devono essere distintamente esaminate in quanto attengono a differenti materie e comportano uno scrutinio alla luce di parametri in parte diversi.

La questione concernente l'art. 40 citato non è fondata nei termini di seguito indicati.

La tutela dei beni culturali, inclusa nel secondo comma dell'art. 117 Cost. sotto la lettera *s*) tra quelle di competenze legislative esclusiva dello Stato, è materia che condivide con altre alcune peculiarità. Essa ha un proprio ambito materiale, ma nel contempo contiene l'indicazione di una finalità da perseguire in ogni campo in cui possano venire in rilievo beni culturali. Essa costituisce anche una materia-attività, come questa Corte l'ha già definita (v. sentenza n. 26 del 2004), condividendo alcune caratteristiche con la tutela dell'ambiente, non a caso ricompresa sotto la stessa lettera *s*) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione. In entrambe assume rilievo il profilo teleologico della disciplina.

In tale ordine di idee questa Corte ha affermato che «“la tutela dell'ambiente”, più che una “materia” in senso stretto, rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste; e che ciò non esclude affatto la possibilità che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione o di quella “residuale” di cui all'art. 117, quarto comma, possano assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale» (v. sentenza n. 307 del 2003, paragrafo 5 del *Considerato in diritto*, nonché sentenze n. 407 del 2002, n. 222 del 2003 e n. 62 del 2005). D'altra parte, mentre non è discutibile che i beni immobili di valore culturale caratterizzano e qualificano l'ambiente — specie dei centri storici cui la norma impugnata si riferisce — ha rilievo l'attribuzione della valorizzazione dei beni culturali alla competenza concorrente di Stato e Regioni.

Ai fini del discrimine delle competenze, ma anche del loro intreccio nella disciplina dei beni culturali, elementi di valutazione si traggono dalle norme del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggistici). Tale testo legislativo ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, comma 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le Regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, comma 3). Inoltre, a rendere evidente la connessione

della tutela e valorizzazione dei beni culturali con la tutela dell'ambiente, sono le lettere *f*) e *g*) del comma 4 dell'art. 10 del suindicato codice, le quali elencano, tra i beni culturali, le ville, i parchi, i giardini, le vie, le piazze e in genere gli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico.

Con riguardo a tale ultimo rilievo è anche sotto altro, più specifico, aspetto che viene in evidenza la competenza regionale.

La materia del governo del territorio, comprensiva dell'urbanistica e dell'edilizia (v. sentenze n. 362 del 2003 e n. 196 del 2004), rientra tra quelle di competenza legislativa concorrente. Spetta perciò alle Regioni, nell'ambito dei principi fondamentali determinati dallo Stato, stabilire la disciplina degli strumenti urbanistici. Ora, non v'è dubbio che tra i valori che gli strumenti urbanistici devono tutelare abbiano rilevanza non secondaria quelli artistici, storici, documentari e comunque attinenti alla cultura nella polivalenza di sensi del termine.

Non si può dubitare, ad esempio, che disposizioni le quali, a qualsiasi livello, limitino l'inquinamento atmosferico o riducano, disciplinando la circolazione stradale, le vibrazioni, tutelino l'ambiente e insieme, se esistenti, gli immobili o i complessi immobiliari di valore culturale.

Nelle materie in cui ha primario rilievo il profilo finalistico della disciplina, la coesistenza di competenze normative rappresenta la generalità dei casi. Ed è significativo che, proprio con riguardo a ciò cui si è fatto cenno, la Costituzione abbia stabilito che nella materia dei beni culturali la legge statale preveda forme di intesa e coordinamento tra Stato e Regioni (art. 118, terzo comma).

Alla luce delle considerazioni svolte, la norma regionale impugnata non è invasiva della sfera di competenza statale.

Stabilire che, previa analisi dei manufatti e degli spazi liberi e individuazione delle loro pertinenze, sia il PAT a determinare i livelli di tutela e le modalità di utilizzazione dei beni culturali esistenti nei centri storici, non comporta contraddizione della normativa statale in tema di tutela dei beni culturali, in quanto la disciplina regionale è in funzione di una tutela non sostitutiva di quella statale, bensì diversa ed aggiuntiva, da assicurare nella predisposizione della normativa di governo del territorio, nella quale necessariamente sono coinvolti i detti beni.

La legge regionale non stabilisce nuovi criteri di identificazione dei beni culturali ai fini del regime proprio di questi nell'ambito dell'ordinamento statale, bensì prevede che nella disciplina del governo del territorio — e quindi per quanto concerne le peculiarità di questa — si tenga conto non soltanto dei beni culturali identificati secondo la normativa statale, ma eventualmente anche di altri, purché però essi si trovino a far parte di un territorio avente una propria conformazione e una propria storia (v. sentenza n. 94 del 2003).

E, per concludere, si osserva, da un lato, che il ricorrente non si duole che la Regione abbia travalicato i limiti della propria competenza in materia di governo del territorio invadendo quella statale avente ad oggetto la determinazione dei principi fondamentali, dall'altro che allo Stato non mancherebbero altri rimedi qualora singoli provvedimenti della Regione o di altri enti locali dovessero ledere le sue attribuzioni.

3. — Riguardo all'altra questione, concernente l'art. 50, comma 8, lettera *c*), della stessa legge della Regione Veneto n. 11 del 2004, va rilevata preliminarmente l'inammissibilità dell'intervento spiegato, limitatamente ad essa e peraltro tardivamente, dal signor A.C. È, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi promossi in via di azione ai sensi dell'art. 127 Cost. e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, non è ammesso l'intervento di soggetti privi delle attribuzioni legislative in contestazione (v., da ultimo, sentenze n. 338 del 2003, n. 166 del 2004, n. 378 del 2004 nonché ordinanza n. 20 del 2005 e ordinanza allegata alla sentenza n. 150 del 2005).

4. — Nel merito, la questione è fondata.

La disciplina delle distanze fra costruzioni ha la sua collocazione anzitutto nella sezione VI del Capo II del Titolo II del Libro III del codice civile, intitolata appunto «Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra fondi». Tale disciplina, ed in particolare quella degli articoli 873 e 875 che viene qui in più specifico rilievo, attiene in via primaria e diretta ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi. In caso di sua violazione, la tutela dei diritti su di essa fondati, assicurata davanti al giudice ordinario, può essere suscettibile di esecuzione in forma specifica. Non si può pertanto dubitare che la disciplina delle distanze, per quanto concerne i rapporti suindicati, rientri nella materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Tuttavia, poiché i fabbricati insistono su di un territorio che può avere rispetto ad altri — per ragioni naturali e storiche — specifiche caratteristiche, la disciplina che li riguarda — ed in particolare quella dei loro rapporti nel territorio stesso — esorbita dai limiti propri dei rapporti interprivati e tocca anche interessi pubblici. Ed è per l'influenza che le peculiarità dei diversi insediamenti possono avere che lo stesso codice civile, ancor prima della Costituzione, ha attribuito rilievo ai regolamenti locali, in un'epoca in cui unica fonte di normativa primaria era lo Stato.

Una volta assegnate alle Regioni competenze normative primarie, il rilievo della connessione e delle interferenze tra interessi privati e interessi pubblici e della importanza delle caratteristiche locali in tema di distanze tra costruzioni ha trovato attuazione nel riparto di competenze legislative e nell'attribuzione alle Regioni, in sede di competenza concorrente, della materia del governo del territorio, comprensiva, come si è detto, dell'urbanistica e dell'edilizia.

Ma in quanto titolari di competenza concorrente e non residuale riguardo ad una materia che, relativamente alla disciplina delle distanze, interferisce con altra di spettanza esclusiva dello Stato, le Regioni devono esercitare le loro funzioni nel rispetto dei principi della legislazione statale.

Ora, in materia di distanze tra fabbricati, primo principio, fissato in epoca risalente ma ancora di recente ribadito, è che la distanza minima sia determinata con legge statale, mentre in sede locale, sempre ovviamente nei limiti della ragionevolezza, possono essere fissati limiti maggiori.

In secondo luogo, l'ordinamento statale consente deroghe alle distanze minime con normative locali, purché però siffatte deroghe siano previste in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio. Tali principi si ricavano dall'art. 873 cod. civ. e dall'ultimo comma dell'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, emesso ai sensi dell'art. 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (introdotto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), avente efficacia precettiva e inderogabile, secondo un principio giurisprudenziale consolidato.

I suindicati limiti alla possibilità di fissare distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale trovano la loro ragione nel rilievo che le deroghe, per essere legittime, devono attenere agli assetti urbanistici e quindi al governo del territorio e non ai rapporti tra vicini isolatamente considerati in funzione degli interessi privati dei proprietari dei fondi finitimi.

La norma regionale censurata non risponde ai menzionati requisiti di legittimità.

Essa, con riguardo ad una situazione particolare costituita da una costruzione già esistente posta a distanza dal confine inferiore a quella prescritta dalla normativa attualmente vigente, ma legittima secondo la disciplina dell'epoca della costruzione, autorizza il proprietario del fondo confinante a costruire o a mantenere il proprio fabbricato ad una distanza dall'altro manufatto preesistente inferiore a quella ordinariamente stabilita, con il solo rispetto della prescritta distanza dal confine.

Tale norma non attiene quindi all'assetto urbanistico complessivo delle zone territoriali in cui la suddetta deroga è consentita.

Né, d'altra parte, come già affermato da questa Corte (v. sentenza n. 62 del 2005) la transitorietà della disposizione può valere a giustificarla sul piano costituzionale, poiché, anzi, l'attribuzione di tale natura alla norma, anche per le modalità con le quali è stata realizzata, porta ulteriormente ad escluderne la finalizzazione alla disciplina dell'assetto urbanistico del territorio e rappresenta, quindi, un ulteriore sintomo della violazione dei limiti imposti dalla Costituzione alla competenza della Regione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 50, comma 8, lettera c), della legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio);*

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge della Regione Veneto n. 11 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2005.

*Il Presidente:* CAPOTOSTI

*Il redattore:* AMIRANTE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2005.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 233

*Sentenza 8 - 16 giugno 2005*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Disabile - Fratelli o sorelle conviventi - Diritto al congedo straordinario per l'assistenza - Fruizione consentita nel solo caso di scomparsa dei genitori e non anche per inabilità totale degli stessi - Irragionevolezza e lesione del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 42, comma 5.
- Costituzione, art. 3.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernanda CONTRI;

*Giudici:* Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso con ordinanza dell'8 luglio 2004 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile vertente tra M.C. e l'INPS, iscritta al n. 872 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2004.

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2005 il giudice relatore Fernanda Contri.

### *Ritenuto in fatto*

1. — La Corte d'appello di Torino, sezione lavoro, con ordinanza emessa l'8 luglio 2004, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che le sorelle o i fratelli del soggetto handicappato possono fruire del congedo solo in caso di scomparsa dei genitori e non anche nell'ipotesi in cui questi ultimi non siano scomparsi ma siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato, perché totalmente inabili ed in possesso dei requisiti *ex art. 1* della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).

Il giudice rimettente premette in fatto di essere investito dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli, con la quale è stata rigettata la domanda proposta dalla ricorrente per ottenere il riconoscimento del diritto ad usufruire, in maniera continuativa o frazionata e per il periodo massimo di due anni, del congedo straordinario retribuito, previsto dall'art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), dall'art. 4-*bis* della legge 8 marzo 2000,

n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e dall'art. 42, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 151 del 2001; che il congedo era stato richiesto dalla ricorrente al fine di prestare assistenza al fratello convivente, portatore di handicap grave, essendo orfano di padre e non potendo provvedervi la madre, la quale necessitava a sua volta di assistenza; che il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo di non poter accedere alla interpretazione estensiva della disposizione, prospettata dalla difesa della ricorrente, secondo la quale il requisito della «scomparsa» può ritenersi integrato anche ove il genitore in vita sia oggettivamente impossibilitato a prestare assistenza al figlio handicappato. Il giudice *a quo* precisa poi che nelle more del giudizio la madre della ricorrente è stata riconosciuta invalida totale, con necessità di assistenza continua, per l'impossibilità di compiere da sola atti quotidiani della vita.

Ciò premesso, la Corte d'appello osserva che l'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nel subordinare alla «scomparsa» dei genitori il diritto dei fratelli o delle sorelle del soggetto handicappato grave a godere del congedo previsto dalla stessa disposizione, postula la morte o quantomeno l'assenza dei genitori, cui non è equiparabile l'ipotesi del genitore totalmente inabile ed incapace di provvedere all'assistenza del figlio handicappato.

A giudizio del rimettente, la disposizione in esame si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché irragionevolmente regola in modo difforme situazioni fra loro analoghe, quali sono quella del genitore deceduto o assente e quella del genitore totalmente inabile, pur essendo comune ad entrambe le ipotesi l'impossibilità del genitore di provvedere all'assistenza del figlio handicappato.

#### *Considerato in diritto*

1. — La Corte d'appello di Torino dubita della legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che le sorelle o i fratelli del soggetto handicappato possono fruire del congedo solo in caso di scomparsa dei genitori e non anche nell'ipotesi in cui questi ultimi non siano scomparsi ma siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato, perché totalmente inabili ed in possesso dei requisiti *ex art. 1* della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).

Ad avviso della Corte rimettente, il trattamento operato dalla norma censurata, che riconosce ai fratelli e alle sorelle del disabile il diritto al congedo straordinario solo nell'ipotesi di morte dei genitori e non equipara ad essa l'ipotesi del genitore totalmente inabile ed incapace di provvedere all'assistenza del figlio handicappato, sarebbe irragionevole e lesivo del principio di eguaglianza.

2. — La questione è fondata.

2.1. — La *ratio legis* della disposizione normativa in esame consiste nel favorire l'assistenza al soggetto con handicap grave mediante la previsione del diritto ad un congedo straordinario — remunerato in misura corrispondente all'ultima retribuzione e coperto da contribuzione figurativa — che, all'evidente fine di assicurare continuità nelle cure e nell'assistenza ed evitare vuoti pregiudizievoli alla salute psico-fisica del soggetto diversamente abile, è riconosciuto non solo in capo alla lavoratrice madre o in alternativa al lavoratore padre ma anche, dopo la loro scomparsa, a favore di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi.

La norma censurata, utilizzando in modo evidentemente improprio e atecnico il termine «scomparsa», non prende in considerazione il caso in cui uno dei genitori, pur essendo in vita, si trovi tuttavia nella oggettiva impossibilità di prestare assistenza al figlio, in quanto a sua volta totalmente inabile: occorre perciò verificare se tale omissione risulti sorretta da una idonea e ragionevole giustificazione.

2.2. — Questa Corte, nel sottolineare l'esigenza costituzionale di tutela dei soggetti deboli, ha posto in luce, fin dalla sentenza n. 215 del 1987, in tema di diritto alla frequenza scolastica dei portatori di handicap, che i fattori di recupero e di superamento della emarginazione di questi ultimi sono rappresentati non solo dalle pratiche di cura e di riabilitazione ma anche dal pieno ed effettivo inserimento dei medesimi anzitutto nella famiglia e, quindi, nel mondo scolastico ed in quello del lavoro, precisando che l'esigenza di socializzazione può essere attuata solo rendendo doverose le misure di integrazione e di sostegno a loro favore. L'applicazione di tali principi



ha così consentito il riconoscimento in capo ai portatori di handicap di diritti e di provvidenze economiche, la cui mancata previsione normativa si è reputata non conforme a Costituzione, risolvendosi in un inammissibile impedimento all'effettività dell'assistenza e dell'integrazione (sentenze n. 467 e n. 329 del 2002, n. 167 del 1999).

L'essenziale ruolo della famiglia nell'assistenza e nella socializzazione del soggetto disabile è stato posto in rilievo nella sentenza n. 350 del 2003 — in tema di concessione del beneficio della detenzione domiciliare alla madre condannata e, nei casi previsti, al padre condannato, conviventi con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante — nella quale si è affermato che la salute psico-fisica del soggetto affetto da handicap invalidante può essere notevolmente pregiudicata dalla mancanza di cure da parte della madre e che «in questa prospettiva, la possibilità di concedere la detenzione domiciliare al genitore condannato, convivente con un figlio totalmente handicappato, appare funzionale all'impegno della Repubblica, sancito nel secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità».

2.3. — La tutela della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalità perseguita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che la norma in esame concorre ad attuare, postula anche l'adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie, il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap. Tra tali interventi si iscrive il diritto al congedo straordinario in questione, il quale tuttavia rimane privo di concreta attuazione proprio in situazioni che necessitano di un più incisivo e adeguato sostegno, come quella, prospettata dal giudice rimettente, nella quale la presenza del genitore totalmente invalido e privo di autonomia — che nella specie ha altresì diritto ad assistenza — esclude che possano beneficiare dell'agevolazione in esame il fratello o la sorella conviventi del soggetto diversamente abile, benché questi si diano cura di entrambi.

Ai fini della tutela prevista nella norma, la scomparsa del genitore deve essere considerata alla stregua dell'accertata impossibilità dello stesso ad occuparsi del soggetto handicappato. È dunque incostituzionale l'art. 42, comma 5, del decreto legislativo in esame, che irragionevolmente limita il congedo in capo ai fratelli e alle sorelle del soggetto handicappato al caso di scomparsa dei genitori così non estendendo la tutela al caso di genitori impossibilitati a provvedere al figlio handicappato, trattandosi di una situazione che esige la medesima protezione di quella esplicitata nella norma.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2005.

*Il Presidente e redattore: CONTRI*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2005.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

N. 234

*Sentenza 8 - 16 giugno 2005*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Lavoro e occupazione - Lavoro irregolare - Procedura di emersione progressiva - Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES) - Istituzione e attività - Ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle competenze legislative e amministrative delle Province, e del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.**

- Legge 18 ottobre 2001, n. 383, art. 1-bis, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del d.l. 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, art. 8, numeri 1, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, art. 9, numeri 4, 5, 9 e 10, art. 10 e art. 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 1, comma 2; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 15, comma 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 2.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernanda CONTRI;

*Giudici:* Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, promossi con ricorsi delle Province autonome di Bolzano e di Trento, notificati il 22 gennaio 2003, depositati in cancelleria il 27 ed il 30 successivi ed iscritti ai numeri 7 e 9 del registro ricorsi 2003.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2005 il giudice relatore Franco Gallo;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e Alberto Romano e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 22 gennaio 2003 e depositato il 27 gennaio 2003, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, per violazione delle competenze provinciali di cui agli articoli 8, numero 1, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente

della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro), agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474), nonché all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e per violazione del principio di leale collaborazione.

1.1. — La Provincia, richiamata preliminarmente la connessione fra la materia del ricorso e quella di altro ricorso già depositato di fronte alla Corte costituzionale (n. 94 del 2002), sostiene che la normativa impugnata, applicabile su tutto il territorio nazionale, detta una disciplina in materia di emersione progressiva del «lavoro sommerso».

Espone la ricorrente che l'art. 1-*bis* della legge n. 383 del 2001 prevede: *a*) l'istituzione presso le direzioni provinciali del lavoro di «Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso» (CLES) (comma 1); *b*) la presentazione ai CLES da parte degli imprenditori dei «piani individuali di emersione» (comma 2); *c*) la verifica, valutazione ed eventuale approvazione o reiezione di tali piani da parte dei CLES, nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE (commi da 5 a 9); *d*) le attività dell'amministrazione conseguenti all'approvazione dei piani (comma 10); *e*) la sospensione, nei confronti degli imprenditori che abbiano presentato i piani, delle ispezioni e verifiche degli organi di vigilanza, per le violazioni oggetto della procedura di regolarizzazione (comma 15).

Osserva in particolare la Provincia autonoma che, in base al disposto del citato comma 1, i CLES sono composti da 16 membri, nominati dal prefetto (di cui 8 designati dalle organizzazioni sindacali, uno dal Ministero del lavoro, uno dal Ministero dell'ambiente, uno dall'INPS, uno dall'INAIL, uno dalla ASL, uno dal comune, uno dalla regione, uno dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo) e presieduti dal componente designato dal Ministero del lavoro.

Ad avviso della ricorrente, i CLES devono pertanto essere considerati organi statali la cui disciplina, nella parte in cui attribuisce alle Prefetture (le cui funzioni sono esercitate nella Provincia dal Commissario del Governo, in base all'art. 87 dello statuto speciale) il potere di nomina di tutti i componenti, lede le competenze legislative ed amministrative provinciali.

1.2. — La ricorrente delinea, quindi, il quadro delle proprie competenze legislative nel periodo anteriore alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, richiamando lo statuto speciale, che le riconosce una competenza concorrente in materia di «apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori» (art. 9, numero 4) e in materia di «costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento» (art. 9, numero 5) e riconosce anche una competenza legislativa integrativa in materia di «collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi — fino alla costituzione dei propri uffici — degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle Province stesse in materia di lavoro» (art. 10). A tali competenze legislative si aggiungerebbero le corrispondenti competenze amministrative — in base al principio del parallelismo espresso dall'art. 16 dello stesso statuto — e le ulteriori competenze amministrative delegate dallo Stato.

Sempre con riferimento al periodo precedente alla riforma del titolo V, la Provincia ricorrente richiama le norme di attuazione dello statuto relativamente alle competenze provinciali in materia di collocamento (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280), alla delega di funzioni amministrative statali in materia di vigilanza e tutela del lavoro (d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, art. 3, primo comma, e d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, recante «Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità», art. 3, numero 12), al trasferimento alla Provincia autonoma dell'ispettorato provinciale del lavoro (d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, art. 4).

La stessa ricorrente menziona, inoltre, le norme istitutive di uffici per l'esercizio delle competenze amministrative di cui sopra (art. 9 ed allegato A, punto 19, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante norme sul «Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano», ed allegato 1, punto 19, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21).

1.3. — Il ricorso delinea poi il quadro delle competenze con riferimento al periodo successivo alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, richiamando l'art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce alla competenza legislativa concorrente la materia della tutela e sicurezza del lavoro, da intendersi come comprensiva dei servizi per l'impiego e l'inserimento dei lavoratori nelle aziende.

Sostiene la ricorrente che la competenza attribuita dalle norme denunciate non può essere fatta rientrare nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato, né nelle altre materie attribuite alla

Provincia dallo statuto e, per la parte non compresa nella «tutela e sicurezza del lavoro», deve ritenersi riconducibile alla competenza residuale generale di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost., in forza dell'art. 10, comma 3, della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Le competenze relative all'emersione del lavoro sommerso rientrano, ad avviso della ricorrente, nel complesso delle competenze legislative e amministrative provinciali, precedentemente in parte delegate alla Provincia, ma ormai divenute interamente proprie della stessa, a seguito della citata riforma del titolo V. Tale ricostruzione sarebbe confermata dall'assetto normativo delineato dal comma 1 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), che ha introdotto nell'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) il comma 16, il quale farebbe salve le competenze spettanti alla Provincia autonoma in materia di instaurazione dei rapporti di lavoro dei lavoratori stranieri. La ricorrente sostiene che, proprio per l'esistenza di tali competenze provinciali, i contratti di soggiorno per lavoro subordinato di cui agli articoli 5-*bis* e 22 del citato d.lgs. n. 286 del 1998 sono sempre stati sottoscritti non presso gli uffici del Commissario del Governo, ma presso gli uffici della Provincia.

Secondo la Provincia, tale assetto di competenze amministrative è stato illegittimamente modificato dalla normativa statale denunciata, che le ha sottratto le funzioni relative ai piani individuali di emersione del lavoro sommerso.

Nella parte finale del ricorso, si osserva, con riferimento al denunciato comma 1, che «la legge statale (se competente) avrebbe quanto meno dovuto [...] prevedere [...] che tali piani, finalizzati alla successiva e progressiva regolarizzazione dei rapporti di lavoro [...] fossero presentati presso il competente ufficio dell'amministrazione della Provincia [...] e successivamente da questa valutati ed eventualmente approvati».

La ricorrente afferma, inoltre, che «anche la eventuale istituzione di un apposito nuovo ufficio o comitato provinciale [...] non potrebbe che essere di competenza della Provincia medesima, sulla base della sua competenza legislativa in materia di ordinamento dei propri uffici», in base all'art. 8, n. 1, dello statuto speciale.

«In subordine» la Provincia autonoma richiama quale parametro di costituzionalità il principio di leale collaborazione, in forza del quale la normativa impugnata avrebbe dovuto almeno prevedere che il potere di nomina dei componenti del CLES non spettasse esclusivamente ad un organo statale, ma venisse invece esercitato a seguito di un'intesa con la stessa Provincia.

La ricorrente conclude affermando che l'incostituzionalità dei commi 1 e 2 dell'art. 1-*bis* citato comporta l'incostituzionalità dei commi da 5 a 9, 10 e 15 dello stesso articolo e segnala l'opportunità che la Corte fissi la stessa udienza per la discussione del ricorso e di altro ricorso già depositato (n. 94 del 2002).

2. — Con atto depositato il 10 febbraio 2003, si è costituita l'Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto del ricorso.

L'Avvocatura rileva preliminarmente l'assenza di connessione fra il ricorso n. 7 del 2003 e il precedente ricorso n. 94 del 2002.

Sostiene l'Avvocatura che la disciplina denunciata «si riconduce palesemente [...] agli artt. 4.1, 35 e 37.3, che alla Repubblica (nella quale si compendia l'unità nazionale: art. 5) demanda di promuovere le condizioni capaci di rendere effettivo il diritto al lavoro e di tutelare ogni forma di prestazione lavorativa» e che la stessa rientra in ogni caso nelle materie, di potestà legislativa esclusiva statale, dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza, poiché ha come scopo la salvaguardia della pari condizione degli operatori economici e la tutela dei diritti dei lavoratori.

Afferma inoltre l'Avvocatura che la disciplina in questione rientra in ogni caso fra gli interventi per il rilancio dell'economia, estranei al riparto di competenze delineato dal nuovo art. 117 Cost., perché riconducibili all'ambito della politica generale del Governo *ex art.* 95 Cost.

Sempre secondo la difesa erariale, l'attribuzione di funzioni relative all'emersione del lavoro sommerso ai CLES risponde ad esigenze di esercizio unitario delle competenze amministrative ed è pertanto coerente con il disposto dell'art. 118 Cost.

Quanto alla denunciata violazione del principio di leale cooperazione, l'Avvocatura evidenzia la tardività della doglianza formulata dalla Provincia, la quale non ha mai chiesto di partecipare al procedimento legislativo statale, né ha mai rappresentato l'esigenza di intese per la nomina dei componenti dei CLES.

3. — Con successiva memoria depositata il 9 febbraio 2005, la Provincia autonoma contesta la sussistenza di una competenza dello Stato fondata su norme costituzionali che attribuiscono compiti alla «Repubblica». In base all'art. 114 della stessa Costituzione, infatti, la Repubblica è costituita non dal solo Stato, ma da tutti i diversi livelli territoriali di governo.

La Provincia osserva poi che le esigenze di uniformità della disciplina prospettate dallo Stato avrebbero ben potuto essere soddisfatte con la sola fissazione dei principi fondamentali da parte della legge statale, senza che la legge stessa demandasse ad organi statali le competenze amministrative per la propria attuazione.

Prosegue la ricorrente escludendo la riconducibilità della materia disciplinata dalle norme censurate sia alla tutela della concorrenza, sia all'ordinamento civile, anche in base al criterio della prevalenza. Quanto al primo ambito di materia, la normativa in questione non investirebbe il complesso dei rapporti concorrenziali sul mercato, essendo diretta a conseguire l'emersione del lavoro sommerso ed avendo anzi — con specifico riferimento alle norme denunciate — una valenza soprattutto organizzativa. Quanto al secondo ambito di materia, la disciplina oggetto del ricorso non riguarderebbe il rapporto di lavoro, ma interventi pubblicitici — e più in particolare organizzativi — sul lavoro e sui lavoratori, che esulano dall'ambito del diritto privato.

4. — Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 22 gennaio 2003 (ric. n. 9 del 2003) e depositato il 30 gennaio 2003, la Provincia autonoma di Trento ha proposto questione di legittimità costituzionale della stessa norma oggetto del ricorso n. 7 del 2003, evocando a parametri: 1) l'art. 8, numeri 1, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, l'art. 9, numeri 4, 5, 9 e 10, nonché l'art. 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670); 2) il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280; 3) l'art. 1, comma 2, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità); 4) il d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; 5) l'art. 15, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); 6) gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); 7) l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, in connessione con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 8) il principio di leale collaborazione e l'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

La ricorrente sostiene, infatti, che la normativa denunciata interferisce: *a)* con materie di competenza legislativa provinciale primaria o concorrente (art. 8, numeri 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, e art. 9, numeri 4, 5, 9 e 10, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), quali l'urbanistica, l'ambiente, l'igiene e sanità; *b)* con la materia della sicurezza sul lavoro, di competenza provinciale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 474 del 1975 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità) e, dopo la riforma del titolo V, ai sensi dell'art. 117, comma terzo, Cost. e dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001; *c)* con la materia dell'impresa, che ricade nella previsione residuale dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione; *d)* con le competenze delegate alla Provincia autonoma dall'art. 9-*bis* del d.P.R. n. 280 del 1974, precedentemente attribuite agli uffici del lavoro.

Poiché le norme censurate non fanno espresso riferimento alle Province autonome, potrebbe essere configurabile, tuttavia, ad avviso della ricorrente, un'interpretazione adeguatrice delle stesse, nel senso di escluderne l'applicabilità nel territorio provinciale: una tale interpretazione, se condivisa dalla Corte costituzionale, farebbe venire meno i motivi di doglianza esposti nel ricorso.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, la ricorrente deduce, in primo luogo, la violazione delle competenze legislative provinciali. La normativa censurata introduce, infatti, una procedura di regolarizzazione che rientrerebbe nella materia «tutela del lavoro», attribuendo ad un organo quale il CLES — salvo il parere dei comuni sulle questioni ambientali o urbanistiche connesse — la decisione sull'avvenuto adeguamento da parte dell'imprenditore agli obblighi fissati dalla legge per l'emersione del lavoro sommerso. Secondo la ricorrente, se tale organo è da considerare statale, allora ciò comporta l'invasione delle competenze legislative e amministrative della Provincia autonoma; se tale organo è invece da considerare provinciale, allora ciò comporta una violazione della potestà legislativa in materia di organizzazione provinciale. L'organo in questione, inoltre, esaurisce le autorità competenti, le quali, dopo l'approvazione del piano — che produce l'estinzione dei reati e di tutte le sanzioni —, sono tenute a rilasciare le relative autorizzazioni. Poiché l'unico principio fondamentale desumibile dalla normativa statale è quello dell'emersione del lavoro sommerso attraverso il progressivo adeguamento a determinati obblighi, la normativa in questione contiene per il resto una disciplina di dettaglio preclusa al legislatore statale. Un'ulteriore violazione dell'autonomia provinciale consisterebbe nel carattere autoapplicativo della disciplina, in relazione al particolare meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

In secondo luogo, la ricorrente lamenta l'illegittimità costituzionale della norma censurata per violazione delle competenze amministrative provinciali. Essa infatti attribuisce al CLES competenze amministrative provinciali o che comunque interferirebbero con le funzioni di organi provinciali, e perciò violerebbe, in particolare, l'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 266 del 1992.

In terzo luogo, è denunciata la violazione della competenza provinciale in materia di funzioni comunali, in quanto l'attribuzione di competenze consultive ai comuni, da parte del comma 5-bis dell'articolo censurato, viola l'art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 526 del 1987, che riserva alla legge provinciale il trasferimento ai comuni di funzioni amministrative che rientrino nella competenza provinciale.

Come quarto motivo di censura, la Provincia autonoma deduce la violazione del principio di leale collaborazione, per il mancato coinvolgimento delle autonomie regionali nel procedimento legislativo, in materie che sarebbero di competenza regionale. Risulterebbe pertanto violato, in particolare, l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 281 del 1997, che prevede che la Conferenza Stato-Regioni sia obbligatoriamente sentita sugli schemi di disegni di legge, di decreto legislativo o di regolamento statali, nelle materie di competenza delle regioni o Province autonome e prevede al successivo comma 5, per i casi di urgenza, la consultazione successiva della stessa Conferenza.

L'ultima censura proposta riguarda l'illegittimità della norma denunciata per il caso che essa venga riferita a materia delegata alla Provincia autonoma. Secondo la ricorrente, poiché l'art. 9-bis del d.P.R. n. 280 del 1974 ha delegato alle Province autonome funzioni amministrative in materia di lavoro, si potrebbe ipotizzare, in via di estremo subordinate, che le norme impugnate interferiscano proprio con tali materie delegate. Una tale interferenza si tradurrebbe, comunque, in una violazione dello stesso art. 9-bis, comma terzo, che riserva alla legge provinciale la disciplina delle funzioni delegate.

5. — Con atto depositato il 10 febbraio 2003, si è costituita l'Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto del ricorso e svolgendo argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle riportate *sub* 2.

6. — Con successiva memoria depositata il 9 febbraio 2005, la Provincia autonoma di Trento contesta la sussistenza di una competenza esclusiva dello Stato per l'attuazione della parte prima della Costituzione. Prosegue poi escludendo la riconducibilità della materia disciplinata dalle norme censurate alla tutela della concorrenza ed osserva, infine, che le esigenze di uniformità della disciplina prospettate dallo Stato non giustificano l'attribuzione ad organi statali periferici di competenze amministrative.

#### *Considerato in diritto*

1. — Con separati ricorsi, la Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento hanno proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, deducendo la violazione: 1) dell'art. 8, numero 1, dell'art. 9, numeri 4 e 5, dell'art. 10 e dell'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), che attribuiscono, rispettivamente, alle Province autonome la competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» (art. 8, numero 1); la competenza legislativa concorrente in materia di apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori (art. 9, numero 4) e di costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento (art. 9, numero 5); le competenze amministrative corrispondenti a tali competenze legislative (art. 16); 2) degli articoli 2 e 3 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro), che attribuiscono alle Province autonome la competenza a fissare con legge la disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro; 3) degli articoli 3 e 4 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474), che attribuiscono alle Province autonome funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela del lavoro e trasferiscono dallo Stato alle Province stesse gli ispettorati provinciali del lavoro; 4) dell'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), per cui le Province autonome sono titolari della potestà legislativa concorrente nella materia del lavoro e della potestà legislativa residuale nelle altre materie, come l'im-

presa, nelle quali la disciplina impugnata incide; 5) del riparto di competenze amministrative fra Stato e Province autonome; 6) del principio di leale collaborazione in relazione alla nomina dei componenti dei Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES).

Oltre a tali parametri, indicati da entrambe le ricorrenti, la Provincia autonoma di Bolzano ha evocato anche l'art. 10 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nella parte in cui le attribuisce una potestà legislativa integrativa in materia di «collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi — fino alla costituzione dei propri uffici — degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle Province stesse in materia di lavoro».

La Provincia autonoma di Trento ha invece dedotto la violazione: 1) dell'art. 8, numeri 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, e dell'art. 9, numeri 9 e 10, dello statuto speciale, che attribuiscono alla Provincia autonoma competenze legislative in materie connesse con la tutela dell'ambiente; 2) del d.P.R. n. 280 del 1974; 3) dell'art. 1, comma 2, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), che attribuisce alle Province autonome funzioni amministrative in materia di sicurezza sul lavoro; 4) del d.P.R. n. 197 del 1980; 5) dell'art. 15, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), che attribuisce alla Provincia autonoma la competenza legislativa in materia di trasferimento ai comuni di funzioni amministrative che rientrano nella competenza provinciale; 6) degli articoli 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); 7) del principio di leale collaborazione nel procedimento legislativo, anche in relazione all'art. 2 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), che prevede in particolare che la Conferenza Stato-Regioni sia obbligatoriamente sentita sugli schemi di atti normativi.

1.1. — La Provincia autonoma di Trento ipotizza preliminarmente una «possibile interpretazione adeguatrice» delle norme censurate, nel senso di escluderne la diretta applicabilità nel territorio provinciale, così che «verrebbero meno le ragioni di doglianza esposte [...] nel ricorso». A sostegno di tale interpretazione, la ricorrente richiama l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, in forza del quale la disciplina censurata potrebbe essere ritenuta «non immediatamente applicabile» nella Provincia, perché si limiterebbe a far sorgere «meri obblighi di adeguamento» della legislazione provinciale.

1.2. — Quanto all'oggetto dei ricorsi, in particolare, entrambe le ricorrenti censurano: *a*) l'istituzione presso le direzioni provinciali del lavoro di «Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso» (CLES), i cui componenti sono nominati dal prefetto (comma 1); *b*) la presentazione ai CLES da parte degli imprenditori dei «piani individuali di emersione» (comma 2); *c*) la verifica, valutazione ed eventuale approvazione o reiezione di tali piani da parte dei CLES, nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE (commi da 5 a 9); *d*) le attività dell'amministrazione conseguenti all'approvazione dei piani (comma 10); *e*) la sospensione, nei confronti degli imprenditori che abbiano presentato i piani, delle ispezioni e verifiche degli organi di vigilanza, per le violazioni oggetto della procedura di regolarizzazione (comma 15).

1.3. — Quanto ai motivi dei ricorsi, le due Province autonome deducono, con una prima censura, l'illegittimità costituzionale del denunciato articolo per la violazione delle sopra menzionate competenze legislative provinciali loro riconosciute dallo statuto speciale, perpetrata anche attraverso la violazione dell'autonomia provinciale, lesa dal carattere autoapplicativo della disciplina denunciata, contrastante con il particolare meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992.

In secondo luogo, le ricorrenti lamentano la lesione della competenza legislativa concorrente in materia di tutela del lavoro e della competenza legislativa residuale loro attribuita, rispettivamente, dal terzo e dal quarto comma dell'art. 117 Cost., in virtù della «clausola di maggior favore» introdotta dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. La disposizione censurata configurerebbe, infatti, una procedura di regolarizzazione rientrante nella materia «tutela del lavoro» ed attribuirebbe ad un organo quale il CLES — salvo il parere dei comuni sulle questioni ambientali o urbanistiche connesse — la valutazione circa l'adeguamento da parte dell'imprenditore agli obblighi fissati dalla legge per l'emersione del lavoro sommerso. Il denunciato art. 1-bis della legge n. 383 del 2001 non si limiterebbe, perciò, a fissare il principio fondamentale della gradualità dell'emersione del lavoro sommerso, ma stabilirebbe una disciplina di dettaglio, preclusa al legislatore statale nelle materie di potestà legislativa

concorrente. Sussisterebbe, in ogni caso, una violazione della competenza legislativa residuale, attribuita in via generale alle Regioni dall'art. 117, quarto comma, Cost., in relazione a quella parte della disciplina impugnata non rientrante nella materia della tutela del lavoro.

In terzo luogo, in entrambi i ricorsi viene lamentata l'illegittimità costituzionale della norma censurata per violazione delle competenze amministrative provinciali. L'art. 1-*bis* della legge n. 383 del 2001, infatti, attribuirebbe ai CLES competenze amministrative proprie delle Province autonome o che comunque interferirebbero con le funzioni di organi provinciali, e perciò violerebbe, in particolare, l'art. 4, comma 1, del citato d.lgs. n. 266 del 1992.

1.4. — La Provincia autonoma di Bolzano evoca, in subordine, quale parametro di costituzionalità, il principio di leale collaborazione, in forza del quale la normativa impugnata avrebbe dovuto almeno prevedere che il potere di nomina dei componenti del CLES non spettasse esclusivamente ad un organo statale, ma venisse invece esercitato a seguito di un'intesa con la stessa Provincia.

1.5. — La Provincia autonoma di Trento denuncia, inoltre, la violazione della competenza provinciale: *a)* in materia di sicurezza sul lavoro, attribuitale dall'art. 1, comma 2, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità) e, dopo la riforma del titolo V, dal combinato disposto degli artt. 117, comma terzo, Cost. e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001; *b)* in materia di impresa, che ricadrebbe nella previsione residuale di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione e sarebbe invocabile in forza del citato art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001; *c)* in materia di funzioni comunali, in quanto l'attribuzione di competenze consultive ai comuni, da parte del comma 5-*bis* dell'articolo censurato, violerebbe l'art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 526 del 1987, che riserva alla legge provinciale il trasferimento ai comuni di funzioni amministrative che rientrino nella competenza provinciale.

Con un ulteriore motivo di censura, la stessa Provincia autonoma deduce la violazione del principio di leale collaborazione, per il mancato coinvolgimento delle autonomie regionali nel procedimento legislativo, in materie che sarebbero di competenza regionale. Risulterebbe pertanto violato, in particolare, l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 281 del 1997, che prevede che la Conferenza Stato-Regioni sia obbligatoriamente sentita sugli schemi di disegni di legge, di decreto legislativo o di regolamento statali, nelle materie di competenza delle Regioni o Province autonome e prevede al successivo comma 5, per i casi di urgenza, la consultazione successiva della stessa Conferenza.

L'ultima censura, proposta in via subordinata dalla medesima ricorrente, riguarda l'illegittimità della norma denunciata, per il caso che essa venga riferita alle funzioni amministrative in materia di lavoro delegate dallo Stato alla Provincia autonoma ai sensi dell'art. 9-*bis* del d.P.R. n. 280 del 1974. In tal caso, si potrebbe ipotizzare, ad avviso della Provincia, che le norme impuginate non interferiscano con materie di competenza propria, ma con tali materie delegate. Una tale interferenza si tradurrebbe, comunque, in una violazione dello stesso art. 9-*bis*, comma terzo, che riserva alla legge provinciale la disciplina delle funzioni delegate.

2. — I ricorsi hanno lo stesso oggetto e, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente decisi.

3. — Occorre premettere che non vale ad escludere la rilevanza delle sollevate questioni l'osservazione avanzata dalla Provincia autonoma di Trento, da questa definita «interpretazione adeguatrice», secondo cui la disciplina censurata potrebbe essere ritenuta «non immediatamente applicabile nella Provincia», perché non preceduta dalla specifica procedura di adeguamento normativo ad opera della stessa Provincia, prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992. Per la rilevanza delle questioni è sufficiente l'applicabilità, anche se «non immediata», della norma denunciata alla Provincia autonoma. L'invocato art. 2 si limita, infatti, a differire l'efficacia delle leggi statali nella suddetta Provincia attraverso l'attivazione di un meccanismo di adeguamento della legislazione provinciale alla legislazione statale, proprio sul presupposto dell'astratta applicabilità alla Provincia della legge statale e dell'interferenza tra fonti statali e provinciali.

4. — Le questioni prospettate non sono fondate.

4.1. — Le censure proposte, pur se riguardanti l'intero art. 1-*bis* della legge n. 383 del 2001, investono, nella sostanza, le norme relative all'istituzione e all'attività dei «Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso» (CLES) con i correlativi effetti e, quindi, solo la prima delle due fasi che compongono la procedura di emersione progressiva del lavoro irregolare disciplinata da detto articolo.

Tali norme riguardano il progressivo adeguamento, da parte degli imprenditori, agli obblighi di legge relativi a «materie diverse da quella fiscale e contributiva» e agli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro in materia di trattamento economico. L'adeguamento si realizza previa presentazione, entro il 28 febbraio 2003, di «piani individuali di emersione», contenenti proposte dirette alla graduale regolarizzazione di detti obblighi, da approvarsi dai CLES e da realizzarsi nel termine indicato dall'art. 1-*bis*, comma 2, lettera *a*).



Questa prima fase, dopo l'approvazione dei piani individuali di emersione, sfocia necessariamente nella seconda fase, introdotta dall'obbligatoria presentazione, sempre da parte degli imprenditori, di apposite «dichiarazioni di emersione» degli inadempimenti agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente «in materia fiscale e previdenziale» (comma 2, lettera *d*, dell'art. 1-*bis*). Ai sensi del comma 11 dell'art. 1-*bis*, dette dichiarazioni hanno le stesse finalità e producono gli stessi effetti delle analoghe «dichiarazioni di emersione» richieste dall'art. 1 quale titolo di accesso al particolare regime di incentivo fiscale e previdenziale previsto, nell'ambito dei generali piani o programmi di emersione approvati dal CIPE, a favore dei dichiaranti e dei lavoratori. È evidente che per questa seconda fase della procedura — regolata dall'art. 1 attraverso il richiamo operato dalla stessa norma censurata — non si pone alcun problema di riparto di competenze, perché essa attiene alle violazioni di obblighi di legge in «materia fiscale e previdenziale» (art. 1, comma 1) e prevede una serie di provvidenze ed agevolazioni nelle stesse materie. Deve essere, perciò, considerata espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *e*) («sistema tributario dello Stato») e lettera *o*) («previdenza sociale»), Cost., senza che sussista alcuna interferenza con le competenze statutarie di potestà legislativa concorrente indicate dalle ricorrenti.

4.2. — Da quanto sopra consegue che le questioni sollevate con riferimento all'intero art. 1-*bis* restano circoscritte alla determinazione delle sole materie cui ricondurre le funzioni svolte dai CLES in ordine ai piani individuali di emersione progressiva e, quindi, all'individuazione delle corrispondenti competenze legislative e amministrative dello Stato o delle Province autonome.

Ritiene al riguardo questa Corte che anche le norme relative all'attività dei CLES — al pari di quelle disciplinanti il regime agevolato fiscale e previdenziale dell'emersione — devono essere ricondotte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e vanno in particolare ricomprese, in applicazione del criterio della prevalenza, nella materia dell'«ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione. A tale conclusione inducono sia la *ratio* e l'inquadramento sistematico della normativa denunciata, sia la connessione funzionale tra la fase di emersione progressiva basata sui piani individuali, oggetto di censura, e quella fondata sulla dichiarazione di emersione, di cui al citato art. 1.

4.2.1. — Quanto alla *ratio*, va osservato che essa può essere convenientemente apprezzata solo se riferita all'obiettivo generale del rilancio dell'economia, desumibile anche dal titolo della legge («Primi interventi per il rilancio dell'economia»).

L'intento del legislatore è di raggiungere tale obiettivo favorendo «l'emersione dall'economia sommersa», attraverso una disciplina transitoria che mantenga inalterata la funzionalità economica delle imprese emergenti. Gli strumenti predisposti a tal fine dalla legge n. 383 del 2001 sono, da un lato, un appropriato regime di incentivo fiscale e previdenziale (art. 1, commi da 2 a 5) e, dall'altro, l'attribuzione agli imprenditori della facoltà di ritardare l'adeguamento agli obblighi rimasti inadempiti, secondo le modalità previste da piani individuali di emersione (art. 1-*bis* denunciato).

In questo contesto, i CLES, ai sensi dei censurati commi 5 e 8 dell'art. 1-*bis*, svolgono l'importante funzione di modulare l'intervento pubblico nella delicata materia della progressiva regolarizzazione dei rapporti irregolari di lavoro, al fine di realizzare gradualmente l'uniforme adempimento degli obblighi degli imprenditori. I CLES, infatti: *a*) valutano le «proposte di progressivo adeguamento agli obblighi di legge diversi da quelli fiscali e previdenziali»; *b*) formulano, di propria iniziativa, «eventuali proposte di modifica» dei piani individuali di emersione; *c*) valutano la fattibilità tecnica di detti piani; *d*) definiscono temporanee modalità di adeguamento per ciascuna materia da regolarizzare; *e*) verificano la conformità dei piani ai minimi contrattuali; *f*) approvano i piani medesimi.

4.2.2. — Da tale elencazione risulta che l'attività svolta dai CLES a livello decentrato — e, segnatamente, l'attività di approvazione dei piani e di formulazione di eventuali proposte di modifica — si inserisce in modo determinante in una procedura idonea ad integrare il contratto individuale di lavoro secondo il contenuto dei piani individuali di emersione approvati e, quindi, ad incidere sui tempi e sulle modalità di adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché specificamente sul trattamento economico pattuito con il contratto individuale di lavoro. In virtù della procedura gestita dai CLES, i contratti individuali di lavoro, originariamente irregolari, si trasformano gradualmente in contratti conformi ai suddetti obblighi e prescrizioni (commi 2 e 5 dell'articolo denunciato), generando nuovi impegni degli imprenditori, che valgono, da un lato, a modificare la precedente regolamentazione convenzionale e, dall'altro, a garantire ulteriormente l'adempimento degli obblighi di legge in materie diverse da quella fiscale e previdenziale.

L'assunzione di tali impegni, potendo incidere sull'autonomia negoziale in funzione della regolarizzazione del lavoro, soddisfa pertanto l'esigenza — strettamente connessa al principio costituzionale di eguaglianza — di

assicurare, decorso il periodo transitorio previsto dalla citata legge n. 383 del 2001 (art. 1-*bis*, comma 2, lettera *a*), l'applicazione uniforme di quelle regole e di quei principi generali disciplinanti i rapporti individuali di lavoro fra privati, che gli imprenditori avevano omesso di applicare.

In materia di trattamento economico, tale intento uniformatore è reso ancora più evidente dall'estensione — disposta dal comma 13 dell'art. 1-*bis* — del regime di emersione progressiva agli imprenditori che avevano già fatto ricorso allo strumento agevolativo dei contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e che non erano riusciti a rispettare gli obblighi assunti in forza di tali contratti. La possibilità di accedere ai programmi di emersione progressiva offerta a tali imprenditori è giustificata, infatti, dalla fungibilità dei due regimi, in ragione della finalità ad essi comune di garantire ai lavoratori un trattamento retributivo uniforme.

4.2.3. — La speciale disciplina contenuta nelle norme denunciate, essendo idonea a modificare a fini di uniformità l'originario regolamento contrattuale, attiene dunque — in modo caratterizzante — all'esercizio dell'autonomia negoziale in tema di contratti di lavoro e deve perciò essere ricondotta, secondo un criterio di prevalenza, alla materia dell'«ordinamento civile», ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost. e, quindi, all'esclusiva sfera di competenza legislativa dello Stato.

Le norme oggetto di censura vanno, perciò, annoverate tra quelle che, per costante orientamento di questa Corte, pongono alla potestà legislativa regionale «il limite cosiddetto del diritto privato, fondato sull'esigenza, connessa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati» (v., fra le molte decisioni, sia anteriori che posteriori alla modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione, le sentenze n. 50 del 2005, n. 282 del 2004, n. 352 del 2001 e n. 82 del 1998).

4.2.4. — Se poi si considera che, nell'ambito dell'organico progetto di «emersione dall'economia sommersa», la fase di emersione progressiva oggetto di censura culmina in quella già descritta di regolarizzazione fiscale e previdenziale disciplinata dall'art. 1 e che quest'ultima — come già rilevato — è sicuramente riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere *e*) ed *o*) della Costituzione, appare viepiù coerente al disegno complessivo del legislatore ritenere che la prima fase si coordini con la finalità di «incentivo fiscale e previdenziale» e che, di conseguenza, anch'essa sia riconducibile, seppure a titolo diverso, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

4.3. — La riconduzione, secondo il criterio della prevalenza, della norma censurata alla materia dell'«ordinamento civile» assorbe ogni altro profilo attinente a diverse materie ed in particolare alla «tutela dell'ambiente», di competenza legislativa esclusiva statale, e alla «tutela e sicurezza del lavoro», riservata dal terzo comma dell'art. 117 Cost. alla potestà legislativa concorrente.

5. — La disciplina dell'emersione progressiva del lavoro irregolare, rientrando nella materia dell'«ordinamento civile», è del tutto diversa per oggetto e funzioni dagli ambiti settoriali invocati dalle Province autonome di Trento e Bolzano («ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto», di cui all'art. 8, numero 1, dello statuto; «apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori», di cui all'art. 9, numero 4, dello statuto; «costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento», di cui all'art. 9, numero 5, dello statuto ed agli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 280 del 1974; «collocamento e avviamento al lavoro», di cui all'art. 10 dello statuto; «igiene e sanità», di cui al d.P.R. n. 474 del 1975; «ispezione del lavoro», di cui agli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 197 del 1980). Ciò è sufficiente per escludere la lamentata lesione di competenze statutarie.

6. — Neppure sussiste la competenza legislativa residuale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., invocata dalle Province autonome ricorrenti in forza della «clausola di maggior favore» prevista in via transitoria dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, anche con riferimento alla asserita esistenza di una «materia dell'impresa», per la parte di disciplina non inclusa nella competenza relativa alla «tutela e sicurezza del lavoro». Il criterio di prevalenza che ha portato ad accertare l'esclusiva competenza legislativa dello Stato in materia di «ordinamento civile» non consente né di far rientrare le norme denunciate nella competenza residuale né, comunque, di effettuare la comparazione tra le forme di autonomia garantite dalla Costituzione e quelle statutarie richiesta dal citato art. 10.

7. — Va, inoltre, esclusa la denunciata interferenza tra la disciplina censurata e le competenze amministrative riconosciute alle Province ricorrenti dall'art. 16 dello statuto speciale. Tale norma, che pone un necessario parallelismo fra competenze legislative e competenze amministrative, non è infatti operante per la rilevata mancanza di competenze legislative statutarie delle Province autonome nella materia dell'emersione progressiva del lavoro irregolare.

8. — Per la stessa ragione, non sussistono né la violazione dell'art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 526 del 1987, che riserva alla legge provinciale il trasferimento ai comuni di funzioni amministrative che rientrino nella competenza provinciale, né la violazione dell'art. 9-bis del d.P.R. n. 280 del 1974, che riserva alla legge provinciale la disciplina delle funzioni amministrative in materia di lavoro delegate dallo Stato alla Provincia autonoma.

9. — L'applicazione del criterio della prevalenza per la risoluzione dell'interferenza tra la norma censurata e le competenze legislative provinciali, in presenza dell'accertata appartenenza del nucleo essenziale della disciplina denunciata alla materia dell'ordinamento civile, esclude, infine, l'operatività del principio di leale collaborazione, invocato dalle ricorrenti sotto il profilo sia legislativo che amministrativo (v. sentenze n. 50 e n. 51 del 2005). Non trova, pertanto, applicazione neanche l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 281 del 1997, che prevede che la Conferenza Stato-Regioni sia sentita sugli schemi di atti normativi statali nelle materie di competenza delle Regioni.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, sollevata — in riferimento agli articoli 8, numeri 1, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21; 9, numeri 4, 5, 9 e 10; 10 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro); all'art. 1, comma 2, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità); al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474); all'art. 15, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); all'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); al principio di leale collaborazione e all'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) — dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Provincia autonoma di Bolzano con i ricorsi in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2005.

*Il Presidente:* CONTRI

*Il redattore:* GALLO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2005.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 235

*Sentenza 8 - 16 giugno 2005*

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Legittimazione a proporre un conflitto di attribuzione tra poteri - Giudice dell'appello - Conflitto non sollevato dal giudice di primo grado - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.**

**Configurabilità di un interesse attuale e concreto - Efficacia esecutiva della sentenza appellata - Omesso chiarimento sulla eventuale sospensione - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.**

**Sopravvenienza della legge n. 140 del 2003 - Ritenuta necessità della restituzione degli atti al ricorrente per la valutazione della perdurante sussistenza dei presupposti per l'elevazione del conflitto - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.**

**Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento civile nei confronti di un deputato per dichiarazioni asseritamente diffamatorie - Delibera di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Roma, sezione I civile - Insussistenza del nesso tra le opinioni espresse e la funzione parlamentare - Non spettanza alla Camera dei deputati del potere di adottare la deliberazione impugnata e conseguente annullamento della stessa.**

- Deliberazione della Camera dei deputati del 29 settembre 1998 (doc. IV-*quater*, n. 36).
- Costituzione, art. 68, primo comma.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Piero Alberto CAPOTOSTI;

*Giudici:* Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 29 settembre 1998 relativa all'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Roberto Maroni nei confronti di Roberto Napoli, promosso con ricorso della Corte di appello di Roma - sezione I civile, notificato il 24 luglio 2004, depositato in Cancelleria il 4 agosto 2003 ed iscritto al n. 29 del registro conflitti 2003.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 5 aprile 2005 il giudice relatore Franco Gallo;

Udito l'avvocato Paolo Saitta per la Camera dei deputati.

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un procedimento civile per risarcimento danni, instaurato da Roberto Napoli contro il deputato Roberto Maroni a causa di dichiarazioni asseritamente diffamatorie pronunciate da quest'ultimo nei riguardi del primo, la Corte d'appello di Roma, sezione I civile, con atto depositato il 17 dicembre 2002, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata nella seduta del 29 settembre 1998, con la quale l'Assemblea, approvando la proposta della Giunta

per le autorizzazioni a procedere in giudizio, ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento civile concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento, con conseguente insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

La ricorrente premette di essere stata investita dell'appello avverso la decisione di primo grado del Tribunale di Roma, che aveva ritenuto improcedibile la domanda di risarcimento in forza della richiamata delibera dell'Assemblea, ed espone che i fatti oggetto del giudizio di merito sono costituiti da dichiarazioni rese dal deputato nel corso di interviste a diversi quotidiani, nel contesto delle quali il parlamentare, commentando una precedente intervista resa da Roberto Napoli (il quale aveva fatto riferimento ad «un incontro dell'ex Ministro dell'interno Maroni presso la sede del SISDE nel Natale 1995 con il capo del SISDE generale Marino in un roof garden costato sette miliardi»), aveva affermato:

che i giudici «avrebbero dovuto fare attenzione alle stupidaggini di questo mediocre cialtrone Napoli» e che lo stesso «stava spargendo fesserie, spazzatura, forse per rientrare al SISDE, forse per rastrellare qualche soldo» (intervista a «Il Messaggero» del 5 gennaio 1996);

«quel Napoli è un cialtrone, racconta frottole»; «state attenti all'attendibilità delle notizie che questo mediocre cialtrone propina su di me e su Di Pietro» (intervista a «Il Giornale» del 5 gennaio 1996);

«non vedete che ha uno stile inconfondibile? Quello dei Malpica e dei Broccoletti», «il pattume dei vecchi servizi [...] il vero problema non mi pare il cialtrone Napoli» (intervista a «L'Indipendente» del 14 e 15 gennaio 1996);

Si trattava di frasi poi ripetute dal deputato nel corso di altri interventi effettuati presso varie reti televisive (RAI, Mediaset, TMC).

La ricorrente, non condividendo l'orientamento seguito dal primo giudice di merito, solleva conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla citata delibera, ritenendo che l'Assemblea, mal esercitando il potere a essa conferito dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, abbia leso le prerogative costituzionali dell'autorità giudiziaria, previste e garantite dall'art. 102 della Costituzione, in quanto le dichiarazioni in questione, rese a organi di stampa e a strutture televisive al di fuori della sede parlamentare, non sarebbero in alcun modo collegate allo svolgimento dell'attività parlamentare del deputato, non risultando che «della questione il deputato Maroni abbia mai trattato nella sede parlamentare, neanche a livello di mero argomento».

La Corte d'appello sottolinea come non possa dirsi sussistente, nel caso di specie, alcun collegamento funzionale tra le dichiarazioni rese dall'on. Maroni e la sua attività di parlamentare, e osserva che tali frasi costituiscono, piuttosto, l'esercizio della comune libertà di pensiero, nel quadro di una «polemica diretta e personale con il Napoli», e non «svolgimento, anche generico, di attività politica».

Ritenendo arbitrario, in conclusione, il riconoscimento della prerogativa dell'insindacabilità, la Corte d'appello ricorrente, «vertendosi in materia di interferenza dell'esercizio del potere conferito alla Camera dei deputati dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria previste e garantite dall'art. 102 della Costituzione», solleva conflitto di attribuzione, chiedendo l'annullamento della delibera sopra richiamata.

2. — Con ordinanza 30 giugno — 15 luglio 2003, n. 252, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto.

3. — Con atto depositato il 4 agosto 2003, si è costituita la Camera dei deputati, eccependo preliminarmente l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

3.1. — In punto di inammissibilità, la Camera osserva che, poiché il giudice di primo grado «si è puntualmente conformato alla delibera camerale di insindacabilità, addivenendo per conseguenza ad una sentenza dichiarativa dell'improcedibilità della domanda risarcitoria avanzata nei confronti del parlamentare», si deve ritenere «che il potere di attivare un conflitto di attribuzione nei confronti della delibera menzionata non sia più esercitabile da parte dell'autorità giurisdizionale. In altre parole, si deve ritenere che il potere di elevare il conflitto si sia definitivamente consumato a seguito della decisione del giudice di primo grado di conformarsi alla delibera d'insindacabilità intervenuta nelle more di tale giudizio».

La Camera sottolinea che, anche se non esistono termini di decadenza per il promuovimento del conflitto fra poteri, «è altresì vero che nella raffigurazione della giurisprudenza di questa Corte il potere giurisdizionale si delinea quale potere "diffuso", almeno ai fini del riconoscimento a ciascun giudice della legittimazione attiva e passiva nei giudizi per conflitto d'attribuzioni». Ne consegue che il potere di sollevare il conflitto «si concentra in capo al giudice che abbia subito *ab initio* la (pretesa) lesione e che la sua determinazione di soprassedere comunque all'elevazione del conflitto, incarnando la volontà dell'intero potere di appartenenza, si riverberi con effetto preclusivo in tutti i successivi gradi di giudizio».

A sostegno di tale prospettazione, la Camera precisa che «nel nostro ordinamento costituzionale sussiste un principio che impone di “favorire al massimo”, attraverso la cooperazione tra gli organi interessati al conflitto, la composizione extragiudiziaria delle relative controversie; con la conseguenza che ove la situazione di conflittualità sia “oramai palesata”, sorge la necessità che il contrasto si concluda entro limiti temporali certi». Ne deriva, sempre ad avviso della Camera che, poiché il principio affermato dalla giurisprudenza costituzionale, per cui è inammissibile la riproposizione di un medesimo conflitto già dichiarato inammissibile dalla Corte, è ispirato ad un’esigenza di tempestiva definizione del conflitto tra poteri, anche nel caso di specie «non è [...] pensabile che la facoltà di reazione nei confronti dell’atto parlamentare da parte degli organi giudiziari possa tranquillamente protrarsi per tutti i gradi di giudizio (sino all’ipotesi estrema, ma potenzialmente operativa, della revocazione), mantenendo aperta così per un lungo arco di tempo, pressoché imponderabile, la situazione di incertezza».

Un secondo motivo di inammissibilità o improcedibilità è insito, ad avviso della Camera, nel fatto che la Corte d’appello ricorrente abbia ommesso di chiarire se sia stata o meno sospesa l’efficacia della sentenza di primo grado. Infatti, sempre secondo la Camera, «ove l’efficacia della predetta sentenza fosse tuttora perdurante, in punto di accertamento della esimente di cui all’art. 68, primo comma, Cost., ne risulterebbe preclusa la configurabilità di un interesse attuale e concreto alla elevazione del conflitto».

Sempre con riferimento all’eccepita inammissibilità del conflitto, la Camera richiama, infine, l’entrata in vigore, nelle more del giudizio, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), che dovrebbe ritenersi di immediata applicazione nel caso in esame «in quanto, a parte il suo profilo “più favorevole”, essa costituisce normativa di attuazione di disposizioni di rango costituzionale, introducendo inoltre nuovi fattori di valutazione in ordine alla estensione della garanzia dell’insindacabilità e alla ponderazione del collegamento tra dichiarazioni esterne ed attività parlamentare». Sussiste pertanto, ad avviso della Camera, la necessità che sia consentita al giudice una rivalutazione della perdurante sussistenza dei presupposti per l’elevazione del conflitto, alla luce della nuova normativa.

3.2. — In via subordinata, la Camera rileva l’infondatezza del ricorso nel merito, osservando, in primo luogo, che le dichiarazioni oggetto del giudizio civile non costituiscono, come sostenuto dalla Corte d’appello ricorrente, l’esplicazione di opinioni personali nell’ambito di una vicenda di carattere privato.

Secondo la Camera, «le dichiarazioni di cui si tratta vanno ricondotte, anche per calibrarne correttamente il “tenore”, ad un contesto che — come si ha cura di puntualizzare nella relazione della Giunta per le autorizzazioni — aveva riguardato il Napoli “un *ex* agente del SISDE il cui nome era venuto alla ribalta della cronaca con riferimento alla cosiddetta inchiesta segreta sull’attuale senatore Antonio Di Pietro e al cosiddetto dossier Achille, la cui esistenza sarebbe stata — secondo quanto affermato dall’attore — disconosciuta dal Viminale (e, tra gli altri, dal generale Gaetano Marino, allora direttore del SISDE, accusato dal Napoli di aver mentito su Di Pietro anche al Comitato parlamentare di controllo sui servizi)”. La Camera menziona, a tale proposito, l’interpellanza n. 2/00281 in data 5 novembre 1996, dell’on. Veltri, «dove si fa, appunto, esplicito riferimento al cosiddetto “dossier Achille”» e richiama la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, secondo la quale le dichiarazioni dell’on. Maroni sono correlate «a una vicenda di forte attualità politica che aveva visto coinvolto l’onorevole Maroni nella sua precedente qualità di Ministro dell’interno».

A sostegno della riconducibilità delle affermazioni dell’on. Maroni alla funzione parlamentare, la Camera cita poi i resoconti delle sedute del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato e «i numerosissimi atti ispettivi che hanno investito l’argomento, ma anche le specifiche fattispecie evocate dall’on. Maroni (cfr., tra i tanti, interrogazione, n. 4/08298 del 28 febbraio 1996, presentatore on. Boso; interrogazione n. 4/15890 del 1° luglio 1993, pres. on. Dosi; interpellanza, n. 2/01182, del 3 dicembre 1993, pres. on. Tassi; interpellanza, n. 2/01232 del 13 gennaio 1994, pres. on. Tassi; interrogazione, n. 3/00911 del 3 novembre 1993, pres. sen. Brutti; interrogazione, n. 3/01571 del 2 novembre 1993, pres. on. Crippa)».

Osserva inoltre la Camera che Napoli aveva partecipato ad audizioni di fronte al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, su diversi aspetti dell’attività, dell’organizzazione e della gestione del SISDE, prima sotto la presidenza dell’on. Brutti in data 25 maggio 1995 e poi sotto la Presidenza dell’on. Frattini, in data 21 gennaio 1997, con interventi di chiarimento e informazione di alcuni componenti del Comitato stesso, tra cui alcuni appartenenti allo stesso partito dell’on. Maroni.

Il fatto che quest’ultimo non abbia direttamente partecipato alle attività del Comitato, non essendone componente, non esclude, ad avviso della Camera, la sussistenza di un collegamento tra le dichiarazioni oggetto del giudizio civile e l’attività parlamentare. Infatti, le funzioni parlamentari devono essere considerate unitariamente e non con esclusivo riferimento all’attività di singoli componenti, proprio in base alla «ratio di tutela di cui all’art. 68 primo comma Cost. inteso anche ad assicurare il libero esercizio della complessiva funzione parlamentare».

Da ultimo, la Camera ricorda che la «questione dei dossier riservati e comunque delle deviazioni da una corretta attività informativa è stata al centro delle dichiarazioni rese nelle sedi parlamentari dall'on. Maroni, nella qualità all'epoca rivestita di Ministro dell'interno (*cf.* in particolare l'interpellanza n. 2/00116 del 14 luglio 1994, presentatore on. Dorigo, nella quale si dà atto, appunto, delle notizie fornite al riguardo dal Ministro agli organi parlamentari)».

4. — Con memoria per l'udienza depositata il 22 marzo 2005, la Camera dei deputati ribadisce le argomentazioni già svolte ed osserva che in ogni caso il tenore delle dichiarazioni rese dall'on. Maroni non può valere «quale criterio ai fini della ponderazione in ordine alla sussistenza o meno della garanzia costituzionale», poiché il sindacato sulla lesività delle stesse è rimesso al giudice di merito. Precisa inoltre la Camera che «la parte lessicalmente più aspra delle dichiarazioni in esame risulta inscindibile dalla complessiva argomentazione polemica proposta dal deputato» e che ciò porta ad escludere che si tratti di meri insulti personali.

#### *Considerato in diritto*

1. — La Corte d'appello di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata nella seduta del 29 settembre 1998 (doc. IV-*quater*, n. 36), con la quale l'Assemblea, approvando la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, ha dichiarato che le affermazioni rese dal deputato Roberto Maroni, per le quali Roberto Napoli aveva promosso nei confronti del parlamentare un procedimento civile per il risarcimento dei danni, costituiscono opinioni espresse in qualità di membro del Parlamento e ricadono, pertanto, nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione.

La Corte d'appello premette che nelle dichiarazioni oggetto del giudizio risarcitorio — rese dal deputato al di fuori della sede parlamentare, in interviste rilasciate a diversi quotidiani («Il Messaggero»; «Il Giornale»; «L'Indipendente») e ripetute in interventi effettuati in varie trasmissioni televisive (presso le reti RAI, Mediaset e TMC) — l'on. Maroni, nel commentare una precedente intervista rilasciata da Roberto Napoli (il quale aveva fatto riferimento ad «un incontro dell'ex Ministro dell'interno Maroni presso la sede del SISDE nel Natale 1995 con il capo del SISDE generale Marino in un roof garden costato sette miliardi»), aveva testualmente affermato: *a*) i giudici «avrebbero dovuto fare attenzione alle stupidaggini di questo mediocre cialtrone Napoli»; questo «stava spargendo fesserie, spazzatura, forse per rientrare al SISDE, forse per rastrellare qualche soldo» («Il Messaggero» del 5 gennaio 1996); *b*) «quel Napoli è un cialtrone, racconta frottole»; «state attenti all'attendibilità delle notizie che questo mediocre cialtrone propina su di me e su Di Pietro» («Il Giornale» del 5 gennaio 1996); *c*) «non vedete che ha uno stile inconfondibile? Quello dei Malpica e dei Broccoletti», «il pattume dei vecchi servizi [...] il vero problema non mi pare il cialtrone Napoli» («L'Indipendente» del 14 e 15 gennaio 1996). Ad avviso della Corte d'appello, tali affermazioni non sarebbero in alcun modo collegate allo svolgimento dell'attività parlamentare, non risultando che «della questione il deputato Maroni abbia mai trattato nella sede parlamentare, neanche a livello di mero argomento»; con la conseguenza che la Camera dei deputati, con la citata delibera di insindacabilità, avrebbe mal esercitato il potere a essa conferito dall'art. 68, primo comma, della Costituzione ed avrebbe leso le prerogative costituzionali dell'autorità giudiziaria, previste e garantite dall'art. 102 della Costituzione. Pertanto, il giudice di appello, non condividendo l'orientamento seguito in primo grado dal Tribunale di Roma (che, con l'impugnata sentenza, aveva dichiarato improcedibile la domanda di risarcimento, in forza della richiamata delibera dell'Assemblea), ha proposto il menzionato conflitto di attribuzioni, chiedendo l'annullamento dell'indicata delibera di insindacabilità.

2. — Preliminarmente, devono essere dichiarate infondate le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso, proposte nell'atto di costituzione in giudizio dalla Camera dei deputati.

2.1. — In primo luogo, la Camera osserva che, poiché il giudice di primo grado «si è puntualmente conformato alla delibera camerale di insindacabilità, addivenendo per conseguenza ad una sentenza dichiarativa dell'improcedibilità della domanda risarcitoria avanzata nei confronti del parlamentare», si deve ritenere «che il potere di attivare un conflitto di attribuzione nei confronti della delibera menzionata non sia più esercitabile da parte dell'autorità giurisdizionale», perché «definitivamente consumato a seguito della decisione del giudice di primo grado di conformarsi alla delibera d'insindacabilità intervenuta nelle more di tale giudizio».

L'eccezione deve essere respinta perché muove dall'erroneo presupposto che il potere di sollevare il conflitto da parte del giudice ove non esercitato, si consumi in primo grado. Questo assunto contrasta con il principio secondo cui il giudice d'appello, in forza dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, ha rilevanti poteri di cognizione e di decisione e, quindi, ha il potere di porsi ogni questione non preclusa che ritenga rilevante ai fini del

decidere. Da tale principio e dall'assenza, nella legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), di un termine decadenziale per la proposizione dei conflitti interorganici consegue che anche il giudice d'appello è competente a esprimere in via definitiva la volontà del potere cui appartiene (v., in generale, sulla legittimazione dei singoli organi giurisdizionali a sollevare conflitto, tra le molte, le sentenze n. 129 del 1981 e n. 231 del 1975 e le ordinanze n. 228 e n. 229 del 1975) ed è legittimato a proporre un conflitto non sollevato dal giudice di primo grado.

Né, a sostegno dell'eccezione, la Camera può addurre l'argomento secondo cui nel nostro ordinamento costituzionale sussisterebbe il principio «di “favorire al massimo”, attraverso la cooperazione tra gli organi interessati al conflitto, la composizione extragiudiziaria delle relative controversie; con la conseguenza che ove la situazione di conflittualità sia “oramai palesata”, sorge la necessità che il contrasto si concluda entro limiti temporali certi», così che non sarebbe «pensabile che la facoltà di reazione nei confronti dell'atto parlamentare da parte degli organi giudiziari possa tranquillamente protrarsi per tutti i gradi di giudizio».

È sufficiente al riguardo rilevare, da una parte, che la già evidenziata mancata previsione, nella legge n. 87 del 1953, di un termine di decadenza per la proposizione dinanzi a questa Corte dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato è giustificata dalla natura «precipuamente politico-costituzionale della controversia da risolvere» (così la sentenza n. 116 del 2003) e, dall'altra, che anteriormente all'instaurazione del giudizio dinanzi alla Corte i tempi processuali sono solo quelli scanditi dalle regole proprie del processo nel quale il conflitto insorge.

2.2. — In secondo luogo, la Camera eccepisce che la Corte d'appello ricorrente ha ommesso di chiarire se sia stata sospesa l'efficacia della sentenza di primo grado. Ciò avrebbe rilievo perché, «ove l'efficacia della predetta sentenza fosse tuttora perdurante, in punto di accertamento della esimente di cui all'art. 68, primo comma, Cost., ne risulterebbe preclusa la configurabilità di un interesse attuale e concreto alla elevazione del conflitto».

Anche tale eccezione è infondata, perché l'eventuale efficacia esecutiva interinale della sentenza appellata non incide sul giudizio di impugnazione (v. articoli 282, 283, 337, 351 cod. proc. civ.) e, di conseguenza, non preclude l'esame della controversia da parte del giudice d'appello.

2.3. — La Camera eccepisce, infine, l'immediata applicabilità della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), entrata in vigore in pendenza di giudizio e costituente, secondo la Camera, «normativa di attuazione di disposizioni di rango costituzionale». L'art. 3, comma 1, di tale legge introdurrebbe «nuovi fattori di valutazione in ordine alla estensione della garanzia dell'insindacabilità», con conseguente necessità della restituzione degli atti al giudice ricorrente per una rivalutazione della perdurante sussistenza dei presupposti per l'elevazione del conflitto.

L'eccezione è infondata.

Questa Corte ha già chiarito che la sopravvenienza, nelle more del giudizio, del citato art. 3, comma 1, non comporta la necessità di una rivalutazione da parte del giudice ricorrente della effettiva sussistenza dei presupposti per l'elevazione del conflitto, perché la norma sopravvenuta, nonostante la più ampia formulazione lessicale, non innova rispetto all'art. 68, primo comma, della Costituzione, ma si limita a rendere esplicito il contenuto di tale disposizione (sentenze numeri 120 e 246 del 2004; ordinanza n. 136 del 2005).

3. — Nel merito il ricorso è fondato.

Va qui ribadita la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, per l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento, è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell'esercizio di attività parlamentari (v., *ex plurimis*, sentenze numeri 164 e 28 del 2005, 298 e 120 del 2004, 521 e 79 del 2002, 321 del 2000). Indipendentemente dall'eventuale contenuto diffamatorio di tali dichiarazioni, il compito di questa Corte è limitato alla verifica se esse, ancorché rese al di fuori della sede istituzionale, siano collegate ad attività proprie del parlamentare; costituiscano cioè espressione della sua funzione o ne rappresentino il momento di divulgazione all'esterno (v., *ex plurimis*, sentenza n. 508 del 2002).

Nel caso in esame, neppure nella delibera di insindacabilità e nella proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere è possibile rinvenire un riferimento ad atti tipici del parlamentare. In particolare, la proposta della Giunta, a cui rinvia la delibera di insindacabilità, contiene solo un generico richiamo al collegamento fra le dichiarazioni dell'on. Maroni e una non meglio precisata «vicenda di forte attualità politica» che lo aveva visto coinvolto nella sua precedente qualità di Ministro dell'interno. La difesa della Camera, senza citare né produrre alcun atto dell'on. Maroni, si è limitata a sostenere che le dichiarazioni oggetto del giudizio civile «vanno ricon-



dotte [...] ad un contesto che [...] aveva riguardato il Napoli un *ex* agente del SISDE il cui nome era venuto alla ribalta della cronaca con riferimento alla cosiddetta inchiesta segreta sull'attuale senatore Antonio Di Pietro e al cosiddetto dossier Achille».

In proposito, la Camera ha menzionato e prodotto solo i seguenti documenti: *a*) l'interpellanza n. 2/00281 in data 5 novembre 1996, presentatore on. Veltri; *b*) i resoconti del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato del 25 maggio 1995, del 15 gennaio 1997, del 21 gennaio 1997; *c*) l'interrogazione n. 4/08298 del 28 febbraio 1996, presentatore sen. Boso; *d*) l'interrogazione n. 4/15890 del 1° luglio 1993, presentatore on. Dosi; *e*) l'interpellanza n. 2/01182 del 3 dicembre 1993, presentatore on. Tassi; *f*) l'interpellanza n. 2/01232 del 13 gennaio 1994, presentatore on. Tassi; *g*) l'interrogazione n. 3/00911 del 3 novembre 1993, presentatore sen. Brutti; *h*) l'interrogazione n. 3/01571 del 2 novembre 1993, presentatore on. Crippa; *i*) l'interpellanza n. 2/2000116 del 14 luglio 1994, presentatore on. Dorigo.

Tuttavia, di tali atti, due non sono ascrivibili alla Camera dei deputati (doc. *c*, *g*); gli altri non hanno alcuna connessione con le dichiarazioni oggetto del giudizio civile, in quanto: non sono atti imputabili o indirizzati all'on. Maroni, neanche nella sua funzione di Ministro dell'interno; non contengono qualsivoglia apprezzamento critico a proposito del Napoli. Alcuni di essi (doc. *a*, *d*, *e*, *f*, *h*, *i*), tutt'al più, fanno generico riferimento al SISDE o a supposti illeciti commessi da suoi funzionari, fra i quali il Napoli non è menzionato.

Dai resoconti *sub b*), risulta poi che il Napoli aveva partecipato ad audizioni di fronte al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, su diversi aspetti dell'attività, dell'organizzazione e della gestione del SISDE e che, nel corso delle audizioni, c'erano stati interventi di componenti del Comitato stesso, tra cui alcuni appartenenti allo stesso partito dell'on. Maroni. Ad avviso della Camera, il fatto che l'on. Maroni non abbia direttamente partecipato alle attività del Comitato non escluderebbe la sussistenza di un collegamento tra le dichiarazioni oggetto del giudizio civile e l'attività parlamentare, perché le funzioni parlamentari dovrebbero essere considerate unitariamente e non con esclusivo riferimento all'attività di singoli componenti. La difesa della Camera prospetta cioè, in sostanza, la questione se un deputato possa giovare, ai fini della insindacabilità di sue dichiarazioni, dell'attività posta in essere da altri parlamentari. In ogni caso, la questione è del tutto irrilevante in questa sede, giacché i resoconti relativi a tali audizioni non riportano il contenuto degli interventi dei componenti del Comitato e, di conseguenza, non consentono di accertare se siano state rese dichiarazioni corrispondenti a quelle oggetto del giudizio risarcitorio (v. sentenze nn. 193 e 28 del 2005). Detti atti non sono pertanto idonei a giustificare l'insindacabilità.

4. — Deve quindi concludersi che la Camera dei deputati, nel deliberare l'insindacabilità delle dichiarazioni di cui si tratta, ha violato l'art. 68, primo comma, della Costituzione e ha leso in tal modo le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente.

La delibera di insindacabilità deve essere, pertanto, annullata.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso il procedimento civile promosso da Roberto Napoli nei confronti del deputato Roberto Maroni, di cui al ricorso in epigrafe, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;*

*Annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 settembre 1998 (doc. IV-quater, n. 36).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2005.

*Il Presidente:* CAPOTOSTI

*Il redattore:* GALLO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2005.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 236

Ordinanza 8 - 16 giugno 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Nuove contestazioni - Modifica dell'imputazione - Facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in udienza, quando la novità della contestazione deriva da una sopravvenuta modifica normativa - Mancata previsione - Asserita violazione del diritto di difesa e del principio di ragionevolezza - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

- Cod. proc. pen., art. 516.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

**Processo penale - Nuove contestazioni - Modifica dell'imputazione - Facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in udienza, quando la nuova contestazione concerne un fatto già risultante dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale - Mancata previsione - Asserita violazione del diritto di difesa e del principio di ragionevolezza - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

- Cod. proc. pen., art. 516.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

**Processo penale - Dibattimento - Modifica dell'imputazione o della contestazione di un reato concorrente in relazione a fatti già risultanti dagli atti di indagine - Trasmissione degli atti al pubblico ministero quando il reato è attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica - Mancata previsione - Asserita violazione del diritto di difesa e del principio di ragionevolezza - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Cod. proc. pen., art. 521-*bis*, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Piero Alberto CAPOTOSTI;

*Giudici:* Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 516 e 521-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Monza con ordinanza del 10 ottobre 2002, dal Tribunale di Salerno con ordinanza del 27 febbraio 2004 e dal Tribunale di Pistoia con ordinanza del 19 dicembre 2003, rispettivamente iscritte al n. 881 del registro ordinanze 2003 e ai numeri 582 e 444 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2003, n. 26, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2004 e nella edizione straordinaria del 3 giugno 2004.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nelle camere di consiglio del 6 e del 20 aprile 2005 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Monza (r.o. n. 881 del 2003) ha sollevato su eccezione della difesa degli imputati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dall'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui «non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibatti-

mento la definizione del procedimento ai sensi degli artt. 438 e seguenti cod. proc. pen. relativamente al fatto diverso contestato in udienza, quando la novità della contestazione discende da modifica legislativa che innova la struttura della fattispecie astratta originariamente contestata, sulla cui base il pubblico ministero abbia proceduto a nuova contestazione in udienza»;

che il Tribunale premette che nel corso del dibattimento per il reato di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 223, secondo comma, della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) l'originaria imputazione era stata modificata in conseguenza dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha sostituito il secondo comma, numero 1, del medesimo articolo;

che gli imputati avevano formulato richiesta di giudizio abbreviato, sostenendo che l'eventuale rigetto di tale istanza, benché conforme all'attuale disposto dell'art. 516 cod. proc. pen., si sarebbe posto in contrasto con l'art. 24 Cost.;

che il rimettente richiama la sentenza n. 265 del 1994, con la quale questa Corte ha affermato che «qualora non possa rimproverarsi alcuna inerzia all'imputato, ossia nessuna addebitabilità al medesimo delle conseguenze della mancata instaurazione dei riti alternativi al dibattimento, sarebbe molto difficile negare che la impossibilità di ottenere i relativi benefici concretizzi un'ingiustificata compressione del diritto di difesa», e rileva che la Corte, con la citata decisione, ha introdotto una «sostanziale rimessione in termini» per consentire l'accesso ai riti alternativi, in quanto «la libera determinazione dell'imputato verso tali riti» era stata «sviata da aspetti di anomalia caratterizzanti la condotta processuale del pubblico ministero», quali l'incompletezza dell'imputazione a fronte di elementi già emergenti dagli atti di indagine preliminare;

che il Tribunale soggiunge che nel caso in esame la norma censurata, pur risultando l'originaria imputazione correttamente formulata in base alla fattispecie incriminatrice all'epoca vigente, si pone comunque in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto priva irragionevolmente l'imputato della possibilità di accedere al giudizio abbreviato a fronte della contestazione «di un fatto radicalmente diverso da quello originariamente descritto nel capo d'imputazione», non prevedibile nell'udienza preliminare;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata in quanto, contrariamente alla situazione presa in considerazione dalla Corte con la sentenza n. 265 del 1994, nel caso di specie la modifica dell'imputazione trae origine da una sopravvenuta modifica legislativa e cioè da un «accadimento esterno al processo ed estraneo al comportamento delle parti»;

che ad avviso dell'Avvocatura in tali casi l'ordinamento dispone, sul piano del diritto sostanziale, di specifiche regole per la successione delle leggi penali, «mentre sul piano processuale non sembra irragionevole che venga lasciato un margine di scelta in ordine alla creazione di una eventuale specifica disciplina transitoria»;

che il Tribunale di Salerno (r.o. n. 582 del 2004) ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 516 cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la definizione del procedimento ai sensi degli artt. 438 e seguenti cod. proc. pen. relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale»;

che il rimettente premette che in dibattimento, dopo la richiesta delle prove, il pubblico ministero aveva modificato il capo di imputazione, contestando all'imputato, «sulla base di emergenze processuali che erano già in suo possesso all'atto dell'esercizio dell'azione penale», che l'autovettura oggetto del reato di ricettazione proveniva non già dal reato di furto, come risultava nell'originaria contestazione, bensì dal reato di rapina;

che il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, aveva chiesto che il procedimento a carico del suo assistito fosse definito con il giudizio abbreviato;

che in base all'attuale disciplina normativa la richiesta dovrebbe essere dichiarata inammissibile perché formulata dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, oltre il limite temporale fissato dall'art. 555, comma 2, cod. proc. pen.;

che ciò premesso, il giudice *a quo* ritiene che l'art. 516 cod. proc. pen. viola gli artt. 3 e 24 Cost., traducendosi in una lesione del diritto di difesa, particolarmente evidente nel caso in cui — come nella specie — il pubblico ministero abbia operato la modifica dell'originaria contestazione sulla base di elementi che erano già in suo possesso nella fase delle indagini;

che, infatti, in tale ipotesi non potrebbe neppure sostenersi che l'imputato, optando per il rito ordinario, abbia implicitamente accettato il rischio di una modifica dell'imputazione a seguito dell'emergere di nuovi elementi nel corso dell'istruttoria dibattimentale;

che il giudice *a quo* non ignora che questa Corte, nel dichiarare con la sentenza n. 265 del 1994 l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva la facoltà dell'imputato di chiedere l'applicazione della pena in relazione al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, ha ritenuto inammissibile analoga questione relativa alla richiesta di giudizio abbreviato, ma rileva che le considerazioni allora svolte circa l'inconciliabilità tra rito ordinario e giudizio abbreviato debbano ritenersi superate, in quanto da un lato l'ordinamento ormai conosce casi in cui lo stesso giudice del dibattimento è abilitato a celebrare il giudizio abbreviato, dall'altro il principio della ragionevole durata del processo, enunciato dall'art. 111, secondo comma, Cost., sembra precludere la via della regressione del procedimento, che pure era stata adombrata dalla Corte quale possibile alternativa alla trasformazione del rito;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, sulla base delle argomentazioni già svolte nell'atto di intervento depositato con riferimento ad analoga questione sollevata dal Tribunale di Monza con ordinanza iscritta al n. 881 del registro ordinanze del 2003;

che il Tribunale di Pistoia in composizione collegiale ha sollevato (r.o. n. 444 del 2004), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 521-*bis*, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la trasmissione degli atti al pubblico ministero in tutte le ipotesi in cui, a seguito della contestazione del fatto diverso e di un reato concorrente in relazione a fatti che già risultavano dagli atti di indagine, il reato è attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica;

che lo stesso rimettente aveva già sollevato nell'ambito del medesimo procedimento identica questione di legittimità costituzionale, dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 129 del 2003 in quanto ipotetica, non avendo l'imputato formulato alcuna richiesta di giudizio abbreviato;

che nel riproporre la questione il rimettente precisa che il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha chiesto l'ammissione al giudizio abbreviato in relazione alla nuova imputazione, eccependo, ove la richiesta fosse stata dichiarata inammissibile, l'illegittimità costituzionale dell'art. 521-*bis* cod. proc. pen.;

che il rimettente premette in fatto che in esito all'udienza preliminare era stato disposto il giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica in ordine al reato di bancarotta semplice (art. 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) e che nel corso del dibattimento il pubblico ministero aveva modificato l'imputazione in quella di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, primo comma, n. 2) e aveva contestato, a titolo di reato concorrente, la bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216, primo comma, n. 1), in relazione ad un fatto — distrazione di somme di denaro — già risultante dagli atti di indagine;

che, a norma dell'art. 33-*septies* cod. proc. pen., era stata disposta la trasmissione degli atti al tribunale in composizione collegiale, e cioè all'attuale rimettente, che, invece, individuava nell'art. 521-*bis* cod. proc. pen. la disposizione applicabile nel caso di specie, concernente la modifica della composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni e non già a seguito di una originaria, erronea individuazione del giudice;

che ad avviso del giudice *a quo* tale disposizione, limitando i casi di trasmissione degli atti al pubblico ministero ai soli giudizi con citazione diretta, sacrifica la possibilità dell'imputato di accedere ai riti alternativi e, segnatamente, al giudizio abbreviato «nella sede appropriata (udienza preliminare) e in relazione a tutte le imputazioni, quella modificata e quella suppletiva»;

che, al riguardo, il giudice *a quo* richiama la sentenza n. 265 del 1994, con la quale la Corte ha dichiarato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., l'illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di chiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale;

che il rimettente dà inoltre atto che con la stessa sentenza la Corte ha dichiarato inammissibile questione analoga concernente il giudizio abbreviato, in base al rilievo che tale rito è inconciliabile con la struttura del dibattimento e comunque che la trasformazione del rito non sarebbe scelta costituzionalmente obbligata;

che, ad avviso del giudice *a quo*, alla luce del mutato quadro normativo «tale decisione e la relativa motivazione può essere ora riesaminata», sicché in tutti i casi in cui le nuove contestazioni trovino fondamento in elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari la restituzione degli atti al pubblico ministero consentirebbe all'imputato di presentare richiesta di giudizio abbreviato nell'udienza preliminare.

Considerato che in tutte le ordinanze viene censurata la disciplina che, nell'ipotesi di modifica dell'imputazione per diversità del fatto o di contestazione di un reato concorrente, preclude all'imputato di accedere al rito abbreviato in relazione alla nuova imputazione;

che, stante la sostanziale affinità delle questioni, va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che, in particolare, il Tribunale di Monza (r.o. n. 881 del 2003) e il Tribunale di Salerno (r.o. n. 582 del 2004) hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 516 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la definizione del procedimento con il rito abbreviato «quando la novità della contestazione discende da modifica legislativa che innova la struttura della fattispecie astratta originariamente contestata» (r.o. n. 881 del 2003) ovvero «quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale» (r.o. n. 582 del 2004);

che nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Monza la modifica dell'imputazione era stata determinata dalla nuova formulazione del reato di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 223, secondo comma, numero 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per effetto del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61;

che il rimettente, pur rilevando che la modifica normativa «innova la struttura della fattispecie astratta originariamente contestata», omette di fornire qualsiasi indicazione circa la condotta e gli altri elementi costitutivi della fattispecie sottoposta al suo esame, nonché di precisare se, in relazione al fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, interessante tale fattispecie, i fatti già contestati prima dell'entrata in vigore della riforma legislativa potevano o meno integrare la «nuova» fattispecie criminosa;

che l'ordinanza di rimessione non contiene infatti alcuna motivazione sulle ragioni per cui, nel caso di *ius superveniens* in esame, avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 516 cod. proc. pen.;

che pertanto la questione si palesa manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza;

che, quanto alla questione sollevata dal Tribunale di Salerno, il rimettente — premesso che il pubblico ministero aveva contestato in dibattimento che l'autovettura oggetto del reato di ricettazione proveniva non da furto, bensì da rapina — ritiene che tale modifica dell'imputazione integri gli estremi di una nuova contestazione ai sensi dell'art. 516, comma 1, cod. proc. pen., tale da giustificare la richiesta dell'imputato di essere ammesso al rito abbreviato;

che il giudice *a quo* trascura di considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della responsabilità per il delitto di ricettazione non è necessario individuare l'esatta tipologia del delitto presupposto;

che nel caso in esame si deve quindi escludere di essere in presenza della contestazione di un fatto diverso ai fini e per gli effetti dell'art. 516 cod. proc. pen.;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;

che il Tribunale di Pistoia (r.o. n. 444 del 2004) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 521-*bis*, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la trasmissione degli atti al pubblico ministero quando, a seguito della contestazione di un fatto diverso o di un reato concorrente in relazione a fatti che già risultavano dagli atti di indagine, il reato è attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica;

che il rimettente precisa che in esito all'udienza preliminare era stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato davanti al tribunale in composizione monocratica per il reato di bancarotta semplice e che nel corso del dibattimento il pubblico ministero aveva modificato l'imputazione in quella di bancarotta fraudolenta documentale e aveva contestato, a titolo di reato concorrente, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione ad un fatto — distrazione di somme di denaro — che già risultava dagli atti delle indagini preliminari;

che il giudice *a quo* vorrebbe estendere il meccanismo dell'art. 521-*bis* cod. proc. pen. — che prevede la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le sole ipotesi in cui a seguito delle nuove contestazioni il reato risulta tra quelli per cui si procede con udienza preliminare e questa non si è tenuta — a tutti i casi in cui per

effetto della modifica dell'imputazione il reato è attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, al fine di consentire all'imputato di accedere nell'udienza preliminare al giudizio abbreviato in relazione alla nuova imputazione;

che nell'esaminare una questione di legittimità costituzionale dell'art. 521-bis cod. proc. pen. questa Corte ha avuto occasione di affermare che la soluzione, allora prospettata dal rimettente, di far regredire il procedimento per consentire all'imputato di presentare richiesta di applicazione della pena nell'udienza preliminare è «eccentrica e incongrua rispetto all'attuale sistema», in cui «la ripartizione della competenza a celebrare i riti alternativi tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento risponde essenzialmente [...] a ragioni di speditezza processuale»; ragioni oggi assistite «dal principio costituzionale della ragionevole durata del processo» (ordinanza n. 486 del 2002);

che in tale ordinanza la Corte ha altresì affermato che non possono ritenersi «superate la *ratio* e la portata» delle sentenze n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995, che avevano individuato nella restituzione nel termine per la richiesta di patteggiamento l'istituto più idoneo a eliminare la violazione del diritto di difesa dell'imputato;

che nella sentenza n. 265 del 1994 la Corte ha anche dichiarato inammissibile una questione volta a consentire all'imputato l'accesso al giudizio abbreviato in dibattimento in caso di modifica dell'imputazione, sul presupposto che, trattandosi di una «procedura inconciliabile con quella dibattimentale», la trasformazione del rito non poteva ritenersi «scelta costituzionalmente obbligata, allo stato dell'ordinamento processuale»;

che, a prescindere dall'attualità di tale soluzione alla luce delle profonde modifiche normative e di alcune recenti decisioni di questa Corte in tema di giudizio abbreviato (v. sentenze n. 169 del 2003 e n. 54 del 2002), è certo che la richiesta dell'attuale rimettente di trasmissione degli atti al pubblico ministero è comunque incongrua rispetto ad un sistema ora complessivamente improntato, per esigenze di speditezza e di economia, all'opposto principio di non regressione del procedimento;

che anche la questione sollevata dal Tribunale di Pistoia deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Monza e dal Tribunale di Salerno con le ordinanze in epigrafe;*

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 521-bis, comma 1, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Pistoia con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2005.

*Il Presidente:* CAPOTOSTI

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2005.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 237

Ordinanza 8 - 16 giugno 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Procedimento civile - Ordinanza ingiuntiva anticipatoria in corso di causa (art. 186-ter cod. proc. civ.) - Concedibilità anche per i crediti vantati dai professionisti ex art. 633, primo comma, n. 2, cod. proc. civ. - Mancata previsione - Asserita irrazionalità e lesione del principio di uguaglianza - Preteso contrasto con la ragionevole durata del processo - Incidenza sull'utilità sociale dell'attività dei professionisti difensori e sulla remunerazione ad essi proporzionalmente dovuta nonché ingiustificata disparità di trattamento tra professionisti e imprenditori commerciali - Non corretta individuazione della norma applicabile nel giudizio a quo nonché carenza di motivazione in ordine all'impossibilità di emettere l'invocata ordinanza ingiuntiva - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Cod. proc. civ., art. 186-ter, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 36, primo comma, 41, secondo comma, e 111, secondo comma.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Piero Alberto CAPOTOSTI;

*Giudici:* Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186-ter, primo comma, del codice di procedura civile promosso con ordinanza del 21 maggio 2004 dal giudice di pace del Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Alberto Taddei e la Graphic Center di Fratoni Edoardo & C. s.a.s., iscritta al n. 844 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2005 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che il giudice di pace di Firenze, con ordinanza emessa il 21 maggio 2004, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 36, primo comma, 41, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-ter, primo comma, del codice di procedura civile, «nella parte in cui non prevede la concedibilità dell'ordinanza ingiuntiva anticipatoria in corso di causa anche per i crediti vantati dai professionisti ex art. 633, primo comma, numero 2, cod. proc. civ.»;

che l'ordinanza è stata resa nel corso di un processo civile, avente ad oggetto crediti riguardanti onorari per prestazioni professionali giudiziali effettuate da un avvocato nei confronti di una cliente, nel quale l'attore ha chiesto la pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 186-ter cod. proc. civ.;

che il rimettente — dando atto che questa Corte, con ordinanza n. 545 del 2000, ha già dichiarato manifestamente infondata analoga questione di legittimità costituzionale della stessa norma — osserva che tuttavia, diversamente da allora, nella presente fattispecie «il professionista creditore ha richiesto l'emissione di detta ordinanza anticipatoria non già sulla base della mera produzione di parcelle corredate dal parere del proprio ordine professionale, bensì sulla base di una articolata documentazione comprovante l'attività effettivamente svolta in favore del cliente debitore», la quale, ai fini della valutazione spettante al giudice della cognizione piena «appare senz'altro idonea ad assumere una valenza probatoria più consistente rispetto a quella di cui all'art. 636 cod. proc. civ., in termini di presumibile resistenza alle contestazioni di controparte [...], nell'ottica della decisione definitiva»;

che, secondo il rimettente, in questa situazione istruttoria i dubbi di irrazionalità e lesività del principio di uguaglianza da parte della norma impugnata non possono dirsi superati dai rilievi espressi dalla Corte nella richiamata ordinanza;

che, inoltre, la norma si porrebbe in contrasto anche con gli artt. 111, secondo comma, 41, secondo comma, e 36, primo comma, Cost., giacché l'esclusione del provvedimento anticipatorio prevista dalla norma impugnata costringe il professionista-creditore, munito nel giudizio ordinario di cognizione della documentazione relativa all'attività svolta in favore del cliente-debitore, a dare impulso, ciò nonostante, a tutti i necessari atti processuali istruttori, a precisare le conclusioni e ad attendere la pronuncia della sentenza finale di merito; così determinando irragionevolmente: *a)* una durata del processo ben superiore a quella strettamente necessaria, con ingiustificato inflazionamento del carico giudiziario dell'ufficio interessato; *b)* la superfluità dell'attività economico-professionale nel giudizio ordinario del professionista-creditore e del collega-difensore in contrasto con l'utilità sociale, ovvero, al contrario, il rischio per entrambi di non essere remunerati in proporzione alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto;

che, infine, tali dubbi di costituzionalità non verrebbero meno perché il professionista-creditore può richiedere l'emissione, in luogo del provvedimento di cui alla norma in esame, dell'ordinanza anticipatoria di condanna *ex art. 186-quater* cod. proc. civ., in quanto comunque — «tenuto conto del contenuto sostanzialmente «imprenditoriale» dell'attività esercitata dai professionisti» — permarrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra costoro, che possono scegliere fra tre opzioni (procedimento monitorio ante causam, giudizio ordinario di cognizione con istanza *ex art. 186-quater* cod. proc. civ. e giudizio ordinario di cognizione con sentenza finale di merito) e tutte le altre categorie di imprenditori commerciali, che possono avvalersi anche dell'istanza *ex art. 186-ter* cod. proc. civ.;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che il rimettente — pur consapevole che questa Corte, con ordinanza n. 545 del 2000, ha dichiarato manifestamente infondata analoga questione di legittimità costituzionale della norma impugnata — specifica, tuttavia, che la fattispecie allora considerata si differenzia da quella del giudizio *a quo*, nella quale il professionista creditore ha chiesto l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, «non già sulla base della mera produzione di parcelle corredate dal parere del proprio ordine professionale», bensì di una «articolata documentazione comprovante l'attività effettivamente svolta in favore del cliente debitore», che (a giudizio del rimettente), ai fini della valutazione spettante al giudice della cognizione piena, «appare senz'altro idonea ad assumere una valenza probatoria più consistente rispetto a quella di cui all'art. 636 cod. proc. civ., in termini di presumibile resistenza alle contestazioni di controparte (nella specie, tra l'altro, mancanti, essendo la controparte contumace), nell'ottica della decisione definitiva»;

che tale premessa in fatto rende manifesto l'errore prospettico da cui muove il giudice di pace di Firenze, il quale — pur trovandosi a decidere su un'istanza che egli stesso esclude esser stata proposta sulla base delle specifiche condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 633, primo comma, numero 2, e 636 cod. proc. civ. — censura tuttavia l'art. 186-ter, primo comma, cod. proc. civ. proprio «nella parte in cui non prevede la concedibilità dell'ordinanza ingiuntiva anticipatoria in corso di causa anche per i crediti vantati dai professionisti *ex art. 633*, primo comma, numero 2, cod. proc. civ.»;

che, così facendo, il rimettente correla gli asseriti dubbi di costituzionalità esclusivamente alla natura del credito vantato dal professionista, senza avvedersi che, nella specie, il problema ruota semmai intorno all'idoneità della documentazione prodotta ad assumere il valore di «prova scritta», che consente l'adozione del provvedimento anticipatorio;

che, peraltro, alla non corretta individuazione della norma concretamente applicabile nel giudizio *a quo*, si aggiunge la carenza di adeguata motivazione in ordine all'impossibilità di emettere l'invocata ordinanza ingiuntiva in corso di causa sulla scorta della specifica documentazione prodotta;

che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-ter, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 36, primo comma, 41, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Firenze, con ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2005.

*Il Presidente:* CAPOTOSTI

*Il redattore:* BILE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2005.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

05C0686

N. 238

*Ordinanza 8 - 16 giugno 2005*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio in caso di superamento dei limiti massimi di velocità - Rilevamento mediante strumenti automatici (autovelox) - Prevista non necessità della contestazione immediata dell'infrazione - Competenza del giudice di pace - Limitazione alla valutazione della legittimità del verbale di contravvenzione - Mancata previsione della estensione della competenza alla valutazione della legittimità delle sanzioni accessorie e della decurtazione dei punti dalla patente - Asserita violazione del principio di uguaglianza, del diritto di azione e del principio di tutela giurisdizionale - Iniziativa del rimettente indirizzata, tra le altre, avverso una norma (art. 126-bis del codice della strada) fatta oggetto, *medio tempore*, di parziale declaratoria di illegittimità costituzionale - Restituzione degli atti al giudice a quo alla stregua di tale sopravvenuta decisione.**

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126-bis, disposizione aggiunta dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 e degli artt. 201, comma 1-bis, lettera e), e 204-bis, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, introdotti, rispettivamente, dai commi 1 e 1-septies dell'art. 4 del già menzionato d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Piero Alberto CAPOTOSTI;

*Giudici:* Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), disposizione aggiunta dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151

(Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 e degli artt. 201, comma 1-*bis*, lettera *e*), e 204-*bis*, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, introdotti, rispettivamente, dai commi 1 e 1-*septies* dell'art. 4 del già menzionato decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza del 1° maggio 2004 del giudice di pace di Ficarolo nel procedimento civile vertente tra Beduschi Alberto e il Sindaco del comune di Castelmassa, iscritta al n. 706 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2004.

Udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2005 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il giudice di pace di Ficarolo ha sollevato (o meglio, «ribadito»), giacché il rimettente informa questa Corte di aver già assunto analoga iniziativa — sempre ai sensi degli artt. 3 e 24 Cost. — con l'ordinanza r.o. n. 465 del 2004) questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), norma introdotta dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214;

che il medesimo rimettente, inoltre, ha sollevato questione di legittimità costituzionale — per contrasto con l'art. 24 Cost. — «dell'art. 201-*bis*, lettera *e*)» (*recte*: art. 201, comma 1-*bis*, lettera *e*) del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del già menzionato d.l. n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003;

che il predetto giudice *a quo* — deducendo la violazione degli artt. 24 e 113 Cost. — censura, infine, anche l'art. 204-*bis*, comma 8, del summenzionato d.lgs. n. 285 del 1992, introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del d.l. n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003;

che il rimettente — nel premettere di essere chiamato a giudicare del ricorso proposto per l'annullamento di verbale relativo ad infrazione stradale «rilevata da un'apparecchiatura «Velomatic 512»», (infrazione non oggetto di contestazione immediata da parte degli agenti accertatori) — preliminarmente evidenzia di aver già sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis* del codice della strada, così «ribadendo» la censura formulata avverso tale disposizione;

che il giudice *a quo*, inoltre, evidenzia che a norma dell'art. 201, comma 1-*bis*, lettera *e*), del codice della strada la contestazione immediata dell'infrazione stradale deve ritenersi non necessaria, «allorché gli agenti accertatori facciano uso di uno strumento di rilevazione della velocità del tipo usato nel caso in esame»;

che siffatta previsione normativa, però, contravverrebbe — a suo dire — al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la contestazione immediata, «prima ancora che necessaria», si porrebbe addirittura come «doverosa», atteso che «l'omessa contestazione è causa di soppressione di un diritto a rilasciare dichiarazioni difensive da far inserire nel verbale» con il quale è stata accertata l'avvenuta infrazione;

che la menomazione di tale diritto sarebbe, inoltre, vieppiù pregiudizievole dopo l'entrata in vigore della c.d. «patente a punti», giacché la contestazione immediata costituirebbe «l'unico modo per accertare chi sia l'effettivo autore dell'illecito e per procedere conseguentemente alla detrazione di punti dalla (...) patente di guida», nonché all'applicazione, come nel caso di specie, delle «altre sanzioni accessorie, quali la sospensione della patente»;

che secondo il rimettente, pertanto, il sistema derivante dai «due citati articoli» del codice della strada — 126-*bis* e 201, comma 1-*bis*, lettera *e*) — sarebbe «tale che, in pratica, il diritto garantito dall'art. 24» Cost. «risulta irrimediabilmente compromesso»;

che a suo avviso, quindi, entrambe le norme in questione violerebbero «l'art. 24 Cost. per i motivi, diversi, suesposti»;

che secondo il rimettente, inoltre, «qualora la causa possa essere decisa confermando la legittimità del verbale di contravvenzione opposto, nessuna decisione potrebbe essere presa circa la sanzione accessoria della sottrazione dei punti dalla patente di guida», e ciò giusto il disposto dell'art. 204-*bis*, comma 8, del codice della strada;

che, tuttavia, tale disposizione — poiché, nell'ipotesi di reiezione del ricorso giurisdizionale proposto contro il verbale di contestazione dell'infrazione stradale, «non indica quale altro giudice possa decidere sulla legittimità delle sanzioni accessorie o sulla decurtazione della patente di guida» — parrebbe violare l'art. 24 e «soprattutto» l'art. 113 Cost., di fatto escludendo il ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento della pubblica amministrazione;

che integrando, difatti, la decurtazione del punteggio dalla patente «una sanzione afflittiva di carattere personale», la mancata possibilità di impugnarla avrebbe come conseguenza che «non sarebbe assicurata al cittadino la tutela giurisdizionale di cui all'art. 113» Cost.;

che su tali basi, quindi, il rimettente — oltre a ribadire «la già sollevata» questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis* del codice della strada, per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost. — ha sollevato le ulteriori questioni di legittimità costituzionale sopra meglio illustrate;

che il giudice *a quo* ha, quindi, chiesto la declaratoria di illegittimità anche dell'art. 201, comma 1-*bis*, lettera *e*), del codice della strada, «nella parte in cui prevede che la contestazione immediata non sia necessaria qualora l'accertamento della violazione avvenga per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità», nonché dell'art. 204-*bis*, comma 8, del medesimo codice, «nella parte in cui prevede che, in caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non possa escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente, senza peraltro indicare quale altra autorità giudiziaria sia competente».

Considerato che il giudice di pace di Ficarolo ha sollevato questione di legittimità costituzionale — adducendo la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. — dell'art. 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1<sup>o</sup> agosto 2003, n. 214;

che il medesimo rimettente ha impugnato altresì — deducendo, nel primo caso, la violazione del solo art. 24 Cost., nonché, nel secondo, anche dell'art. 113 Cost. — l'art. «201-*bis*, lettera *e*)» (*recte*: art. 201, comma 1-*bis*, lettera *e*) e l'art. 204-*bis*, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992 (disposizione introdotte, rispettivamente, dai commi 1 e 1-*septies* dell'art. 4 del più volte citato d.l. n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003);

che, peraltro, l'iniziativa del rimettente si indirizza, tra le altre, avverso una norma (il predetto art. 126-*bis* del codice della strada) fatta oggetto, medio tempore, di parziale declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 27 del 2005);

che in relazione a tale articolo di legge, difatti, deve darsi atto come questa Corte abbia già affermato che esso «dà vita ad una sanzione assolutamente *sui generis*», giacché quest'ultima, «pur essendo di natura personale» non appare riconducibile «ad un contegno direttamente posto in essere dal proprietario del veicolo e consistente nella trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale»;

che su tali basi questa Corte ha, quindi, concluso per la declaratoria d'incostituzionalità della norma suddetta, giacché «proprio la peculiare natura della sanzione prevista dall'art. 126-*bis*» (e segnatamente la sua incidenza sulla «legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni veicolo»), «fa emergere l'irragionevolezza della scelta legislativa di porre la stessa a carico del proprietario del veicolo che non sia anche il responsabile dell'infrazione stradale» (sentenza n. 27 del 2005);

che, dunque, alla stregua di tale sopravvenuta decisione vanno restituiti gli atti al giudice di pace di Ficarolo, anche in ragione dello stretto collegamento che il medesimo pare ravvisare tra l'art. 126-*bis* e almeno una delle due altre disposizioni impuginate, e segnatamente l'art. 201, comma 1-*bis*, lettera *e*), del medesimo codice della strada, se è vero che — secondo la prospettazione del rimettente — è il complessivo sistema derivante dai «due citati articoli» a rivelarsi «tale che, in pratica, il diritto garantito dall'art. 24» della Costituzione «risulta irrimediabilmente compromesso».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al giudice di pace di Ficarolo.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2005.

*Il Presidente:* CAPOTOSTI

*Il redattore:* QUARANTA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2005.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 239

Ordinanza 8 - 16 giugno 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Irrogazione nei confronti dello stesso proprietario di una sanzione pecuniaria per l'omissione - Obbligo del legale rappresentante della persona giuridica proprietaria del veicolo di comunicare i dati del conducente trasgressore non identificato, pena l'irrogazione di sanzione pecuniaria a carico dell'ente - Asserita violazione del principio di eguaglianza, del principio della responsabilità personale, del diritto alla riservatezza e del diritto di difesa - Sopravvenuta decisione di incostituzionalità su questioni analoghe - Restituzione degli atti ai giudici *a quibus*.**

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 art. 126-*bis*, comma 2, disposizione aggiunta dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del d.l. 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 27.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Piero Alberto CAPOTOSTI;

*Giudici:* Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), disposizione aggiunta dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, promossi con ordinanze del 12 maggio 2004 dal giudice di pace di Asola, del 9 luglio 2004 dal giudice di pace di S. Giovanni in Persiceto, del 2 luglio 2004 dal giudice di pace di Arcidosso e del 13 settembre 2004 dal giudice di pace di Livorno, rispettivamente iscritte ai nn. 843, 927, 962 e 1003 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 44, 47 e 48, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2004 e n. 1, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2005.

Udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2005 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che i Giudici di pace di Asola (r.o. n. 843 del 2004), San Giovanni in Persiceto (r.o. n. 927 del 2004), Arcidosso (r.o. n. 962 del 2004) e Livorno (r.o. n. 1003 del 2004), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale — adducendo, nel complesso, la violazione degli artt. 2, 3, 24 e 27 Cost. — dell'art. 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), norma introdotta dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214;

che, in particolare, il rimettente di Asola (r.o. n. 843 del 2004) — nel premettere di essere stato adito da una società a responsabilità limitata per l'annullamento di un verbale di contestazione di infrazione stradale — deduce che il predetto art. 126-*bis*, comma 2, del codice della strada contrasterebbe con l'art. 3 Cost.;

che, a suo avviso, l'impugnata disposizione — che pone a carico del proprietario del veicolo a mezzo del quale sia stata commessa la violazione di determinate norme del codice della strada (meglio identificate nella tabella allegata al predetto art. 126-*bis*) l'obbligo di comunicare, qualora l'autore dell'illecito amministrativo non risulti essere stato identificato al momento della rilevata infrazione, i dati personali e della patente di costui — determinerebbe «una palese disparità di trattamento tra i cittadini», e ciò «sotto un duplice profilo»;

che essa, in primo luogo, nel ricollegare all'omessa comunicazione dei dati suddetti l'applicazione, a carico del proprietario del veicolo, della misura della decurtazione dei punti dalla patente, realizzerebbe «una disparità di trattamento tra i soggetti proprietari del veicolo», a seconda che gli stessi siano «muniti di patente», ovvero ne siano privi, «risultando di fatto punibili con la decurtazione della patente» soltanto i primi;

che prevedendo, inoltre, la disposizione impugnata, quale ulteriore effetto del mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione sopra meglio descritto, «l'automatica applicabilità dell'art. 180», comma 8, del medesimo codice della strada (e quindi della sanzione pecuniaria da esso contemplata), determinerebbe «il sorgere di una situazione di evidente disparità di trattamento tra il cittadino che si sia attivato per collaborare con l'Autorità procedente — anche solo al fine di informarla dell'oggettiva impossibilità di rendere la dichiarazione richiesta — ed il cittadino che, noncurante all'invito, mantenga un comportamento volutamente omissivo, di assoluta inerzia, rifiutando ogni forma di collaborazione»;

che, con specifico riferimento a tale secondo profilo di disparità di trattamento, il rimettente rileva come «la ratio sottesa all'art. 180» del codice della strada — secondo quanto evidenziato dalla stessa giurisprudenza di legittimità — sia «quella di sanzionare il rifiuto della condotta collaborativa con l'Autorità»;

che, di conseguenza, sarebbe lesivo del principio di eguaglianza «il dettato di una norma di legge che importa l'automatica applicazione di una sanzione amministrativa» sia «al cittadino che non ottemperi all'invito della stessa Autorità di fornire informazioni ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative» (secondo quanto espressamente previsto dal citato art. 180), sia «a quello che tali informazioni fornisca anche se poi in concreto le stesse possano risultare non utili al fine dell'accertamento della violazione»;

che, inoltre, secondo il rimettente una ulteriore conferma dell'illegittimità costituzionale della norma *de qua*, per violazione dell'art. 3 Cost., conseguirebbe dalla valutazione della natura di sanzione accessoria che connota la misura della decurtazione del punteggio dalla patente;

che, difatti, ai sensi degli artt. 196 del codice della strada e 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), l'applicazione del principio di solidarietà nei confronti del proprietario del veicolo a mezzo del quale venne commessa l'infrazione stradale (o più in generale qualunque illecito amministrativo, in forza di quanto specificamente disposto dal secondo degli articoli di legge suddetti), opera «con riguardo esclusivo al pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione», dovendo per contro escludersi «qualsiasi forma di solidarietà del proprietario stesso per qualsivoglia sanzione avente natura diversa da quella pecuniaria»;

che, invero, il carattere «personale» della responsabilità, «per tutte le fattispecie di violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa», costituisce un principio «ulteriormente confermato» dall'art. 3 della citata legge n. 689 del 1981;

che su tali basi il rimettente di Asola ha, quindi, concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2, del codice della strada «nella parte in cui prevede che, nel caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione, al fine della decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida, deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, nonché laddove prevede che se il proprietario del veicolo omette di fornire i dati personali e della patente di guida del conducente, si applichi a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

che anche il giudice di pace di San Giovanni in Persiceto (r.o. n. 927 del 2004) — investito dell'opposizione avverso un verbale di contestazione di infrazione stradale, con il quale, in applicazione dell'art. 180, comma 8, del codice della strada, veniva inflitta alla ricorrente una sanzione pecuniaria — censura l'art. 126-*bis*, comma 2, del medesimo codice;

che il rimettente deduce, in primo luogo, la violazione del principio di eguaglianza *ex art. 3 Cost.*, giacché la disposizione impugnata «punisce a titolo di responsabilità oggettiva il proprietario del veicolo»;

che la norma censurata, inoltre, contravvenendo sia al principio della responsabilità personale, nonché a quello secondo cui la sanzione può applicarsi solo se la violazione sia stata commessa con coscienza e volontà (ambedue sanciti dal già menzionato art. 3 della legge n. 689 del 1981), violerebbe anche l'art. 27 della Carta fondamentale;

che in forza di tali rilevi il suddetto giudice *a quo* ha chiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2, del codice della strada «nella parte in cui obbliga il proprietario del veicolo, in caso di mancata identificazione del conducente, a comunicare i dati personali e della patente di quest'ultimo all'organo di polizia che ha proceduto all'accertamento della violazione»;

che anche il giudice di pace di Arcidosso (r.o. n. 962 del 2004) dubita, del pari, della legittimità costituzionale della disposizione suddetta;

che il predetto rimettente assume, *in primis*, che l'imposizione, al proprietario del veicolo, dell'obbligo di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente responsabile dell'infrazione — «sotto pena, in caso di omissione, di decurtazione di punti alla propria patente di guida, se persona fisica munita di abilitazione, o di maggiorazione della sanzione pecuniaria, se persona giuridica» — violerebbe l'art. 2 Cost.;

che la disposizione impugnata, difatti, in contrasto con il testé evocato parametro costituzionale, ad un tempo lederebbe «il diritto alla riservatezza» spettante al trasgressore, nonché imporrebbe «illegittimamente, al proprietario non responsabile dell'infrazione di violare la privacy altrui», per di più inutilmente, «poiché, individuato dagli agenti l'effettivo conducente, i dati ad esso relativi sono reperibili attraverso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;

che il censurato art. 126-*bis*, comma 2, violerebbe, inoltre, l'art. 3 Cost., poiché comporterebbe una disparità di trattamento, tanto sotto il profilo della «applicazione concreta della sanzione» (giacché ricolleggerebbe sanzioni di natura diversa — quella pecuniaria nel primo caso, quella personale della decurtazione del punteggio dalla patente nell'altro — a seconda che la proprietà del veicolo sia di una persona giuridica o fisica), quanto della «effettività dell'applicazione stessa», facendola dipendere — nella seconda delle due ipotesi appena indicate — dall'esistenza del titolo amministrativo di «abilitazione alla guida»;

che, infine, anche il giudice di pace di Livorno (r.o. n. 1003 del 2004) — nel premettere di dover giudicare della domanda, presentata da una società a responsabilità limitata, di annullamento di un provvedimento amministrativo «con il quale è stata contestata la mancata comunicazione del nominativo del conducente» (responsabile di infrazione stradale perpetrata mediante autovettura di proprietà della società ricorrente), nonché irrogata alla predetta società una sanzione pecuniaria — deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2, del codice della strada che impone siffatto obbligo di comunicazione;

che l'impugnata disposizione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, giacché imporrebbe al legale rappresentante della persona giuridica o di autodenunciarsi, o di cagionare un danno patrimoniale alla società che rappresenta, o, nel caso in cui non sia il conducente del veicolo, di denunciare un terzo soggetto;

che in particolare, secondo il rimettente, l'alternativa tra i primi due comportamenti violerebbe l'art. 24 Cost., giacché costringerebbe ad agire contro se stessi «o, comunque, in danno di un soggetto di cui si ha la cura degli interessi, con evidente violazione del diritto di difesa»;

che, invece, l'obbligo di denuncia del terzo conducente violerebbe l'art. 3 Cost. «sotto il profilo del difetto di ragionevolezza e della disparità di trattamento», atteso che «nel nostro ordinamento l'attività di individuazione dei responsabili è attribuita alla Pubblica Autorità», sussistendo — a dire del giudice *a quo* — addirittura «un diritto dei cittadini a non collaborare», il quale «trova deroga o nel processo penale» (ove sussiste l'obbligo di deporre in qualità di testimoni), ovvero «in casi di particolari gravità ed allarme sociale», quali quelli contemplati dall'art. 364 cod. pen. o dall'art. 3 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82.

Considerato che i giudici di pace meglio indicati in epigrafe hanno sollevato questione di legittimità costituzionale — adducendo, complessivamente, la violazione degli artt. 2, 3, 24 e 27 della Costituzione — del-

l'art. 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1<sup>o</sup> agosto 2003, n. 214;

che tutte le questioni sollevate, per la loro evidente connessione, vanno trattate congiuntamente, per cui va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che questa Corte, investita di analoghe questioni aventi ad oggetto sempre l'art. 126-*bis*, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, ha concluso nel senso dell'illegittimità costituzionale di tale disposizione (sentenza n. 27 del 2005);

che, pertanto, in relazione alle questioni sollevate da tutti gli odierni rimettenti deve darsi atto come questa Corte abbia già affermato che la disposizione impugnata «dà vita ad una sanzione assolutamente *sui generis*, giacché la stessa — pur essendo di natura personale — non appare riconducibile ad un contegno direttamente posto dal proprietario del veicolo e consistente nella trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale»;

che su tali basi questa Corte ha, quindi, concluso per la declaratoria d'incostituzionalità della norma suddetta, giacché «proprio la peculiare natura della sanzione prevista dall'art. 126-*bis*» (e segnatamente la sua incidenza sulla «legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni veicolo»), «fa emergere l'irragionevolezza della scelta legislativa di porre la stessa a carico del proprietario del veicolo che non sia anche il responsabile dell'infrazione stradale» (sentenza n. 27 del 2005);

che, peraltro, questa Corte ha anche affermato come in ragione del disposto accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, si renda necessario precisare che, «nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180, comma 8, del codice della strada» (sentenza n. 27 del 2005);

che, in questo modo, risulta anche «fugato il dubbio» — che pure è stato avanzato da alcuni degli odierni rimettenti — «in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente» (così, conclusivamente, la citata sentenza n. 27 del 2005);

che, dunque, alla stregua di tale sopravvenuta decisione, vanno restituiti gli atti ai suddetti giudici *a quibus*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Ordina la restituzione degli atti ai Giudici di pace di Asola, San Giovanni in Persiceto, Arcidosso e Livorno.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2005.

*Il Presidente:* CAPOTOSTI

*Il redattore:* QUARANTA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2005.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 240

*Ordinanza 8 - 16 giugno 2005*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Misure di sicurezza - Imputato maggiorenne infermo di mente - Libertà vigilata in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e di custodia - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto al minore di età, violazione del diritto alla salute - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Cod. pen., art. 206.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 32, secondo comma.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernanda CONTRI;

*Giudici:* Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 206 del codice penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dalla Corte d'assise d'appello di Torino con ordinanza del 22 giugno 2004, iscritta al n. 818 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2004.

Udito nella camera di consiglio del 4 maggio 2005 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che la Corte d'assise d'appello di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 32, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 206 del codice penale (Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza), «nella parte in cui non prevede che nei confronti dell'imputato maggiorenne infermo di mente possa essere applicata provvisoriamente un'altra misura di sicurezza, e segnatamente la [...] libertà vigilata, in luogo della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e di custodia»;

che il giudice rimettente, premesso di aver pronunciato una sentenza di proscioglimento per vizio totale di mente e di aver disposto l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata minima di un anno, riferisce di dover decidere in merito alla richiesta del procuratore generale di applicazione provvisoria della stessa misura di sicurezza, fondata sulla base della persistente pericolosità sociale dell'imputata;

che, inoltre, il rimettente rileva che attualmente l'imputata non è più sottoposta ad alcun controllo in quanto con la sentenza di proscioglimento la misura cautelare degli arresti domiciliari presso una casa di cura è stata dichiarata «inefficace»;

che, nonostante l'urgenza di provvedere sulla richiesta per ovviare alla attuale carenza di cautele e di controlli, il rimettente ritiene di non poter disporre l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza della libertà vigilata;

che, infatti, la sentenza n. 253 del 2003 di questa Corte — con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 222 cod. pen. (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario) — consente al giudice di disporre la libertà vigilata in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario in caso di proscioglimento,



ma non può essere estesa all'istituto dell'applicazione provvisoria di cui all'art. 206 cod. pen., ostandovi, nella specifica materia, il principio generale che nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge (art. 25 Cost.);

che la mancata previsione della possibilità di applicare, in via provvisoria, altra misura di sicurezza prevista dalla legge, e in specie quella della libertà vigilata, sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost. sia per la disparità di trattamento che si determina con il minore di età che può «fruire della misura di sicurezza del ricovero in riformatorio giudiziario oltre che del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario», sia per la compromissione del diritto dell'imputato di fruire dei trattamenti terapeutici più adeguati, al fine di contemperare le esigenze di cura con quelle di controllo, con conseguente violazione del diritto alla salute.

Considerato che la Corte d'assise d'appello di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 32, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 206 del codice penale (Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza), «nella parte in cui non prevede che nei confronti dell'imputato maggiorenne infermo di mente possa essere applicata provvisoriamente un'altra misura di sicurezza, e segnatamente la [...] libertà vigilata, in luogo della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e di custodia»;

che il rimettente ritiene di non poter disporre l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza della libertà vigilata, perché la sentenza n. 253 del 2003 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 222 cod. pen. (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario), consente al giudice l'adozione della libertà vigilata in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario in caso di proscioglimento, senza prendere in considerazione l'art. 206 dello stesso codice, che prevede l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza durante l'istruzione o il giudizio;

che, successivamente all'ordinanza di remissione, è intervenuta la sentenza n. 367 del 2004, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 206 cod. pen. «nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosità sociale»;

che pertanto gli atti vanno restituiti al giudice rimettente perché valuti se, alla luce di tale sentenza, la questione di legittimità costituzionale sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'assise d'appello di Torino.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2005.

*Il Presidente:* CONTRI

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2005.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

## N. 241

Ordinanza 8 - 16 giugno 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - «Quote latte» - Previsione, per i periodi di produzione lattiera dal 1995-1996 al 1998-1999 compresi, della possibilità per l'AIMA di determinare, ora per allora, i quantitativi individuali di riferimento e di esigere, tramite i primi acquirenti, i relativi prelievi supplementari - Asserita incidenza sul principio di libertà d'iniziativa economica privata, per la quantificazione retroattiva dei limiti alla produzione - Asserita violazione del principio di legalità, per l'introduzione retroattiva di sanzione amministrativa non giustificata da motivi di estrema necessità - Preteso contrasto con il principio d'imparzialità e buon andamento della P.A., per l'imposizione «a posteriori» della programmazione nel settore - Asserita violazione del principio di capacità contributiva, in considerazione della indipendenza del reddito del produttore dalla eccedenza della produzione - Sopravvenienza, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, che ha abrogato gli atti legislativi censurati e dichiarati estinti d'ufficio i giudizi pendenti - Sopravvenienza, in materia, della pronuncia, in data 25 marzo 2004, della Corte di giustizia delle Comunità europee - Necessità di una valutazione sulla persistente rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.**

- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5 e d.l. 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1999, n. 118.
- Costituzione, artt. 25, 41, 53, 97.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Piero Alberto CAPOTOSTI;

*Giudici:* Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411 (Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera), convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 1998, n. 5 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera), e del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43 (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario), convertito con modificazioni nella legge 27 aprile 1999, n. 118 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario), promosso con ordinanza del 31 maggio 1999 dal Tribunale di Pordenone nel procedimento civile vertente tra Azienda Agricola Ivano e Massimiliano Tesan ed altri contro Cooperativa Agricola Medio Tagliamento Spilimbergo s.r.l., iscritta al n. 654 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 maggio 2005 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Tribunale di Pordenone ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 41, 45 (*recte*: 25), 53 e 97 Cost. — del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411 (Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5, e del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43 (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1999, n. 118;

che entrambi gli atti legislativi sono censurati dal rimettente nella parte in cui consentono all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), «per i periodi di produzione lattiera dal 1995-1996 al 1998-1999 compresi», di «determinare ora per allora i quantitativi individuali di riferimento ed esigere tramite i primi acquirenti i relativi prelievi»;

che il giudice *a quo* premette di essere stato adito, in via d'urgenza, dalla «Azienda agricola Ivano e Massimiliano Tesan», la quale ricorreva ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile — «unitamente ad otto altre aziende agricole» — «nei confronti della Cooperativa Medio Tagliamento» e della «Latteria cooperativa di Valvasone s.r.l.»;

che i predetti ricorrenti hanno dedotto «di essere tutti imprenditori agricoli produttori di latte bovino, e di vendere tale loro produzione alle società resistenti», le quali ultime, pertanto, «vanno qualificate «primi acquirenti» ai sensi e per gli effetti della disciplina delle c.d. «quote latte»»;

che il Tribunale di Pordenone, previamente riassunto il quadro della disciplina suddetta, prevista a livello di Unione europea (incentrata, al fine «di limitare la produzione di latte bovino da parte degli Stati membri», sulla assegnazione di «un limite massimo quantitativo di produzione annua», limite ulteriormente suddiviso da ogni Stato «fra i vari produttori nazionali», mediante determinazione, per ciascuno di essi, di un «quantitativo di riferimento individuale», dal quale costoro non possono discostarsi, pena altrimenti l'assoggettamento ad «un disincentivo economico denominato “prelievo supplementare”»), illustra i tratti salienti anche della normativa nazionale vigente in materia;

che tale normativa, in origine, era quella recata dalla legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario) e dal d.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569 (Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario), entrambi, peraltro, abrogati — successivamente all'adozione dell'ordinanza di rimessione da parte del giudice *a quo* — dall'art. 10, comma 47, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 (Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119;

che ai sensi di tale disciplina era previsto, innanzitutto, che l'AIMA provvedesse a pubblicare, in appositi bollettini, entro il 31 gennaio di ogni anno, «gli elenchi aggiornati dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo avente inizio il 1 aprile successivo» (così, testualmente, l'art. 4, comma 2, della citata legge n. 468 del 1992), stabilendo altresì che i c.d. «primi acquirenti» (cioè a dire quanti acquistano il latte bovino direttamente dai produttori) trattenessero, dal prezzo erogato quale corrispettivo della vendita, l'importo — da versare, poi, all'AIMA — del prelievo supplementare dovuto da ogni produttore che non avesse rispettato la quota individuale stabilita a suo carico (in tal senso l'art. 5 della medesima legge n. 468 del 1992);

che era stabilito, infine, che l'AIMA procedesse — nell'ipotesi in cui, per ciascun anno, il latte bovino effettivamente prodotto fosse inferiore al quantitativo globale garantito — alla «compensazione nazionale», cioè alla redistribuzione, tra i vari produttori, della differenza tra il suddetto quantitativo e la produzione reale;

che secondo il Tribunale di Pordenone il sistema delineato dalla legge n. 468 del 1992 è rimasto, in sostanza, privo di attuazione, «in quanto l'AIMA non è mai riuscita a pubblicare entro il termine previsto i bollettini» di cui sopra (contenenti i «quantitativi di riferimento individuale»), ciò che però non ha impedito ai «primi acquirenti» di effettuare — quantunque sulla scorta dei bollettini tardivamente emessi, e quindi «necessariamente a posteriori» — «i prelievi supplementari»;

che — sempre secondo il giudice *a quo* — il legislatore, per ovviare a tale situazione, è intervenuto nuovamente in materia, dettando — con i già citati decreti-legge n. 411 del 1997 e n. 43 del 1999 — «una diversa disciplina, volta, nell'intenzione, a raggiungere retroattivamente i risultati sin dall'origine dovuti nell'ambito CE»;

che il legislatore, pertanto, ha stabilito — nel prendere atto che l'AIMA non ha provveduto a determinare i quantitativi di riferimento individuale «per i periodi dal 1995-1996 al 1998-1999» — che «i prelievi supplementari per ciascuno dei periodi in questione rimangono dovuti», continuando inoltre «ad aver vigore il meccanismo di trattenuta del prelievo supplementare ad opera dei primi acquirenti, solo temperato nella parziale e provvisoria restituzione di alcune delle somme relative ai periodi 1996-1997», precisando, tuttavia, che «tali prelievi, a suo tempo effettuati in forza dei bollettini tardivi, si intendono però “salvo conguaglio”»;

che, difatti, è stato previsto «che, per ciascuno dei periodi in questione, l'AIMA debba operare, ora per allora, la «compensazione nazionale», la quale presuppone, a sua volta, che la predetta Azienda accerti il quantitativo di latte prodotto in ogni periodo, e quindi aggiorni il quantitativo di riferimento individuale di ciascun produttore, così determinando «il *surplus* da assoggettare, retroattivamente, a prelievo supplementare»;

che il giudice *a quo*, dopo aver ricostruito il complessivo quadro normativo di riferimento, ha illustrato il contenuto dell'iniziativa assunta dai ricorrenti nel procedimento cautelare, evidenziando che essi hanno richiesto — sul presupposto dell'avvenuta impugnazione, «nella competente sede amministrativa», del provvedimento di rideterminazione dei quantitativi di riferimento individuale, adottato dall'AIMA in forza della normativa suddetta — di «ordinare alle resistenti la restituzione del prelievo supplementare fino ad ora trattenuto», nonché di inibire loro, nell'ordine, «di escutere le relative garanzie», di «effettuare ulteriori trattenute a titolo di superprelievo» (ovvero di «richiedere ulteriori garanzie per il pagamento di esso»), nonché «di riversare all'AIMA ogni prelievo supplementare, il tutto per le campagne relative dal 1995-1996 al 1999-2000»;

che i ricorrenti, infine, hanno precisato come siffatta domanda cautelare sia «prodromica ad una azione di accertamento negativo degli obblighi suddetti e di condanna alla restituzione delle somme e ai danni»;

che il tribunale rimettente — prima di illustrare i motivi che denoterebbero la rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale, nonché la sua non manifesta infondatezza — si è soffermato sulle ragioni della «propria giurisdizione sulla controversia propostagli», oltre che della «competenza della Corte» in ordine all'indicato *thema decidendum*;

che, quanto al primo di tali profili, il giudice *a quo* ha sottolineato come il rapporto intercorrente tra il produttore di latte bovino ed il primo acquirente non sia altro se non «una compravendita di diritto civile», esclusivamente caratterizzata dall'esistenza di «un obbligo di compensazione» tra l'obbligazione relativa al pagamento del prezzo di acquisto «e quella, *ex lege*, di pagare al primo acquirente (...) l'importo del prelievo supplementare», di talché la circostanza che il presupposto di tale obbligazione *ex lege* sia un provvedimento amministrativo (quello di determinazione del quantitativo di riferimento individuale) non escluderebbe affatto la giurisdizione del giudice ordinario, ricorrendo uno dei casi tipici in cui questi «ha i poteri di cui all'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E»;

che, in relazione al secondo dei profili suddetti, il tribunale rimettente ha escluso che quello ipotizzabile nel caso di specie sia «un mero contrasto tra la normativa comunitaria (...) e la normativa nazionale», come confermato, ancorché implicitamente, dalla sentenza di questa Corte n. 398 del 1998, atteso che la stessa ebbe a decidere «sulla questione di legittimità della normativa sostituita da quella qui censurata, non rifiutando *in limine* di esaminare la questione»;

che circa, invece, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale il giudice *a quo* ha evidenziato che, se le norme censurate venissero dichiarate incostituzionali, la domanda cautelare dovrebbe essere accolta, venendo a mancare ogni titolo per esigere i prelievi supplementari per i periodi contestati, mentre, «nell'ipotesi opposta, è ragionevole ritenere che, allo stato, il ricorso andrebbe respinto»;

che, infine, la non manifesta infondatezza della questione sarebbe resa evidente dal fatto che, mentre la disciplina in origine prevista nella materia *de qua* si caratterizzava in quanto ciascun produttore di latte bovino — in condizione di conoscere in anticipo il quantitativo di riferimento individuale a lui assegnato — poteva liberamente scegliere «se rispettarlo o pagare il disincentivo» (così, dunque, «programmando i propri investimenti e la propria attività»), per converso, la normativa denunciata andrebbe «in senso opposto», in violazione dell'art. 41 Cost.;

che, difatti, in base ai provvedimenti legislativi censurati il produttore di latte bovino — secondo il giudice *a quo* — «non è, per definizione, stato messo in grado di conoscere in anticipo il proprio limite di produzione», non potendo prevedere «se e quali somme» potranno essergli richieste, trovandosi invece costretto a pagarle «dopo che tutta la produzione è stata realizzata»;

che in tal modo «si è fuori del concetto di programmazione» dell'attività imprenditoriale, vale a dire del solo limite che può essere legittimamente imposto — in forza di quanto previsto dal combinato disposto dei commi primo e terzo dell'art. 41 Cost. — alla libertà di iniziativa economica privata;

che, difatti, nel caso di specie «l'imposizione retroattiva del disincentivo economico» avrebbe potuto essere evitata dall'imprenditore «solo uscendo dal mercato», ciò che appare però contrastare con quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui «i limiti imposti all'attività economica devono essere razionali e non tali da renderla impossibile o estremamente difficile», ovvero, addirittura, «da sopprimerla» (si richiamano le sentenze n. 301 del 1983 e n. 78 del 1970);

che, secondo il giudice *a quo*, ricorrerebbe anche la violazione dell'art. 97 Cost., giacché la disciplina censurata sarebbe strutturata in modo tale che «l'inadeguatezza tecnica dell'AIMA» a stabilire in via preventiva i quantitativi di riferimento individuale finirebbe per «essere subita dagli amministrati», i quali — per previsione della legislazione, sia statale che comunitaria — dovrebbero invece «poter contare» sul suo operato;

che secondo il tribunale rimettente, infine, «l'imposizione retroattiva del prelievo supplementare» — indipendentemente dal fatto che sia «qualificata tributo ovvero sanzione amministrativa» — contrasterebbe con

la Costituzione, giacché, nel primo caso, «sarebbe violato il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53», atteso che la pregressa produzione di latte bovino eccedente un certo quantitativo «nulla dice sul reddito dell'impresa che lo produce», mentre, nella seconda ipotesi, se è certamente vero che «una sanzione amministrativa retroattiva non contrasta di per sé con l'art. 25 Cost.» (sentenza n. 68 del 1984), è pur vero che tale evenienza rimane, nondimeno, «qualcosa di eccezionale», da prevedere «nei soli casi di estrema necessità» (sentenza n. 118 del 1957), ai quali non potrebbe essere ricondotto, però, quello contemplato dalla normativa impugnata;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

che la difesa erariale, in via preliminare, contesta il presupposto dal quale muove il giudice rimettente nella propria ricostruzione, e cioè la «natura tardiva o retroattiva della determinazione del quantitativo di riferimento individuale»;

che, difatti, i provvedimenti legislativi impugnati «sono stati adottati al fine di accertare, a causa delle contestazioni insorte, la quantità effettiva di latte prodotto e commercializzato nei periodi in questione e la titolarità delle relative quote», di talché, nel caso di specie, non si tratta di «attribuzione di nuove quote, ma dell'accertamento dei quantitativi individuali di riferimento, tenendo conto delle istanze di riesame a suo tempo presentate, dei trasferimenti intervenuti, delle correzioni effettuate, come si evince testualmente dall'art. 2, comma 3, del d.l. n. 411 del 1997, presupposto del successivo d.l. n. 43 del 1999»;

che non ricorre, dunque, una «attribuzione tardiva o retroattiva, trattandosi solo di una verifica straordinaria di tutte le quote assegnate (oltre che delle produzioni commercializzate), richiesta dagli interessati, al fine di garantire trasparenza e chiarezza nel settore», verifica svolta sulla base delle risultanze di apposita commissione governativa istituita *ad hoc*;

che, pertanto, «non sussiste violazione dell'art. 41 Cost., non potendo fondarsi aspettative protette sulla base di eventuali pendenti illegittimità», atteso che ogni singolo produttore ben conosceva (o comunque poteva conoscere) «la propria reale situazione di titolarità»;

che, del pari, è da escludere — secondo la difesa erariale — la denunciata violazione tanto dell'art. 97 Cost., «non incidendo eventuali disfunzioni operative sulla legittimità della legge», quanto quella degli artt. 53 e 25 della Carta fondamentale, «non trattandosi di imposizione tributaria (in realtà il prelievo è la trattenuta del prezzo della cessione), né di sanzione vera e propria»;

che su tali basi, pertanto, l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso affinché «la Corte dichiari non fondata la questione sollevata», subordinatamente segnalando — atteso che «della medesima problematica è stata investita» la Corte di giustizia delle comunità europee — l'opportunità di attendere «l'esito del giudizio» appena indicato;

che, con memoria depositata nell'imminenza della camera di consiglio, fissata per la discussione della illustrata questione di legittimità costituzionale, l'Avvocatura generale dello Stato ha dato atto delle sopravvenienze normative intervenute nella materia *de qua*;

che, in particolare, ha posto in luce come l'art. 10, comma 47, del citato d.l. n. 49 del 2003 abbia previsto l'abrogazione degli impugnati atti legislativi;

che, inoltre, risulta medio tempore sopravvenuta anche l'«attesa statuizione della Corte di giustizia delle comunità europee, chiamata dal Tar Lazio a pronunciarsi su quesiti riguardanti, in sostanza, se ed in quali limiti dovessero pagare il prelievo supplementare» i produttori di latte che avessero superato il tetto individuale di produzione;

che la predetta Corte di giustizia, con tre sentenze di pressoché identico contenuto (pronunciate dalla sez. VI il 25 marzo 2004, rispettivamente, nelle cause riunite C-231/2000, C-303/2000 e C-451/2000, nonché nelle cause riunite C-480/2000, C-481/2000, C-484/2000, C-489/2000, C-490/2000, C-491/2000, C-497/2000, C-498/2000 e C-499/2000, ed infine nella causa C-495/2000), ha, in primo luogo, individuato l'esatta interpretazione delle norme comunitarie che costituiscono il suddetto prelievo supplementare e che stabiliscono le sue modalità di applicazione;

che, secondo il giudice comunitario, tali norme vanno interpretate nel senso di non impedire «che a seguito di controlli uno Stato membro rettifichi i quantitativi di riferimento individuali attribuiti ad ogni produttore e conseguentemente ricalcoli, a seguito di rassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, i prelievi supplementari dovuti, successivamente al termine di scadenza del pagamento per la campagna lattiera interessata»;

che si è, inoltre, riconosciuto come le predette norme comunitarie debbano essere intese «nel senso che l'assegnazione iniziale dei quantitativi di riferimento individuali», nonché ogni loro «modificazione successiva», siano «comunicate ai produttori interessati dalle autorità nazionali competenti»;

che, infine, in relazione a quello che appariva «il punto principale di contrasto» (concernente «i modi e i tempi» della comunicazione suddetta), la Corte di giustizia ha recepito l'opzione ermeneutica proposta dal Governo italiano, affermando che «è sufficiente una pubblicità secondo le norme del diritto interno, purché sia adeguata» (e cioè idonea a porre «in grado gli interessati di conoscere la portata dei loro diritti e dei loro obblighi»), in particolare precisando — con ciò disattendendo le doglianze in proposito formulate dalle aziende produttrici ricorrenti, le quali ipotizzavano una «violazione dei principi generali di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento» — che «non è escluso che una comunicazione dei quantitativi di riferimento individuali a mezzo di una pubblicazione in bollettini, quale quella controversa nella causa principale, possa soddisfare tale condizione»;

che alla luce, dunque, di tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, la difesa erariale ha concluso nel senso della sostanziale cessazione della materia del contendere.

Considerato che il Tribunale di Pordenone ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 41, 25, 53 e 97 Cost. — del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411 (Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5, e del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43 (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1999, n. 118;

che successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione è intervenuto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 (Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119;

che l'art. 10 del decreto-legge suddetto non solo, al comma 47, lettere *n*) e *r*), ha disposto l'abrogazione degli atti legislativi censurati dal rimettente, ma ha altresì stabilito, al comma 36-*bis*, che tutti i «giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2004 innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di appartenenza, da comunicare a cura delle medesime al competente organo giurisdizionale»;

che, pertanto, tali circostanze impongono la restituzione degli atti al giudice rimettente, soluzione viepiù necessaria anche in ragione della sopravvenienza della già menzionata sentenza, pronunciata, in data 25 marzo 2004, dalla Corte di giustizia delle comunità europee, sez. VI, atteso che le decisioni dei giudici comunitari, «nel risolvere la questione della conformità della norma censurata al diritto comunitario», enunciano «principi che, inserendosi direttamente nell'ordinamento interno, con valore di «*ius superveniens*», condizionano e determinano i limiti in cui quella norma conserva efficacia e deve essere applicata anche dal giudice nazionale», ciò che quindi «impone una valutazione sulla persistente rilevanza della questione sollevata» (così ordinanza n. 125 del 2004; *cf.* anche ordinanza n. 62 del 2003).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Pordenone.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2005.

*Il Presidente:* CAPOTOSTI

*Il redattore:* QUARANTA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2005.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 308

*Ordinanza del 7 febbraio 2005 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria nel procedimento vertente tra Stile di Gagliotti Andrea & C S.n.c. contro Agenzia entrate - Ufficio Tortona*

**Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda - Competenza all'irrogazione attribuita all'Agenzia delle Entrate - Conseguente competenza del giudice tributario sulle relative controversie, anziché del giudice ordinario (del lavoro) - Irrazionalità - Violazione del principio del divieto di istituzione di giudici speciali.**

- Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, come sostituito in sede di conversione dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione all'art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
- Costituzione, artt. 102, comma secondo, e VI Disposizione transitoria e finale.

**In subordine: Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse.**

- Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, come sostituito dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, art. 3.

## LA COMMISSIONE TRIBURARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 452/04 depositato il 4 ottobre 2004, avverso atto irr. sanz. n. R04LS0100025/2004 IRPEF 2002, contro Agenzia entrate - Ufficio Tortona proposto dal ricorrente Stile di Gagliotti Andrea e C. S.n.c. via Baiardi Daniele e Pietro s.n. - 15057 Tortona (Alessandria), difeso da Buratto Nina, studio sala, vic. Poscale Ghisolfo, 2 - 15057 Tortona (Alessandria), e da Sala Fabrizio, vic. Pocasale Ghisolfo, 2 - 15057 Tortona (Alessandria).

## O S S E R V A

Ricevuta la notifica di un provvedimento irrogativo della sanzione prevista dall'art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, nel testo risultante dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73, la società ricorrente lo impugna lamentando, oltretutto l'infondatezza dell'addebito nel merito, vizi di incostituzionalità.

Sostiene anzitutto la ricorrente l'incostituzionalità del citato art. 3 per violazione del principio di legalità, con riferimento all'art. 25 della Costituzione, perché la determinazione della sanzione con riferimento al primo giorno dell'anno solare violerebbe il principio di legalità. Così come posta, l'eccezione non appare accoglibile, perché la norma, se anche si potesse prescindere dal fatto che essa non comporta una sanzione penale, non punisce un comportamento tenuto prima dell'entrata in vigore della legge ma utilizza, per la determinazione della pena, un giorno fisso (il primo giorno dell'anno solare) senza alcuna connessione con il momento consumativo della violazione.

Ritiene però questa Commissione che il modo di determinare la sanzione presenti effettivamente profili di incostituzionalità non però con riferimento all'art. 25 della Costituzione bensì in relazione all'art. 3 della stessa Carta stante la disparità di trattamento che emerge da questo anomalo sistema sanzionatorio. Invero il riferimento al primo gennaio dell'anno, «in corso» (al momento della contestazione) fa sì che coloro che hanno violato la legge per un uguale periodo di tempo vengono sanzionati in modo differente, a seconda del maggiore o minor periodo di tempo decorso tra il primo giorno dell'anno solare e il giorno in cui avviene la contestazione; di riflesso, e così pure violando il principio della parità di trattamento sotto l'aspetto inverso, vengono assoggettati ad identica determinazione della sanzione coloro ai quali la contestazione è fatta nello stesso giorno dell'anno, in tal modo punendo in egual misura chi, in ipotesi, ha continuato per mesi a violare la legge e chi, sempre in ipotesi, ha iniziato la violazione il giorno stesso della contestazione.

Rileva poi la ricorrente un asserito difetto di giurisdizione del giudice tributario, perché la violazione degli obblighi relativi alla registrazione dei rapporti di lavoro subordinato non può essere considerata violazione di norme tributarie. Anche di questo rilievo questa Commissione ritiene erronea la formulazione, giacché non può eccepirsi un difetto di giurisdizione quando essa è stabilita dalla legge. Nella specie, a stabilire la giurisdizione del giudice tributario è l'art. 2, primo comma del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che affida alle commissioni tributarie, nei primi due gradi, la decisione sulle impugnazioni di qualsiasi provvedimento dell'Ufficio delle entrate, come nella specie è il provvedimento impugnato. In realtà, secondo questa Commissione, l'illegittimità è nel combinato disposto delle due norme sopra richiamate (art. 3, decreto-legge n. 12 del 2002 e art. 2, decreto legislativo n. 546 del 1992); più esattamente, appare illegittimo l'art. 3 citato nella parte in cui, affidando all'Ufficio delle entrate la determinazione della sanzione nelle ipotesi di lavoro sommerso, determina la competenza delle commissioni tributarie a conoscere di situazioni che nulla hanno a che fare con le norme tributarie.

Ritiene infatti questa Commissione che detta attribuzione di competenza determini, in concreto, la violazione dell'art. 102, secondo comma e della VI disposizione transitoria della Costituzione, giusta l'insegnamento della Corte costituzionale, secondo il quale il riordino delle giurisdizioni «speciali» trova il limite di non snaturare le materie attribuite alla loro competenza (*cf.* sentenza 23 aprile 1998, n. 144). A tacer del fatto che l'esclusione della prova testimoniale, giustificata dalla specificità del processo tributario (*cf.* Corte costituzionale 21 gennaio 2000, n. 18), mal si concilierebbe comunque con un giudizio il cui contenuto è normalmente quello di accertare l'esistenza di un rapporto di subordinazione.

La rilevanza delle questioni di illegittimità è *in re ipsa*, giacché il giudizio sulla legittimità dell'irrogazione della sanzione, messa in dubbio dal ricorrente sotto il profilo del merito, dipende comunque dalla permanenza nell'ordinamento dell'art. 3, comma 3 della legge n. 73 del 2002.

Va solo precisato che le due questioni di cui sopra vengono proposte al vaglio dell'ecc.ma Corte in via graduata. Le si sono rilevate seguendo l'ordine delle argomentazioni del ricorrente, ma va detto che la seconda, relativa alla competenza delle commissioni tributarie, appare pregiudiziale alla prima.

Ovviamente i rilievi di incostituzionalità assorbono, per la loro rilevanza rispetto al merito, gli altri motivi di impugnazione.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953;*

*Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, per i motivi sopra esposti, sia la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, decreto-legge 22 febbraio 2002, come sostituito, in sede di conversione, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione all'art. 2, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per contrasto con l'art. 102, secondo comma e la VI disposizione transitoria della Costituzione; sia, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 3 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.*

*Per l'effetto, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria, e sospende il giudizio in corso.*

*Manda alla segreteria della Commissione di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Alessandria, addì 20 gennaio 2005.

*Il Presidente e relatore: BOVERIO*

05C0670



N. 309

*Ordinanza del 1° febbraio 2005 emessa dal Consiglio di Stato di Roma  
sul ricorso proposto da Gjok Leknikaj contro Ministero dell'interno ed altra*

**Straniero e apolide - Straniero in posizione irregolare - Espulsione amministrativa - Possibilità di regolarizzazione in base a circostanze obiettive attestanti l'avvenuto inserimento sociale - Mancata previsione - Ingiustificato eguale trattamento dello straniero lavoratore espulso in quanto in posizione irregolare rispetto allo straniero espulso per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.**

- Legge 9 ottobre 2002, n. 222, art. 1, comma 8, lett. a) (*recte*: D.L. 9 settembre 2002, n. 195, art. 1, comma 8, lett. a), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222).
- Costituzione, art. 3.

## IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la presente ordinanza nella Camera di consiglio del 1° febbraio 2005.

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da Gjok Leknikaj rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Dinato con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Flaminio, 46 presso Gian Marco Grez.

Contro Ministero dell'interno rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12; Prefettura di Varese non costituitasi; per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del T.a.r. Lombardia - Milano: Sezione I 7980/2003, resa tra le parti, concernente emersione da lavoro irregolare.

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Udito il relatore cons. Giancarlo Montedoro;

Nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto in punto di fatto che il ricorrente, in sede di appello cautelare, chiede la sospensione di un provvedimento di rigetto della dichiarazione per la «legalizzazione» del lavoro irregolare presentata a termini dalla normativa di cui al d.l. 195/2002 (conv. in legge 222/2002) dal suo datore di lavoro, presso la Prefettura di Varese;

Rilevato che la ragione del diniego risiede nell'esistenza di un decreto di espulsione eseguito dalla Questura di Bari mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica in data 2 luglio 2001;

Ritenuto che la soprarichiamata norma dell'art. 1, ottavo comma, lettera a) della legge 9 ottobre 2002, n. 222 («Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari») — statuente che «le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale; la revoca ... non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo... ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo ...» della forza pubblica — suscita seri dubbi circa la sua conformità all'art. 3, primo comma, della Carta costituzionale sostanzialmente denunciata dalla parte appellante;

Ritenuto che il Collegio intende, quindi, sollevare la questione di legittimità costituzionale, *in parte qua*, dell'art. 1, ottavo comma, lettera a) della legge 9 ottobre 2002, n. 222, poiché lo stesso sembra porsi in contrasto

con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione — che, notoriamente, vieta anche al legislatore di trattare in modo eguale situazioni soggettive profondamente diverse — nella misura in cui sbrigativamente equipara, ai fini dell'aprioristica esclusione dalla «regolarizzazione» (precludendo la possibilità di attribuire rilievo all'esistenza di circostanze obiettive attestanti l'avvenuto inserimento sociale dello straniero), la ben differente posizione dell'extracomunitario che sia stato destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o perché ritenuto socialmente pericoloso, con quella del lavoratore extracomunitario che (come di consueto avviene) si sia semplicemente trattenuto nel territorio dello Stato italiano oltre il termine di quindici giorni fissato nell'intimazione scritta di espulsione o sia entrato clandestinamente nel territorio dello Stato privo di un valido documento di identità, non commettendo reati e senza rendersi in alcun modo concretamente pericoloso per la sicurezza pubblica;

Ritenuto quindi che in tal modo, la norma appare porsi anche in contrasto con il generale precetto, desumibile dallo stesso articolo 3 della Costituzione, che impone la ragionevolezza delle scelte legislative;

Ritenuto infine che la sollevata questione di legittimità costituzionale appare rilevante — già nella fase cautelare del presente giudizio — in quanto, da un lato, in base alla delibazione sommaria tipica della trattazione dell'incidente di sospensione, le censure prospettate nel ricorso al di là della questione di costituzionalità, appaiono prive di pregio giuridico in quanto l'impugnato decreto costituisce — come detto mera applicazione della soprapportata disposizione normativa e, dall'altro, l'esecuzione degli atti amministrativi gravati sarebbe suscettibile di provocare l'irreversibile e gravissimo pregiudizio delle posizioni giuridiche soggettive del ricorrente;

Ritenuto, in conclusione, che la presente fase cautelare della controversia, ad avviso del Collegio, non può essere definita indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale (che, per le ragioni sinteticamente indicate, appare non manifestamente infondata), dal momento che l'istanza di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati dovrà essere definitivamente accolta oppure respinta, a seconda che la disposizione normativa denunciata sarà o meno dichiarata incostituzionale (*in parte qua*) nella sede competente, ma che, nella pendenza del giudizio, può essere accolta, *ad tempus*, l'istanza di cautela;

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,*

*Ritenuta la rilevanza e la non manifestata infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale;*

*Ordina la sospensione dell'ulteriore corso del giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte costituzionale la definizione della costituzionalità, in parte qua, dell'art. 1, ottavo comma, lettera a), della legge 9 ottobre 2002, n. 222, in relazione all'art. 3 della Carta costituzionale;*

*Accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata fino alla definizione del giudizio innanzi alla Corte costituzionale;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della segretaria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Roma, addì 1° febbraio 2005.

*Il Presidente:* SCHINAIA

*L'estensore:* MONTEDORO

## N. 310

*Ordinanza del 28 febbraio 2005 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria nel procedimento vertente tra Hotel Eur di Ottolia Adriano & C. S.n.c., contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Novi Ligure*

**Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda - Competenza all'irrogazione attribuita all'Agenzia delle Entrate - Conseguente competenza del giudice tributario sulle relative controversie, anziché del giudice ordinario (del lavoro) - Irrazionalità - Violazione del principio del divieto di istituzione di giudici speciali.**

- Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, come sostituito in sede di conversione dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione all'art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
- Costituzione, artt. 102, comma secondo, e VI Disposizione transitoria e finale.

**In subordine: Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse.**

- Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, come sostituito dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, art. 3.

## LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso depositato il 4 novembre 2004, avverso altro n. R03LST100031/2004 IRPEF 2003, contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Novi Ligure proposto dal ricorrente: Hotel Eur di Ottolia Adriano e C. S.n.c., viale Stazione n. 4 - 15069 Serravalle Scrivia (Alessandria), difeso da Oliviero Marco, viale Martiri della Benedicta, 139/6 - 15069 Serravalle Scrivia (Alessandria).

## O S S E R V A

Ricevuta la notifica di un provvedimento irrogativo della sanzione prevista dall'art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, nel testo risultante dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73, la società ricorrente lo impugna lamentando infondatezza nel merito.

Dall'esame della norma citata, questa Commissione ritiene di eccepire d'ufficio due motivi di incostituzionalità, che pertanto devono essere sottoposti, in via graduata, al vaglio della Corte costituzionale, attesa la loro rilevanza rispetto al *decidendum* e la loro non manifesta infondatezza.

Va anzitutto rilevato che, per il combinato disposto dall'art. 3 citato e dell'art. 2, primo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la designazione — da parte del legislatore — dell'Ufficio delle entrate quale ufficio competente alla irrogazione della sanzione di cui allo stesso art. 3, determina l'estensione della giurisdizione della commissione tributaria ad una materia estranea al processo tributario, quale è quella dell'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato cosiddetto sommerso. Ritiene questa commissione che tale estensione violi l'art. 102, secondo comma e la VI disposizione transitoria della Costituzione, giusta l'insegnamento della Corte costituzionale, secondo il quale il riordino delle giurisdizioni «speciali», trova il limite di non snaturare le materie attribuite alla loro competenza (*cf.* sentenza 23 aprile 1998, n. 144). A tacer del fatto che l'esclusione della prova testimoniale, giustificata dalla specificità del processo tributario (*cf.* Corte costituzionale 21 gennaio 2000, n. 18), mal si concilierebbe comunque con un giudizio il cui contenuto e normalmente quello di accertare l'esistenza di un rapporto di subordinazione. In via subordinata a quanto precede va rilevata l'incostituzionalità dell'art. 3, più volte citato, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, laddove la norma indicata in un elemento fisso (il primo giorno dell'anno) il *dies a quo* del periodo cui fare riferimento per la determinazione della pena. La disparità di trattamento appare evidente sol che si pensi che la determinazione della pena, non riferita alla durata effettiva del rapporto di lavoro sommerso, trova identico parametro, secondo la norma in esame, per coloro cui la contestazione è stata fatta nello stesso giorno dell'anno, indipendentemente dal giorno in cui è iniziato il comportamento sanzionato (e quindi indipendentemente dalla sua durata); con che, di riflesso, la sanzione così come configurata dalla legge, crea una disparità di trattamento tra coloro che, pur avendo commesso una violazione di uguale durata, hanno ricevuto la contestazione in un differente giorno dell'anno.

La rilevanza delle questioni di illegittimità è *in re ipsa*, giacché il giudizio sulla legittimità dell'irrogazione della sanzione dipende comunque dalla permanenza nell'ordinamento dell'art. 3, comma 3, della legge n. 73 del 2002.

Ovviamente i rilievi di incostituzionalità assorbono, per la loro pregiudizialità, i motivi di impugnazione.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953,*

*Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, per i motivi sopra esposti, sia la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, d.l. 22 febbraio 2002, come sostituito, in sede di conversione, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione all'art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per contrasto con l'art. 102, secondo comma e la VI disposizione transitoria della Costituzione; sia, in forma subordinata, la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 3 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.*

*Per l'effetto, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria, e sospende il giudizio in corso.*

*Manda alla segreteria della Commissione di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Alessandria, addì 24 gennaio 2005.

*Il Presidente: SERRAO*

*Il relatore: ZORZOLI*

05C0672

N. 311

*Ordinanza del 21 ottobre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 giugno 2005) emessa dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sez. distaccata Pescara, sul ricorso proposto da De Sanctis Leone contro Comune di Montesilvano ed altra.*

**Giustizia amministrativa - Controversie aventi ad oggetto comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia di espropriazione per pubblica utilità - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Ingiustificato ampliamento della sfera di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.**

- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, art. 53, comma 1; d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53, comma 1.
- Costituzione, art. 103.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 624 del 2002, proposto da Leone De Sanctis Vincenza, rappresentata e difesa dagli avv. Pierluigi Vasile e Patrizia Silvestri, presso gli stessi elettivamente domiciliata in Pescara, via Venezia n. 25;

Contro Comune di Montesilvano, in persona del sindaco *pro tempore* non costituito in giudizio; Impresa Egidi Domenico, con sede in Folignano (AP), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio; per la declaratoria, dell'illegittimità sopravvenuta della disposta occupazione temporanea d'urgenza di terreni della ricorrente e quindi della radicale trasformazione e destinazione pubblica degli stessi per effetto della realizzazione dell'opera pubblica con conseguente estinzione del diritto di proprietà per accessione invertita, nonché per la condanna del Comune di Montesilvano e dell'Impresa Egidi Domenico, in solido o separatamente, al risarcimento del danno subito per la perdita del diritto di proprietà, oltreché al pagamento dell'indennità d'occupazione per il periodo 8 gennaio 1993 - 7 gennaio 1998, il tutto con interessi e rivalutazione e con vittoria di spese.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste l'istanza istruttoria (c.t.u.) e la memoria difensiva depositate dalla parte ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 7 ottobre 2004, il cons. Di Giuseppe;

Udito l'avv. Alfonso Vasile per la parte ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

#### F A T T O

Con ricorso notificato in data 28 novembre 2002 e 2 dicembre 2002 e depositato il 9 dicembre 2002, la sig.ra Leone De Sanctis Vincenza chiede la declaratoria dell'illegittimità sopravvenuta — per inutile decorso del termine di durata stabilito, senza che nel frattempo vi sia stata emissione del decreto di espropriazione — dell'occupazione temporanea d'urgenza di terreni di proprietà (in Catasto foglio 6 particelle 1027, 1029 e 1108 per occupazione prevista, rispettivamente, in mq. 194, 50 e 80), disposta dal Comune di Montesilvano per anni tre con deliberazioni di giunta 30 agosto 1991, n. 1046 e 29 ottobre 1992, n. 996 e prorogata per altri due anni con deliberazione di giunta 9 dicembre 1995, n. 1164, nonché la declaratoria della radicale trasformazione e destinazione pubblica di tali terreni per effetto della realizzazione dell'opera pubblica (costruzione della rete idrica principale) e della conseguente estinzione, a far data dalla scadenza del termine di durata dell'occupazione, del diritto di proprietà e del contestuale acquisto dello stesso, per accessione invertita, da parte del comune.

La ricorrente chiede contestualmente la condanna del Comune di Montesilvano e dell'Impresa Egidi Domenico di Folignano (esecutrice dell'opera) — in solido o separatamente dell'uno o dell'altra — al risarcimento del danno subito per la perdita della proprietà, mediante pagamento di una somma di denaro da liquidarsi in relazione al valore di mercato dei terreni alla data del 7 gennaio 1998 (termine di scadenza dell'occupazione), con rivalutazione ed interessi compensativi da detta data fino al saldo, nonché la condanna al pagamento dell'indennità d'occupazione temporanea per il periodo 8 gennaio 1993 - 7 gennaio 1998, computata in ragione degli interessi legali sull'ammontare del danno liquidato, con interessi compensativi da tale seconda data fino al saldo; il tutto con vittoria di spese legali.

È accaduto, infatti, che in data 8 gennaio 1993 i predetti comune ed impresa hanno preso possesso dei terreni in questione e di seguito sono stati eseguiti i lavori di costruzione dell'opera, ma, alla scadenza del disposto termine dell'occupazione d'urgenza (7 gennaio 1998), la procedura ablativa non ha avuto conclusione con la dovuta emissione del decreto di espropriazione né tanto si è verificato successivamente, sicché l'occupazione è divenuta senza titolo e si è verificata la c.d. accessione invertita, con la conseguenza che gli autori (comune ed impresa) del comportamento illecito sono tenuti, in solido, a risarcire il danno subito dalla ricorrente, sia per la perdita della proprietà che per la illecita occupazione.

Con memoria depositata il 23 settembre 2004 la difesa della ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, contestualmente chiedendo che sia disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare, individuare e descrivere l'esatta consistenza dei terreni occupati e per stabilire: la situazione di fatto attuale, ovvero l'avvenuta realizzazione dell'opera pubblica; la data in cui tali circostanze di fatto si sono verificate; il valore di mercato dei terreni occupati alla data 8 gennaio 1998; il danno subito dalla ricorrente in relazione ai criteri di determinazione di cui all'art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359 ed integrato dalla legge n. 662 del 1996; l'indennità d'occupazione temporanea determinata in ragione degli interessi legali rapportati ad anno o frazione di anno e calcolati sull'ammontare del danno ed in relazione al periodo 8 gennaio 1993-7 gennaio 1998.

Sebbene ritualmente intimati, sia il comune che l'impresa predetti non risultano costituiti in giudizio.

#### D I R I T T O

Il ricorso in esame è diretto alla declaratoria della sopravvenuta illegittimità dell'occupazione temporanea e d'urgenza di alcuni terreni della ricorrente e quindi alla declaratoria dell'accessione invertita (od occupazione appropriativa) verificatasi a seguito della realizzazione dell'opera pubblica, occupazione avvenuta l'8 gennaio 1993 in forza di idonei provvedimenti autoritativi alla cui scadenza (7 gennaio 1998) non ha fatto seguito il relativo provvedimento definitivo di espropriazione.

Il ricorso è contestualmente diretto ad ottenere la condanna dell'ente locale e dell'impresa esecutrice dell'opera pubblica al risarcimento dei danni in favore della ricorrente, sia per effetto della perdita del diritto di proprietà, sia per la subita occupazione quinquennale dei terreni.

In via pregiudiziale, alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 204, il Collegio ritiene necessario verificare se sussista, o meno, la propria giurisdizione sulla controversia in esame.

Dispone al riguardo il comma 1 dell'art. 53, sia del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 325, recante il T.U. delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità, sia del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, che «sono

devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico».

Tale norma è in vigore dal 30 giugno 2003 (art. 3, legge 1° agosto 2002, n. 185; art. 1, lett. *ss*), d.lgs. 27 dicembre 2003, n. 302) e riproduce, nella sostanza, quella dettata dall'art. 34, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. *b*), della legge 21 luglio 2000, n. 205 che ha stabilito di devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia, norma quest'ultima che dalla giurisprudenza è stata interpretata nel senso di ritenere compresa nella «materia urbanistica» anche quella delle «espropriazioni», con esclusione delle controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle relative indennità (*cf.*: Cons. St., Sez. IV, 13 settembre 2001, n. 4783; 14 giugno 2001, n. 3169; Cass., SS.UU., 25 maggio 2000, n. 43).

Senonchè, la Corte costituzionale, con la succitata sentenza 6 luglio 2004, n. 204, ha dichiarato illegittimo, per contrasto con l'art. 103 Cost., il comma 1 dell'art. 34 sopra citato, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti» anziché «gli atti e i provvedimenti» delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia.

Il Giudice delle leggi ha, in sostanza, espunto dall'ordinamento giuridico (fra l'altro) la previsione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie aventi per oggetto i comportamenti delle pubbliche amministrazioni nella materia urbanistica, nella quale è da ritenere (per interpretazione giurisprudenziale) compresa anche la materia delle espropriazioni.

Ad avviso del Collegio, però, tale intervento «correttivo» operato dalla Consulta non è sufficiente — allo stato della legislazione vigente — per far escludere la persistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie aventi ad oggetto i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia «espropriativa», salva restando la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle relative indennità.

Ed infatti, deve osservarsi, innanzitutto, che la citata sentenza della Corte costituzionale non ha interessato (e non poteva interessare, in quanto questione non sollevata) l'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 325 del 2001 e del d.P.R. n. 327 del 2001.

Inoltre, deve osservarsi che quest'ultima norma è stata emanata ed è entrata in vigore successivamente alla legge n. 205 del 2000; peraltro, è stata dettata per disciplinare la tutela dei diritti e degli interessi legittimi proprio in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Pertanto, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., secondo la relativa interpretazione giurisprudenziale (Cass., SS. UU., 12 novembre 2002, n. 15885; 20 novembre 2003, n. 17635; Cons. St., Sez. VI, 4 giugno 2004, n. 3478), la controversia in esame non può, ad avviso del Collegio, non rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 325 del 2001 e dal conforme art. 53, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001, tuttora vigenti nella loro formulazione originaria (sopra trascritta). Tanto più che al momento di instaurazione del giudizio (ricorso notificato il 2 dicembre 2002 e depositato il 9 dicembre 2002) la controversia rientrava nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo come all'epoca prevista dall'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1998, sostituito dall'art. 7, lett. *b*), della legge n. 205 del 2000.

Ad avviso del Collegio, però, le argomentazioni che hanno indotto la Corte costituzionale a dichiarare l'illegittimità parziale dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, lett. *b*), della legge n. 205 del 2000, s'appalesano ben riferibili anche al succitato art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 325 del 2001, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Deve, pertanto, essere sollevata, d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale di quest'ultima norma, per contrasto con l'art. 103 Cost., sia perché rilevante ai fini della decisione della controversia in esame, sia in quanto appare non manifestamente infondata alla luce della succitata sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale.

Per quanto riguarda la rilevanza della questione, giova evidenziare che la controversia in esame attiene alla domanda di declaratoria dell'illegittimità sopravvenuta del comportamento del Comune di Montesilvano che, dopo aver (in data 8 gennaio 1993) occupato in via d'urgenza ed in forza di idoneo provvedimento autoritativo alcuni terreni di proprietà della ricorrente allo scopo di realizzare un'opera pubblica, ha mantenuto l'occupazione ben oltre il prestabilito quinquennio (scaduto il 7 gennaio 1998) ed ha realizzato l'opera pubblica, senza che sia mai intervenuto il definitivo provvedimento d'espropriazione, così dando luogo al fenomeno della c.d. accessione invertita od occupazione appropriativa. La controversia attiene, inoltre, alla contestuale domanda di risarcimento dei danni subiti dalla proprietaria per la perdita dei terreni e per la relativa illegittima occupazione.

Appare evidente che, se la norma dettata dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 325 del 2001 risultasse costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 103 Cost., questo giudice sarebbe privo della competenza a decidere la controversia in esame.

Per quanto riguarda la non manifesta infondatezza della questione, il Collegio non può che ricordare e fare proprie le argomentazioni esternate dalla Corte costituzionale al punto 3.2 della motivazione «in diritto» della sentenza n. 204 del 2004 più volte citata.

Ed infatti, posto che la norma denunciata sottende un'idea di giurisdizione esclusiva ancorata alla pura e semplice presenza, in un certo settore dell'ordinamento, di un rilevante pubblico interesse, un'idea, cioè, che presuppone l'approvazione (mai avvenuta) di quel progetto di riforma (Atto Camera 7465 XIII Legislatura) dell'art. 103 Cost. secondo il quale «la giurisdizione amministrativa ha ad oggetto le controversie con la pubblica amministrazione nelle materie indicate dalla legge», deve rilevarsi che, come evidenziato dalla suprema Corte (*cf.*: punto 3.2 sent. cit.), il vigente art. 103, primo comma, Cost. non ha conferito al Legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalità nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere di indicare «particolari materie» nelle quali «la tutela nei confronti della pubblica amministrazione» investe «anche» diritti soggettivi: un potere, quindi, del quale può dirsi, al negativo, che non è né assoluto né incondizionato, e del quale, in positivo, va detto che deve considerare la natura delle situazioni soggettive coinvolte, e non fondarsi esclusivamente sul dato, oggettivo, delle materie.

Tale necessario collegamento delle «materie» assoggettabili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con la natura delle situazioni soggettive — e cioè con il parametro adottato dal Costituente come ordinario discrimine tra le giurisdizioni ordinaria ed amministrativa — è espresso dall'art. 103 laddove statuisce che quelle materie devono essere «particolari» rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità: e cioè devono partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnata dalla circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo.

Il Legislatore ordinario ben può ampliare l'area della giurisdizione esclusiva purché lo faccia con riguardo a materie (in tal senso, particolari) che, in assenza di tale previsione, comporterebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di legittimità: con il che, da un lato, è escluso che la mera partecipazione della pubblica amministrazione al giudizio sia sufficiente perché si radichi la giurisdizione del giudice amministrativo (il quale davvero assumerebbe le sembianze di giudice «della» pubblica amministrazione: con violazione degli artt. 25 e 102, secondo comma, Cost.) e, dall'altro lato, è escluso che sia sufficiente il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia perché questa possa essere devoluta al giudice amministrativo (*cf.*, nei sensi che precedono, Corte cost., sent. cit.).

Orbene, ad avviso del Collegio, la formulazione dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 325 del 2001 sembra confliggere con i criteri sopra ricordati ai quali, secondo la suprema Corte (*cf.*: sent. cit.), deve ispirarsi la legge ordinaria quando voglia riservare una «particolare materia» alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Infatti, non soltanto il riferimento ad una materia (espropriazione per pubblica utilità), quanto, e soprattutto, quello alle controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti posti in essere dalle amministrazioni pubbliche (direttamente ovvero attraverso soggetti alle stesse equiparati) nel settore riguardante detta materia, rende evidente che il riferimento alla materia delle espropriazioni prescinde del tutto dalla natura delle situazioni soggettive in essa coinvolte: sicché la giurisdizione esclusiva appare radicarsi sul dato, puramente oggettivo, del normale coinvolgimento in tali controversie di quel generico pubblico interesse che è *naturaliter* presente nel settore delle espropriazioni per pubblica utilità. Ma, in tal modo, sembra venire a mancare il necessario rapporto di *species a genus* che l'art. 103 Cost. esige allorché contempla, come «particolari», rispetto a quelle nelle quali la pubblica amministrazione agisce quale autorità, le materie devolvibili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Sembra al Collegio, infatti, che il comma 1 dell'art. 53 più volte citato, nella parte in cui comprende nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche «i comportamenti» la estenda a controversie (come quella in esame) nelle quali la pubblica amministrazione non esercita — nemmeno mediatamente, e cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici — alcun pubblico potere. In conclusione, il Collegio ritiene (come sopra anticipato) necessario sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 325 e del conforme art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, per contrasto con l'art. 103 Cost., nelle parti in cui prevedono che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto «i comportamenti» delle amministrazioni pubbliche, e dei soggetti ad esse equiparati, in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Resta, nelle more, sospesa qualsiasi pronuncia in rito, nel merito e sulle spese del ricorso in epigrafe indicato.

*P. Q. M.*

*Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 325 e del conforme art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, per contrasto con l'art. 103 Cost., nelle parti in cui prevedono che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto «i comportamenti» delle amministrazioni pubbliche, e dei soggetti ad esse equiparati, in materia di espropriazione per pubblica utilità, sospende il giudizio sul ricorso in epigrafe indicato e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

*Dispone che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.*

Così deciso in Pescara, nella Camera di consiglio del 7 ottobre 2004.

*Il Presidente: CATONI*

*L'estensore: DI GIUSEPPE*

05C0673

N. 312

*Ordinanza del 6 aprile 2005 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Cagliari  
nel procedimento penale a carico di Atzeni Giovanni*

**Processo penale - Casellario giudiziale - Eliminazione delle iscrizioni al compimento dell'ottantesimo anno di età della persona alla quale si riferiscono - Irragionevole disparità di trattamento sotto diversi profili rispetto ai soggetti infraottantenni.**

- D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 5, comma 1.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Letti gli atti del proc. 3847/04 R.N.R. - 4484/04 g.i.p. nei confronti di Atzeni Giovanni nato a Villacidro (CA) il 28 aprile 1922, imputato del delitto di violenza sessuale continuata consumata e tentata di cui agli artt. 56, 81 cpv., 609-bis e ter c.p., per avere, abbracciandola e toccandole i seni, costretto Demontis Elisa, minore degli anni 14 a subire atti di violenza sessuale e per avere, cercando di farsi toccare i genitali, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco, a costringere Loi Nicoletta, minore degli anni 14, a subire atti di violenza sessuale e non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà. In Villacidro il 27 marzo 2004.

OSSERVA

1. — All'esito delle indagini preliminari, il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio di Giovanni Atzeni per il delitto sopraindicato.

Nel corso dell'udienza preliminare, l'imputato e il pubblico ministero hanno presentato una concorde richiesta di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Questi i termini della richiesta di patteggiamento:

applicazione dell'attenuante speciale del «caso di minore gravità» ai sensi dell'art. 609-bis, comma 3, c.p., da ritenere prevalente sull'aggravante dell'art. 609-ter, comma 1, c.p., e determinazione della pena base in due anni di reclusione per il più grave episodio di violenza sessuale consumata;

aumento di sei mesi di reclusione a titolo di continuazione per l'episodio;

riduzione della pena a due anni di reclusione in forza dell'art. 444, comma 1, c.p.p.

L'imputato, ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.p., ha subordinato l'efficacia della richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena.

2. — L'imputato è ultraottantenne e tale situazione esisteva sia alla data del reato in contestazione sia, evidentemente, quando ebbe inizio il procedimento penale che egli vuole definire col patteggiamento. Ciò ha com-



portato necessariamente che il certificato del casellario giudiziale acquisito agli atti abbia dato conto dell'assenza di qualsiasi iscrizione. Infatti, l'art. 5, comma 1, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, prescrive che «le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento dell'ottantesimo anno di età».

L'obbligatoria eliminazione delle eventuali iscrizioni nel casellario giudiziale non consente perciò di verificare se e quali iscrizioni relative all'imputato vi fossero nel medesimo casellario prima che Giovanni Atzeni compisse gli ottanta anni di età e tanto meno se, fra il suo ottantesimo compleanno e la data odierna, siano stati emessi provvedimenti che, ai sensi dell'art. 3, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, di norma devono essere iscritti nel casellario giudiziale.

Si determina, pertanto, per i soggetti ultraottantenni, un trattamento difforme rispetto a quello riservato ai soggetti di età inferiore agli ottanta anni. Per questi ultimi, dalle iscrizioni nel casellario giudiziale possono derivare effetti di natura sostanziale o processuale: solo a titolo di esempio si possono citare l'incidenza dei precedenti penali sulla valutazione della capacità a delinquere e quindi della determinazione della pena (art. 133 c.p.); la contestazione e l'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.); l'impossibilità di accedere all'oblazione discrezionale (art. 162-bis c.p.) o al patteggiamento «allargato» (art. 444, comma 1-bis, c.p.p.); l'impossibilità di beneficiare della sospensione condizionale della pena (art. 164, commi 2 e 4, c.p.) e della non menzione della condanna (art. 175 c.p.); la possibilità di dichiarare il colpevole delinquente abituale o professionale (artt. da 102 a 105 c.p.).

Invece, il citato art. 5, d.P.R. n. 313/2002 priva il giudice del più importante — e in genere unico — strumento di conoscenza idoneo a legittimare anche per gli ultraottantenni la produzione dei medesimi effetti giuridici.

È vero che la disposizione richiamata concerne soltanto la eliminazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale e, in teoria, non fa venir meno gli effetti — in gran parte, ma non sempre, pregiudizievoli — che la legge riconnette alle pronunce giurisdizionali indicate nell'art. 3, d.P.R. 313/2002. Tuttavia, si è appena accennato al fatto che il certificato del casellario giudiziale è nella grande maggioranza dei casi l'unico strumento di cui il giudice dispone per conoscere la storia personale dell'imputato, quanto meno sotto il profilo della esistenza di provvedimenti

giurisdizionali del tipo di quelli menzionati nell'art. 3 or ora richiamato.

D'altronde, che lo stesso legislatore attribuisca al certificato del casellario giudiziale una funzione conoscitiva del tutto peculiare e privilegiata emerge inequivocabilmente dall'art. 110 norme att. c.p.p., che impone alla segreteria del pubblico ministero di acquisire il certificato in questione «non appena il nome della persona alla quale il reato è attribuito è stato iscritto nel registro indicato nell'art. 335 del codice» e dall'art. 431 c.p.p., che prescrive l'obbligatoria inserzione nel fascicolo per il dibattimento, fra l'altro, del certificato generale del casellario giudiziale. Ed è appena il caso di osservare come l'esigenza del legislatore, così precisamente espressa nelle disposizioni da ultimo citate, di mettere sempre e in modo tempestivo il pubblico ministero e il giudice a conoscenza delle notizie sull'indagato/imputato desumibili dal casellario giudiziale sia inspiegabilmente frustrata, per i soggetti ultraottantenni, dall'eliminazione delle iscrizioni prescritta dall'art. 5, d.P.R. n. 313/2002.

Né può ritenersi che il vuoto conoscitivo appena prospettato possa essere in qualche misura surrogabile con iniziative di natura istruttoria.

Ciò, in primo luogo, perché in molti casi (come in presenza di richieste di applicazione di pena, di decreto penale di condanna e di oblazione ai sensi dell'art. 162-bis c.p.), il giudice è privo di poteri di integrazione probatoria.

In secondo luogo perché, comunque, anche a ritenere che degli accertamenti al riguardo possano essere svolti dal giudice o almeno dal pubblico ministero, si tratterebbe comunque di complesse e impegnative ricerche da indirizzare alla cieca verso tutti gli uffici giudiziari italiani. Tali ricerche paiono d'altronde incompatibili con le esigenze di snellezza procedimentale e di rapidità fatte proprie dal legislatore con l'introduzione e l'incentivazione di riti alternativi quali il patteggiamento, il giudizio abbreviato e il decreto penale di condanna o di una causa di estinzione del reato come l'oblazione discrezionale.

È poi assai raro che dagli stessi atti del procedimento emergano elementi sicuri per una ricostruzione precisa dei provvedimenti giurisdizionali, rilevanti ai sensi dell'art. 3, d.P.R. n. 313/2002, pronunciati a carico dell'imputato; è invece frequente o l'assenza di qualsiasi notizia (come nel caso del presente procedimento contro Giovanni Atzeni) o una generica attribuzione all'imputato, da parte della polizia giudiziaria, della qualifica di «pregiudicato», non ancorata ad alcuna informazione dettagliata.

L'art. 5, d.P.R. n. 313/2002 determina dunque per il soggetto ultraottantenne una situazione di apparenza che può risultare fallace perché la stessa fonte privilegiata di conoscenza imposta dal legislatore (il certificato del casellario da acquisire sempre agli atti) non dà conto delle effettive vicende giudiziarie di quel soggetto. Tale situazione condiziona in misura significativa — fino a impedirne o a condizionarne pesantemente, di fatto, alcune — le valutazioni che il giudice è tenuto a compiere, differenziandole da quelle che il giudice compie quando si occupa di soggetti di età inferiore agli ottanta anni.

In caso di richiesta di applicazione di pena — situazione che si presenta nel procedimento ora all'esame di questo giudice — l'esistenza e la natura delle eventuali iscrizioni nel casellario giudiziale assumono un indubbio rilievo, in linea generale:

quanto alla applicazione e alla comparazione delle circostanze: si pensi all'incidenza di precedenti condanne in relazione all'applicazione delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-*bis* c.p. o della recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p. o in relazione al giudizio di prevalenza o equivalenza delle attenuanti rispetto ad eventuali aggravanti in contestazione;

quanto al giudizio di congruità della pena richiesta: l'art. 133, comma 2 c.p. prescrive che, nella determinazione della pena, il giudice tenga conto della capacità a delinquere del soggetto e questa deve essere desunta, fra l'altro, da elementi significativi quali i precedenti penali, la condotta e la vita antecedente al reato;

quanto alla possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena: ciò sia sotto il profilo della prognosi che il giudice deve effettuare ai sensi dell'art. 164, comma 1 c.p., sia, preliminarmente, sotto il profilo dell'ammissibilità della sospensione condizionale per insussistenza delle cause ostative previste dall'art. 164, commi 2 e 4 c.p. Infatti, in forza dell'art. 444, comma 3, secondo periodo, qualora l'imputato abbia condizionato l'efficacia della richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, il giudice, se ritiene che questa non sia concedibile, deve rigettare la richiesta. È evidente che, qualora si riscontri l'esistenza di impedimenti formali ai sensi dell'art. 164, commi 2 e 4 c.p., il rigetto della richiesta, più che un provvedimento sul merito della stessa, si configura di fatto come una verifica dell'inammissibilità della richiesta.

3. — Ad avviso di questo giudice, l'art. 5, comma 1, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, concreta, con riferimento ai soggetti ultraottantenni, una situazione di dubbia compatibilità col precetto costituzionale di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. Soltanto in virtù del compimento degli ottanta anni di età, prima della data del reato in contestazione o comunque prima della data di acquisizione del certificato del casellario giudiziale, un soggetto appare immune da iscrizioni nello stesso casellario e in tal modo — complice l'impossibilità per il giudice di ricorrere a strumenti conoscitivi surrogatori del certificato del casellario giudiziale — può, in ipotesi, trarre vantaggio da tale situazione, anche aggirando specifici limiti o divieti previsti dalla legge.

L'incensuratezza apparente e fittizia può tuttavia risolversi addirittura in un gravissimo danno per l'imputato ultraottantenne. Ciò può avvenire, per esempio, quando una richiesta di applicazione di pena sia presentata e concordata col pubblico ministero da un difensore munito di procura speciale che, rassicurato dal certificato del casellario attestante l'assenza di iscrizioni, patteggi una pena che solo in seguito risulti non suscettibile di sospensione condizionale ed esponga quindi il suo assistito, in forza dell'art. 168, comma 3, c.p., una revoca del beneficio concesso sulla base del certificato non corrispondente alla «storia giudiziaria» dell'imputato.

Tutto ciò, come si è già osservato, non si verifica per i soggetti di età inferiore agli ottanta anni, in relazione ai quali la rappresentazione del certificato del casellario giudiziale è di norma conforme alla realtà, salvi i casi marginali dei sempre possibili errori e dei ritardi nelle iscrizioni di provvedimenti recenti.

Poiché non pare esservi una significativa differenza fra un soggetto cui manchino pochi giorni al compimento degli ottanta anni di età e un altro soggetto che tale età abbia appena compiuto; poiché nessun significato particolare è ricollegabile alla soglia degli ottanta anni, che pare determinata dal legislatore in modo arbitrario, senza alcun riferimento a situazioni giuridicamente rilevanti (come avviene invece, ad esempio, per il superamento della soglia dei diciotto anni, che determina il passaggio alla maggiore età); poiché, inoltre, nell'ambito di un procedimento, può essere del tutto casuale che il certificato del casellario sia acquisito prima o dopo il curioso e arbitrario spartiacque previsto dalla disposizione qui criticata, si ritiene che la disparità di trattamento non sia ragionevole e che quindi la questione di costituzionalità dell'art. 5, d.P.R. n. 313/2002 in rapporto al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. non sia manifestamente infondata.

Peraltro, si deve osservare che l'eliminazione delle iscrizioni per gli ultraottantenni poteva trovare qualche spiegazione quando la speranza media di vita della popolazione italiana era assai inferiore agli ottanta anni e l'organizzazione del casellario giudiziale, basata sulla gestione di una gran mole di documenti cartacei, era assai complessa. L'eliminazione delle iscrizioni relative a soggetti che, in gran parte, potevano presumersi ormai defunti, corrispondeva a comprensibili esigenze di alleggerimento delle attività amministrative di gestione del casellario.

Oggi invece si assiste al fenomeno del progressivo innalzamento dell'età media della popolazione e il raggiungimento della soglia degli ottanta anni non è riservato a un numero minimo di persone; a ciò fa riscontro un ruolo attivo di molti soggetti ultraottantenni nella vita economica e sociale, addirittura nelle più elevate sedi istituzionali. Inoltre il casellario giudiziale può contare oggi sul fondamentale supporto dei sistemi informatici che ne rendono più agevole l'organizzazione e la gestione. Possono perciò ritenersi del tutto cessate le motivazioni indussero il legislatore del 1930 a prescrivere l'eliminazione delle iscrizioni relative agli ultraottantenni con l'art. 605 del vecchio codice di procedura penale, disposizione poi ripresa, evidentemente senza una riflessione sulla permanenza delle esigenze a suo tempo prese in considerazione, dall'art. 687 del nuovo codice di rito e poi dal legislatore del d.P.R. n. 313/2002 che ha aggiornato le disposizioni in tema di casellario giudiziale.

4. — La questione di costituzionalità appena prospettata è senz'altro rilevante nel procedimento.

Ribadito che, essendo stata formalizzata dalle parti la richiesta di patteggiamento, al giudice è inibita qualsiasi attività istruttoria funzionale a rimediare al difetto di conoscenza derivante dalla eliminazione dal casellario giudiziale delle eventuali iscrizioni relative all'imputato, va premesso che l'esame degli atti consente di escludere l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. e impone di verificare la accoglibilità della richiesta di applicazione di pena sulla scorta dei parametri stabiliti dall'art. 444, comma 2, c.p.p.

Al riguardo, si deve osservare che l'impossibilità di conoscere dal certificato del casellario giudiziale se siano stati pronunciati a carico di Giovanni Atzeni provvedimenti del tipo di quelli indicati nell'art. 3, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, preclude a questo giudice di compiere in modo rigoroso le valutazioni, obbligatorie ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p., concernenti:

la comparazione dell'attenuante indicata dalle parti (art. 609-*bis*, comma 3 c.p.) con l'aggravante in contestazione (art. 609-*ter*, comma 1 n. 1, c.p.). Infatti, mentre il giudizio sulla corretta applicazione dell'attenuante può essere effettuato sulla scorta degli elementi di fatto desumibili dagli atti, soltanto un certificato del casellario giudiziale che non riporti una incensuratezza esclusivamente apparente — in assenza, fra l'altro, di qualsiasi informazione, nel fascicolo, circa la storia personale dell'imputato ed eventuali condanne penali da lui riportate — può permettere di verificare l'effettiva immunità dell'imputato da precedenti condanne ovvero l'eventuale pronuncia nei suoi confronti di provvedimenti che possono incidere sulla valutazione di prevalenza dell'attenuante. Tale verifica appare essenziale poiché gli eventuali trascorsi penali dell'imputato potrebbero indurre il giudice a ritenere corretta ovvero non corretta la prospettazione di prevalenza dell'attenuante speciale: appare obiettivamente rilevante, per esempio, accertare se Atzeni abbia riportato, e in quale momento della sua lunga vita, condanne, o anche proscioglimenti per infermità di mente, in relazione a reati della stessa indole di quello per cui si procede o a reati contro la persona;

la congruità della pena richiesta. Si tratta di situazione analoga a quella appena esaminata. È evidente che l'impossibilità di conoscere la storia effettiva dell'imputato con riferimento alla eventuale pronuncia di provvedimenti riconducibili all'art. 3, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, impedisce al giudice di valutare un aspetto fondamentale nell'ottica dell'art. 133 c.p. Infatti, il parametro della storia personale antecedente al reato assume un notevole peso specifico nel giudizio sulla capacità a delinquere dell'imputato e la circostanza che egli abbia o meno riportato condanne penali ha una diretta incidenza sulla formulazione di tale giudizio. L'immunità effettiva da precedenti penali può essere un elemento di grande importanza in caso di persona di età avanzata, perché sintomatica di una lunga esistenza condotta nel rispetto della legge penale, e potrebbe addirittura legittimare un giudizio di incongruità per eccesso della pena richiesta. Al contrario, la molteplicità, la specificità o la data recente dei precedenti penali potrebbe far ritenere incongrua per difetto pena concordata dalle parti;

la concedibilità della sospensione condizionale della pena. In questo caso, l'incensuratezza apparente dell'imputato ultraottantenne può condurre a esiti che si pongono in radicale conflitto con la volontà del legislatore. In forza della eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale si potrebbe infatti accordare il beneficio dell'art. 163 c.p. a un soggetto che non potrebbe goderne (per esempio, per averne già goduto due volte o per avere riportato una condanna alla pena della reclusione che, cumulata alla pena oggi richiesta, superi il limite dell'art. 163, comma 3, c.p.) e, correlativamente, si pronuncerebbe una sentenza di patteggiamento in violazione dell'art. 444, comma 3, secondo periodo, c.p.p. È perciò indiscutibile, ad avviso di questo giudice, l'ostacolo non superabile alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena imposto dalla obbligatoria eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale al compimento dell'ottantesimo anno di età.

È appena il caso di osservare che, qualora l'imputato non fosse ultraottantenne o fosse stato acquisito agli atti un certificato del casellario di epoca precedente al compimento degli ottanta anni, le preclusioni di cui si è discusso non sussisterebbero e il giudice potrebbe operare le valutazioni sulla comparazione attenuante-aggravante, sulla congruità della pena e sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena sulla base di un certificato del casellario rispondente, con elevata probabilità, alla effettiva storia personale di Giovanni Atzeni. Si tratta, come si è già sottolineato, di una disparità di trattamento priva di giustificazione razionale e dunque in conflitto col principio costituzionale di uguaglianza.

5. — Precisati i termini della questione di costituzionalità sollevata d'ufficio e la sua rilevanza per la decisione sulla richiesta di applicazione di pena presentata dalle parti, pare opportuno accennare a tre ulteriori profili peculiari che, ad avviso di questo giudice, fanno risaltare ancora di più l'irragionevolezza della disparità di trattamento tra soggetti infra e ultraottantenni determinata dall'art. 5, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

La disposizione criticata impedisce al pubblico ministero di contestare e al giudice di accertare, nei procedimenti a carico di imputati ultraottantenni, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva (nelle sue varie forme), per le dichiarazioni di abitualità e professionalità nel reato e per l'inammissibilità dell'oblazione discrezionale derivante da recidiva reiterata o da una delle dichiarazioni predette. È bene sottolineare che la legge penale sostanziale non ha previsto in proposito alcuna condizione di favore per i soggetti di età avanzata, come pure sarebbe stato possibile e come, invece, il legislatore ha fatto, per esempio, per la sospensione condizionale

della pena, stabilendo un limite più ampio (due anni e sei mesi contro il limite ordinario di due anni) per gli infraventunenni e per gli ultrasettantenni. Appare dunque irragionevole che l'art. 5 citato introduca surrettiziamente, ad esclusivo e inspiegabile vantaggio degli ultraottantenni, un ostacolo formidabile all'applicazione di norme penali che interessano, in modo indiscriminato, la generalità dei soggetti imputabili, compresi i minorenni, ai quali invece il legislatore penale riserva trattamenti sanzionatori più favorevoli.

Si è già parlato degli effetti paradossali e clamorosamente contrari alla volontà del legislatore che, a causa della prescrizione contenuta nell'art. 5, d.P.R. n. 313/2002, possono concretarsi nei procedimenti a carico di ultraottantenni relativamente alla sospensione condizionale della pena: applicazione del beneficio in violazione del limite di pena previsto dall'art. 163 c.p. o delle cause ostative previste dall'art. 164, comma 2, c.p.; pronuncia della sentenza di applicazione di pena anche quando la richiesta, subordinata alla concessione della sospensione condizionale, avrebbe invece dovuto essere rigettata per l'impossibilità di concedere il beneficio.

Proprio a causa di un ulteriore effetto distorsivo determinato dall'applicazione dell'art. 5, d.P.R. n. 313/2002 nei confronti degli ultraottantenni, pare poi difficilmente praticabile, pur a fronte di una concessione indebita avvenuta in presenza di cause ostative, la revoca contemplata dall'art. 168, comma 3, c.p. Infatti, davanti a un certificato del casellario giudiziale attestante un'assenza di iscrizioni non corrispondente alle condanne in realtà riportate dall'interessato, il pubblico ministero non è messo in grado di richiedere e il giudice, anche d'ufficio, non può disporre la revoca delle sospensioni condizionali concesse malgrado la sussistenza di cause ostative. Si può aggiungere che nemmeno per la sospensione condizionale della pena, a parte il più ampio limite di pena previsto per gli ultrasettantenni, è stato stabilito un trattamento più favorevole per le persone che abbiano maturato gli ottanta anni di età e che gli effetti vantaggiosi di cui si è detto non paiono fondati su ragioni peculiari opportunamente valutate dal legislatore penale ma derivano, in modo surrettizio, dalla scelta, priva di ragionevolezza, di differenziare gli ultraottantenni da tutti gli altri soggetti imputabili di età inferiore agli ottanta anni quanto al regime delle iscrizioni nel casellario giudiziale.

Un'altra situazione di ingiustificato e irragionevole vantaggio per i soggetti ultraottantenni deriva, a causa della disposizione qui censurata, quanto alla possibilità di accesso al cosiddetto «patteggiamento allargato». Il comma 1-bis dell'art. 444 c.p.p. esclude che possano ricorrere all'applicazione di una pena superiore a due anni di reclusione e fino al limite di cinque anni, oltre che gli imputati per reati ritenuti particolarmente gravi, «coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale». È evidente che l'eliminazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale può consentire a ultraottantenni per i quali ricorrano tali cause ostative di far valere una fittizia incensuratezza e di aggirare il divieto normativo accedendo così, abusivamente ma con la complicità del fallace certificato del casellario giudiziale, a un rito speciale che garantisce riduzioni di pena di assoluto rilievo (fino a un terzo su una pena base che può arrivare a ben sette anni e sei mesi di reclusione) per reati comunque di notevole gravità (si pensi al tentativo di omicidio, alla rapina o all'estorsione aggravate o alla violenza sessuale). Anche in questo caso non si comprende quale ragione vi sia per differenziare un soggetto che abbia compiuto ottanta anni di età da uno che tale età non abbia ancora raggiunto, soprattutto quando si pensi alla notevole entità della differenza sul piano sanzionatorio e sul piano degli ulteriori benefici derivanti dall'accesso al rito speciale.

*P. Q. M.*

*Visti gli articoli 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost., dell'art. 5, comma 1, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, nella parte in cui prescrive che le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate «al compimento dell'ottantesimo anno di età»;*

*Sospende il procedimento nei confronti dell'imputato Atzeni Giovanni e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

*Visto l'art. 159 c.p., dichiara sospeso il corso della prescrizione del reato addebitato ad Atzeni Giovanni.*

Cagliari, addì 6 aprile 2005.

*Il giudice: LAVENA*

05C0674

N. 313

*Ordinanza del 22 marzo 2005 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sui ricorsi riuniti proposti da Cucinotta Orazio ed altri contro Assessorato regionale della sanità della Sicilia ed altri*

**Farmacia - Regione Siciliana - Concorso riservato per soli titoli in favore dei farmacisti rurali delle isole minori per il conferimento di 7 sedi farmaceutiche vacanti ubicate in alcuni comuni dell'isola maggiore della Regione Siciliana - Mancata previsione del concorso pubblico per titoli ed esami - Incidenza sul principio di uguaglianza e di buon andamento dell'azione amministrativa - Lesione del principio di tutela della salute - Violazione del principio di libertà di iniziativa economica privata - Lesione dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia.**

- Legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4, art. 32, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 32, 41, 97 e 117, commi primo e secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto Regione Siciliana, art. 17.

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti: n. 1456/2004 proposto da Cucinotta Orazio Antonio, Bonarrigo Pietro e Pandolfo Ignazio Ettore, rappresentati e difesi dagli avvocati Caterina Giunta e Maria Diliberto, presso il cui studio in Palermo, via Nunzio Morello n. 20, sono elettivamente domiciliati; n. 2843/2004, proposto dagli Ordini dei Farmacisti delle Province di Palermo, Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Catania, Enna, Siracusa, Ragusa e Messina, in persona dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Salvatore Raimondi, presso il cui studio in Palermo, via Nicolò Tunisi n. 59, sono elettivamente domiciliati; n. 4908/2004, proposto da D'Amore Serafina e Tedesco Alfonso, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Salvatore Raimondi, come sopra elettivamente domiciliati; n. 5003/2004, proposto da Arena Pasquale, Bruno Rosario Francesco, Chemicata Ambrogio e Meo Pietro Maria, rappresentati e difesi dagli avv.ti Quintino Lombardo e Francesco Cavallaro, ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Principe di Villafranca n. 91, presso lo studio dell'avv. Vittorio Balestrazzi; n. 5010/2004, proposto da Simone Francesca, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Antonio Saitta, ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Villaermosa n. 18, presso lo studio dell'avv. Andrea Piazza; n. 5026/2004, proposto da Sacco Natale, Vinci Alberto, Pampallona Antonio e Fuschino Gianfranco, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Salvatore Raimondi, come sopra elettivamente domiciliati;

Contro l'Assessorato regionale della sanità, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria *ex lege*, (limitatamente ai ric. nn. 1456/2004 e 5010/2004) il dirigente *pro tempore* del Dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliere ed igiene pubblica, non costituitosi in giudizio, e nei confronti:

(quanto al ric. n. 1456/2004):

degli intervenienti Ordini dei farmacisti delle Province di Palermo, Agrigento, Catania e Ragusa, in persona dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, nonché di Sacco Natale, Vinci Alberto, Pampallona Antonio e Fuschino Gianfranco, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati; Ferro Stefania, rappresentata e difesa dagli avv.ti Natale Bonfiglio e Paolo Starvaggi, domiciliata presso la segreteria del T.a.r. via Butera n. 6;

(quanto ai ric. nn. 2843/2004 e 4908/2004):

di Meccio Giuseppe e Satta Carmela, non costituiti in giudizio;

Simone Francesca, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;

Salerno Angelo e Oddo Filippo, rappresentati e difesi dall'avv. Settimo Biondi, ed elettivamente domiciliati in Palermo, corso Finocchiaro Aprile n. 45, presso lo studio dell'avv. Giorgia Lenzi;

Cucinotta Orazio Antonio, Bonarrigo Pietro e Pandolfo Ignazio Ettore, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Giovanni Pitruzzella e dall'avv. Caterina Giunta, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, in Palermo, via Nunzio Morello n. 20;

la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso (limitatamente al ric. n. 2843/2004) dagli avv.ti Francesca Reina e Bruno Riccardo Nicolo, ed elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio del primo, via Nicolò Tunisi n. 59;

(quanto al ric. n. 5003/2004):

degli Ordini dei farmacisti delle Province di Palermo, Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Catania, Enna, Siracusa, Ragusa e Messina, in persona dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

di Meccio Giuseppe, Simone Francesca, Satta Carmela, Salerno Angelo, Oddo Filippo, non costituiti in giudizio;

di Cucinotta Orazio Antonio, Bonarrigo Pietro e Pandolfo Ignazio Ettore, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati;

(quanto al ric. n. 5026/2004):

di Meccio Giuseppe, Satta Carmela, Salerno Angelo, Oddo Filippo, non costituitisi in giudici; Simone Francesca, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;

di Cucinotta Orazio Antonio, Bonarrigo Pietro e Pandolfo Ignazio Ettore, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, per l'annullamento (previa sospensione);

(quanto al ric. n. 1456/2004):

del decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera ed igiene pubblica n. 2786 del 12 febbraio 2004, con cui è stato indetto un concorso riservato per titoli per il conferimento di sette sedi farmaceutiche in alcuni comuni della Regione, nella parte in cui vengono esclusi dal concorso medesimo cinquantaquattro sedi vacanti, per le quali erano state avviate le procedure concorsuali;

di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali ed in particolare del bando di concorso per il conferimento delle tre sedi di Messina, pubblicato nella G.U.R.S. n. 7 del 27 giugno 2003;

ove occorra, dei decreti di costituzione e ricostituzione delle commissioni giudicatrici di concorso, pubblicati successivamente alla data del 16 aprile 2003;

(quanto ai ric. nn. 2843/2004 e 5003/2004):

del decreto dirigenziale di cui sopra, con cui è stato indetto il concorso riservato;

(quanto ai ric. nn. 4908/2004, 5003/2004 e 5026/2004):

del decreto dirigenziale 26 luglio 2004, con cui, a modifica dell'art. 2 del precedente decreto del 12 febbraio 2004, alle quattordici sedi indicate come conferibili ai farmacisti rurali delle isole minori sono state aggiunte altre cinquantaquattro sedi nei cui confronti erano stati indetti i relativi concorsi;

(quanto al ric. n. 5010/2004):

del medesimo decreto dirigenziale 26 luglio 2004, nella parte in cui non è stata prevista la riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande di partecipazione al concorso riservato, essendo stato ampliato il numero delle sedi farmaceutiche conferibili.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intime;

Visti gli atti di intervento *ad opponendum* ed i motivi aggiunti proposti;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti delle cause;

Relatore il Consigliere Filippo Giamportone;

Uditi alla pubblica udienza dell'8 febbraio 2005 i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto.

#### F A T T O

Con ricorso n. 1456/2004, notificato il 2 marzo 2004 e depositato il 6 successivo, il dott. Cucinotta Orazio Antonio e consorti, in epigrafe elencati, quali titolari di sedi farmaceutiche rurali sussidiate nelle isole minori, hanno impugnato il decreto dirigenziale specificato nella stessa epigrafe, con cui è stato indetto un concorso riservato per titoli per il conferimento di sette sedi farmaceutiche in alcuni comuni della Regione siciliana, nella parte in cui vengono esclusi dal concorso medesimo cinquantaquattro sedi vacanti, per le quali erano state avviate soltanto le procedure concorsuali.

Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 della l.r. 16 aprile 2003, n. 4. Eccesso di potere per sviamento, errore nei presupposti, travisamento dei fatti e palese ingiustizia.

Alla data di pubblicazione della legge calendata le sedi farmaceutiche vacanti nella Regione erano sessantotto, comprese quelle per le quali erano stati banditi i concorsi;

2) Violazione e falsa applicazione della l.r. n. 4/2003. Eccesso di potere per erroneità, contraddittorietà della motivazione, errore nei presupposti e travisamento dei fatti.

La stessa Amministrazione riconosce che le sedi vacanti sono sessantotto, avendo calcolato su tale numero la percentuale del 10% per determinare il numero di sedi da riservare ai titolari di farmacie rurali, quantificato appunto in numero di sette;

3) Erroneità della motivazione in relazione all'interesse pubblico alla conservazione delle procedure concorsuali ed all'affidamento dei terzi.

Non appare comprensibile quale interesse pubblico l'Amministrazione intenderebbe perseguire, dal momento che non è tutelabile la posizione dei partecipanti ad un concorso. Con successivo ricorso n. 2843/2004, notificato il 4 maggio 2004 e depositato il 7 successivo, gli Ordini dei farmacisti di tutte le Province siciliane hanno impugnato, in senso opposto, il medesimo decreto dirigenziale per il seguente motivo:

1) Illegittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2 e 3, della l.r. n. 4/2003 per violazione dell'art. 117 dello Statuto siciliano, degli artt. 117, commi 1 e 2, 3, 97, 41 e 32 Cost. e dell'art. 10 della legge Cost. n. 3/2001.

La norma regionale violerebbe, oltre allo Statuto siciliano, non solo i principi generali e fondamentali posti dalla normativa statale e comunitaria, ma anche i principi di eguaglianza, ragionevolezza, buon andamento del pubblico servizio di farmacia.

Nell'ambito del medesimo ricorso, con altro atto, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti Ordini dei farmacisti hanno impugnato il successivo decreto dirigenziale del 26 luglio 2004 con cui, a modifica dell'art. 2 del precedente decreto del 12 febbraio 2004, alle quattordici sedi indicate come conferibili ai farmacisti rurali delle isole minori sono state aggiunte altre cinquantaquattro sedi nei confronti delle quali erano stati indetti i relativi concorsi, deducendo i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere per errore nei presupposti.

L'ordinanza cautelare emessa da questa sezione non comportava per l'Amministrazione di inserire nel concorso riservato anche le cinquantaquattro sedi farmaceutiche per le quali erano in corso di svolgimento i relativi concorsi;

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 della l.r. 16 aprile 2003, n. 4.

Tra le sedi vacanti non possono ritenersi ricomprese anche quelle per le quali erano stati banditi i concorsi pubblici;

3) Eccesso di potere per illogicità manifesta, manifesta ingiustizia ed errore nei presupposti. Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 della l.r. 16 aprile 2003, n. 4.

Con il provvedimento impugnato si consente ai farmacisti rurali delle isole minori non solo di stabilirsi facilmente nell'isola maggiore (con concorso riservato), ma di scegliere tra sessantotto sedi quella maggiormente che li soddisfa, scavalcando così i più titolati dei farmacisti;

4) riproposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2 e 3, della l.r. n. 4/2003 con riferimento all'art. 17 dello Statuto siciliano, agli artt. 117, commi 1 e 2, 3, 97, 41 e 32 Cost. e all'art. 10 della legge Cost. n. 3/2001.

Con altro ricorso n. 4908/2004, notificato il 4 novembre 2004 e depositato l'8 successivo, la dott.ssa D'Amore Serafina e consorti, quali partecipanti ai concorsi già banditi per la copertura di sedi farmaceutiche vacanti nell'isola maggiore, hanno impugnato il decreto dirigenziale 26 luglio 2004, con cui, a modifica dell'art. 2 del precedente decreto del 12 febbraio 2004, alle quattordici sedi indicate come conferibili ai farmacisti rurali delle isole minori sono state aggiunte altre cinquantaquattro sedi nei cui confronti erano stati indetti i relativi concorsi.

A supporto della ritenuta illegittimità del provvedimento impugnato sono state dedotte le medesime censure prospettate con i motivi aggiunti di cui al precedente al ric. n. 2843/2004. Con altro ricorso ancora n. 5003/2004, notificato il 12 novembre 2004 e depositato il 17 successivo, il dott. Arena Pasquale e consorti, quali titolari di farmacie (anche rurali) ubicate nell'isola maggiore, hanno impugnato i due decreti dirigenziali, deducendo le seguenti censure:

1) Violazione dell'art. 32 della l.r. n. 4/2003, dell'art. 10 della legge n. 475/1968 e dell'art. 4 della legge n. 362/1991. Oltre al rilievo che la quota del 10% delle sedi, riservata ai farmacisti delle isole minori, va calcolata sulle quattordici sedi effettivamente disponibili e non su sessantotto, ancorché prive di titolari, non è stato tenuto conto delle sedi da offrire in prelazione ai comuni e di quelle già interessate dai bandi di concorso; 2) e 3) si prospettano analoghe censure a quelle dedotte *sub* 1) e 4) del precedente ricorso n. 2843/2004;

4) Violazione dell'art. 32 della l.r. n. 4/2004.

La determinazione della quota di riserva del 10%, qualunque sia il numero di sedi disponibili per l'assegnazione diretta ai farmacisti delle isole minori, va operata per difetto e non per eccesso. Con ulteriore ricorso n. 5010/2004, notificato il 10 novembre 2004 e depositato il 17 successivo, la dott.ssa Simone Francesca, quale titolare di farmacia rurale nell'isola di Stromboli, ha parimenti impugnato il decreto dirigenziale 26 luglio 2004, nella parte in cui non è stata prevista la riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande di partecipazione al concorso riservato, essendo stato ampliato il numero delle sedi farmaceutiche conferibili.

Il ricorso è stato supportato dalle seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.

Eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

Essendo stato modificato un elemento essenziale del bando di concorso riservato (elevazione notevole del numero delle sedi farmaceutiche disponibili tra le quali esercitare la facoltà di scelta ai fini dell'assegnazione), l'Amministrazione avrebbe dovuto riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione;

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta, sotto altro profilo.

Il provvedimento impugnato determina un illegittimo e smisurato vantaggio in favore di coloro che avevano presentato la domanda di partecipazione al concorso riservato, limitato originariamente a 14 sedi.

Infine, con ricorso n. 5026/2004, notificato il 15 novembre 2004 e depositato il 18 successivo, il dott. Sacco Natale e consorti, anch'essi nella veste di partecipanti ai concorsi già banditi per la copertura di sedi farmaceutiche vacanti, hanno pure impugnato il decreto assessoriale 26 luglio 2004, per gli stessi motivi prospettati sia con i motivi aggiunti al ric. n. 2843/2004 sia con quelli dedotti con il ricorso n. 4989/2004.

In conclusione, tutti i ricorrenti, benché sotto aspetti diversi, hanno chiesto, previa sospensione, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, col favore delle spese.

Per resistere alle impugnative di cui sopra si è costituita in giudizio, per l'Assessorato regionale intimato, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, la quale, con memoria nei termini, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.

Nei vari ricorsi si sono parimenti costituite talune parti intime, eccependone preliminarmente l'inammissibilità e l'irricevibilità e chiedendone comunque il rigetto, con vittoria di spese.

Nel ricorso n. 1456/2004 sono intervenuti *ad opponendum* alcuni Ordini dei farmacisti di Province siciliane e la dott.ssa Ferro Stefania, quale candidata al concorso per il conferimento delle tre sedi vacanti della Provincia di Messina.

Alla Camera di Consiglio del 18 marzo 2004 la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso n. 1456/2004 è stata accolta e confermata in sede di appello dal C.G.A. con ordinanza n. 572 del 21 giugno 2004.

Viceversa, con ordinanza n. 1509 del 29 giugno 2004 la domanda cautelare proposta nell'ambito del ricorso n. 2843/2004 è stata respinta.

In relazione agli altri ricorsi l'esame delle relative istanze cautelari è stato rinviato alla trattazione nel merito dei ricorsi medesimi.

In prossimità dell'udienza pubblica le parti, con memorie, hanno ulteriormente insistito nelle proprie difese, eccezioni e conclusioni.

Alla pubblica udienza dell'8 febbraio 2005 i ricorsi, previamente discussi dai difensori delle parti, sono stati posti in decisione.

## D I R I T T O

Va premesso che con i sei ricorsi in epigrafe indicati vengono impugnati, da parte di soggetti diversi e per interessi contrapposti, il decreto dirigenziale del 12 febbraio 2004, con cui è stato indetto un concorso riservato per titoli in favore dei farmacisti rurali delle isole minori per il conferimento di sette sedi farmaceutiche vacanti ubicate in alcuni comuni dell'isola maggiore della Regione siciliana, nonché il successivo decreto dirigenziale del 26 luglio 2004, con cui, a modifica dell'art. 2 del precedente decreto, alle 14 sedi indicate come conferibili ai farmacisti rurali delle isole minori sono state aggiunte altre 54 sedi nei confronti delle quali erano stati indetti i relativi concorsi.

In ordine ai ricorsi di cui sopra le parti resistenti ed intervenienti hanno sollevato eccezioni di inammissibilità (sotto vari profili) e di irricevibilità degli stessi, che sono state esaminate e disattese con sentenza parziale, con cui previamente sono stati riuniti tutti i ricorsi, adottata in pari data della presente ordinanza.

Ciò premesso, va rilevato che i due decreti impugnati costituiscono attuazione delle disposizioni dettate dal legislatore regionale con l'art. 32 della legge 16 aprile 2003, n. 4.

Di conseguenza, la sostanza delle censure dedotte con i predetti ricorsi finisce così con l'intrecciarsi e con il risolversi nella questione di legittimità costituzionale della norma regionale menzionata, la quale appunto prevede, in deroga alle norme vigenti, il conferimento, a mezzo di concorso riservato, del 10% delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione in favore dei titolari di farmacia rurale sussidiata nelle isole minori con almeno dieci anni di anzianità di servizio.

Infatti, l'accoglimento o il rigetto dei ricorsi proposti sono condizionati — rispettivamente — dall'applicazione o meno della predetta norma regionale della cui conformità a determinate norme costituzionali il Collegio dubita.

Né, poi, la proposizione della questione di legittimità costituzionale può ritenersi preclusa dalla circostanza che in ordine ad un solo ricorso (n. 1456/2004) è stata accordata, nelle more della sua definizione nel merito, la



sospensione cautelare dei provvedimenti con lo stesso impugnati, atteso che la relativa impugnativa ha riguardo non tanto alla previsione del concorso riservato quanto alla quantificazione del numero delle sedi farmaceutiche nell'ambito delle quali operare la scelta.

Sotto altro aspetto, va peraltro evidenziato che l'indicata vicenda processuale si è verificata solo in uno dei sei giudizi proposti e che pertanto la questione si pone comunque in relazione ai restanti cinque giudizi, non rilevando all'uopo la pronuncia cautelare di rigetto emessa sul ricorso n. 2843/2004, in quanto esclusivamente motivata sulla insussistenza dell'allegato pregiudizio grave ed irreparabile.

Venendo all'esame dei menzionati dubbi, sollevati dalle parti e limitatamente al ric. n. 5010/2004 d'ufficio, essi si prospettano in relazione alle norme costituzionali appresso indicate.

Con riferimento all'art. 17 dello Statuto della Regione siciliana (al quale è stato attribuito carattere di legge costituzionale con la legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 2), in quanto violerebbe i principi e gli interessi generali ai quali si informa la legislazione dello Stato in materia di igiene e sanità, alla quale va ricondotta la disciplina delle farmacie aperte al pubblico.

Ed invero, per pacifica giurisprudenza della Corte costituzionale, in materia di potestà legislativa di tipo concorrente, come nella fattispecie, la legge regionale è tenuta a rispettare i principi generali della legge statale (Corte cost. n. 484 del 1991).

Ora, la disciplina statale, posta con la legge 8 novembre 1991, n. 362 e con il relativo regolamento di cui al d.P.C.m. 30 marzo 1994, n. 298, nonché dal d.m. 16 agosto 1994, prevede che il conferimento delle sedi farmaceutiche deve avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi tutti gli iscritti all'albo professionale dei farmacisti, e con criteri e modalità uniformi per tutto il territorio nazionale.

Ed in proposito la Corte costituzionale ha avuto modo di rilevare che tale previsione risponde alla esigenza di una disciplina necessariamente uniforme, secondo principi che esprimono un interesse nazionale, al cui rispetto sono pienamente tenute anche «le Province autonome» (Corte cost. n. 352 del 1992).

Discende, pertanto, che la previsione legislativa regionale di cui al citato art. 32, concernente il concorso riservato per soli titoli, in favore esclusivamente dei farmacisti titolari delle farmacie rurali sussidiate delle isole minori della Sicilia, sembra porsi in contrasto con i principi vigenti, come sopra evidenziati, a cui si informa la disciplina statale.

La menzionata disposizione regionale pare contrastante anche con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, con riguardo allo stesso art. 17 dello statuto e all'art. 117, comma 1, Cost., il quale prevede che la potestà legislativa delle Regioni va esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

In proposito, va rilevato che, ancorché lo statuto siciliano non menzioni espressamente il rispetto degli obblighi internazionali, nel cui ambito possono ricondursi anche i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, tra i limiti della potestà legislativa regionale, non vi è dubbio che soltanto lo Stato è soggetto internazionale e che ad esso vengono imputati giuridicamente in tale ordinamento gli atti normativi posti in essere dalle Regioni, per cui non può dubitarsi della illegittimità degli atti da queste compiuti senza l'osservanza delle regole prescritte (Corte cost. n. 49 del 1963).

Ed al riguardo osserva il Collegio che il Trattato istitutivo della Comunità europea garantisce la libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali (parte terza, titolo III), nel cui ambito viene in particolare riconosciuto il diritto di stabilimento (capo 2) e la libera prestazione dei servizi (capo 3, art. 49 e ss.) tra i quali sono comprese le attività delle libere professioni (art. 50).

Va osservato ancora che con d.lgs 8 agosto 1991, n. 258, con cui è stata recepita la direttiva del Consiglio n. 85/433/CEE del 16 settembre 1985, sono stati riconosciuti, tra l'altro, gli stessi diritti, che insistono in capo ai farmacisti italiani, ai cittadini appartenenti ai vari Paesi comunitari iscritti all'ordine dei farmacisti. In via consequenziale, poi, la legge n. 362/1991 prevede l'ammissione ai concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche anche dei cittadini comunitari di cui sopra.

La norma regionale appare, quindi, limitativa del diritto di stabilimento e di libera prestazione della professione, essendo esclusivamente diretta ai farmacisti delle isole minori della Sicilia. La disposizione regionale sembra porsi pure in contrasto con l'art. 117, comma 2, Cost. in relazione all'art. 10 della legge Cost. n. 3 del 2001.

Dispone, infatti, l'art. 10 citato che sino all'adeguamento dei rispettivi statuti le disposizioni della stessa legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Ebbene, posto che la disciplina delle farmacie trova collocazione nell'ambito della materia relativa alla «tutela della salute» (art. 117, comma terzo), oggetto di legislazione concorrente, in considerazione che l'ordinamento farmaceutico costituisce uno degli strumenti volti al conseguimento di tale obiettivo, va osservato che in detta materia, come per tutte le altre materie rientranti nella medesima categoria, le Regioni esercitano la potestà legislativa in osservanza dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale.

Ed in proposito la Corte costituzionale con sentenza n. 282 del 2002 ha avuto modo di affermare che i principi fondamentali che limitano la libertà legislativa concorrente delle Regioni possono trarsi, in mancanza di apposite leggi, dalla legislazione statale già in vigore.

Tale orientamento ha trovato successivamente conferma nell'art. 1, comma terzo, della legge 5 giugno 2003, n. 131, laddove si dispone che «nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti».

Pertanto, la norma regionale, che prevede il concorso riservato per soli titoli, si appalesa non conforme ai principi desumibili dalle leggi statali vigenti, ove si tenga conto che il canale normale previsto per il conferimento delle sedi farmaceutiche è dato dal concorso pubblico, per titoli ed esami, da espletarsi secondo criteri e modalità fissati con carattere di uniformità per tutto il territorio nazionale.

Né, comunque, la deroga ai principi statuali anzidetti, operata dalla legge regionale censurata, può ritenersi supportata dal principio di ragionevolezza, tenuto conto della sussistenza di altre analoghe situazioni di disagio (farmacie rurali site nell'isola maggiore), del limitato numero dei soggetti beneficiari e della possibilità di partecipare ai concorsi ordinari da parte dei destinatari della stessa norma regionale.

Questa appare inoltre in contrasto anche con i principi di uguaglianza e di buon andamento dell'azione amministrativa, rispettivamente sanciti dagli artt. 3 e 97 Cost.

Infatti, con riguardo al primo parametro, il sicuro conferimento, a mezzo di concorso riservato per soli titoli, delle sedi vacanti nell'ambito del territorio regionale ai farmacisti rurali delle isole minori viola il principio di uguaglianza sia con riferimento ai farmacisti titolari di sedi rurali non ubicate nelle isole minori sia con riferimento a tutti i farmacisti comunque titolari di sedi disagiate.

Con riguardo all'altro parametro costituzionale, non vi è dubbio che il servizio farmaceutico trovi migliore realizzazione attraverso selezione pubblica, per titoli ed esami, dei farmacisti cui conferire le sedi farmaceutiche.

Per lo stesso motivo sopra evidenziato anche il diritto alla salute, previsto dall'art. 32 Cost., risulta maggiormente tutelato. Infine, la norma regionale sembra violare pure l'art. 41 Cost., che sancisce la libertà dell'iniziativa economica privata, dal momento che con il concorso riservato viene impedito alla generalità degli iscritti all'Albo dei farmacisti il perseguimento del diritto a conseguire una sede farmaceutica: viene cioè impedito lo svolgimento di un'attività in forma imprenditoriale, ancorché assoggettata ad un regime pubblicistico.

Conclusivamente, le questioni che precedono appaiono al Collegio non manifestamente infondate e sicuramente rilevanti nei presenti giudizi, poiché dalla loro risoluzione dipendono gli esiti dei relativi ricorsi proposti.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 32, commi 1, 2 e 3, della legge regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4, per contrasto con: l'art. 17 dello statuto siciliano; gli artt. 3, 32, 41, 97, e 117, commi 1 e 2 della Cost.; dell'art. 10 della legge Cost. n. 3/2001. Dispone, conseguentemente, la sospensione dei presenti giudizi riuniti e la trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale a cura della segreteria della sezione.*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della medesima segreteria, alle parti in causa, al Presidente della Giunta regionale siciliana nonché al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.*

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio dell'8 febbraio 2005.

*Il Presidente: ADAMO*

*L'estensore: GIAMPORTONE*

N. 314

*Ordinanza dell'11 marzo 2005 emessa dal tribunale di Trieste  
nel procedimento penale a carico di Breberina Aleksandar*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato dello straniero espulso - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di uguaglianza sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità - Contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, modificato dall'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

## IL TRIBUNALE

Nel processo nei confronti di Breberina Aleksandar, nato a Zagabria (HR) il 7 aprile 1955, ha emesso la seguente ordinanza.

1. — In data 22 gennaio 2005 Aleksandar Breberina veniva tratto in arresto dai Carabinieri, perché ritenuto versare nella flagranza del reato di cui all'art. 13, comma 3 del d.lgs. n. 286/1998. Il pubblico ministero chiedeva la convalida dell'arresto e la celebrazione del giudizio direttissimo; fissata l'udienza del 25 gennaio 2005, l'arresto veniva convalidato, dopo di che il difensore chiedeva la concessione di termine a difesa, che veniva accordato; peraltro, non avendo il pubblico ministero chiesto l'applicazione di misura cautelare di sorta, l'arrestato veniva liberato; da ultimo, nell'udienza odierna, le parti comunicavano di avere raggiunto un accordo per l'applicazione di una pena, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Perciò, per provvedere sulla richiesta delle parti, questo giudice deve preventivamente valutare la congruità della pena sulla quale l'accordo è intervenuto (*cfr.* la sentenza della Corte costituzionale del 2 luglio 1990, n. 313); tuttavia, rispetto a tale apprezzamento, è pregiudiziale la valutazione concernente la conformità alla carta costituzionale delle norme di cui potrà essere fatta applicazione a tal fine, particolarmente della previsione editale che si riferisce al reato per cui si procede, peraltro nei limiti in cui tale valutazione è consentita dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dall'art. 23, comma 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

2. — Anzitutto, pare opportuna una breve digressione sull'evoluzione della normativa di cui si deve fare applicazione in questa sede.

Prevedeva l'art. 151 TULPS che lo straniero espulso non potesse rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno e che il trasgressore fosse punito con l'arresto da due a sei mesi.

L'art. 46, comma 1, lettera *a*), della legge 6 marzo 1998, n. 40, ha abrogato l'art. 151 TULPS; a questa è subentrata la previsione incriminatrice di cui all'art. 13, comma 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rimanendo però immutata la sanzione prevista per il trasgressore.

L'art. 12, comma 1 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ha poi però inasprito la sanzione, prevedendo che la medesima condotta fosse punibile con l'arresto da sei mesi a un anno.

Infine, la sanzione editale è stata ulteriormente modificata dall'art. 1 del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modifiche dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, per il quale la medesima condotta è punibile con la reclusione da uno a quattro anni.

Peraltro, il decreto-legge n. 241, nelle modifiche introdotte in sede di conversione, ha inasprito anche la sanzione editale stabilita per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, portandola — dall'originaria previsione dell'arresto da sei mesi a un anno — a quella della reclusione da uno a quattro anni.

Le modifiche alla normativa *de qua* dettate dal citato decreto conseguono alla pronuncia, da parte della Corte costituzionale, della sentenza n. 223 del 15 luglio 2004, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per contrasto con gli articoli 3 e 13 della Costituzione, «... nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto...», per la manifesta irragionevolezza della previsione dell'arresto obbligatorio, previsto dalla norma nonostante che sulla base del vigente ordinamento processuale esso non fosse suscettibile di sfociare in alcuna misura cautelare.

D'altro canto, dalle dichiarazioni degli esponenti della maggioranza parlamentare (nella misura in cui dalle stesse si può desumere l'«intenzione» del Legislatore) e dagli atti parlamentari relativi all'iter di approvazione della legge di conversione si ricavano indicazioni univoche, le quali confermano che le modifiche introdotte con il decreto-legge n. 241 del 2004 sono state motivate dalla necessità di ovviare alla pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2004.

Invero, in tali atti si rinviene più volte l'espressa indicazione della necessità di superare le censure mosse dalla Corte costituzionale («... Sul cammino della Bossi-Fini si è abbattuta la mannaia della Corte costituzionale... Ritengo che con il decreto-legge in esame il Governo ed il Parlamento siano intervenuti correttamente per rispondere ai rilievi della Corte...» A.C. n. 5369, discussione del 2 novembre 2004 sul testo approvato al Senato il 20 ottobre 2004, repliche del relatore alla legge).

Va dunque notato che l'innalzamento del limite edittale massimo porta la fattispecie in esame nell'ambito di operatività del sistema generale di applicabilità delle misure coercitive, ai sensi dell'art. 280, comma 2 c.p.p., sicché viene meno il presupposto dal quale la Corte aveva argomentato l'irragionevolezza della previsione dell'arresto obbligatorio per siffatto reato.

Peraltro, va notato che, pur non venendo direttamente interessata dalle pronunce della Corte costituzionale la fattispecie di cui all'art. 13, comma 13, la modifica della sanzione edittale ad essa relativa si giustifica per il coordinamento del sistema sanzionatorio, posto che anche in precedenza le previsioni edittali dell'art. 14, comma 5-ter e dell'art. 13, comma 13 erano analoghe.

Dunque anche per quest'ultima fattispecie è ora previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ed è possibile l'applicazione di tutte le misure coercitive contemplate nel Capo II del Libro IV del Codice di procedura penale.

3. — Dubita lo scrivente, giudice che la misura della pena edittale prevista per il reato in esame sia conforme al dettato costituzionale.

In primo luogo, essa pare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché non appare rispettosa del principio di uguaglianza, sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità.

Si deve però premettere che la Corte costituzionale, pur riservando alla discrezionalità del legislatore lo «...stabilire quali comportamenti debbano essere puniti, determinare quali debbano essere la qualità e la misura della pena ed apprezzare parità e disparità di situazioni...», ha affermato ripetutamente che «...l'esercizio di tale discrezionalità può essere censurato quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e dia quindi luogo ad una disparità di trattamento palese e ingiustificata...» (sentenza n. 25 del 1994; il principio è richiamato anche nella sentenza n. 333 del 1992, nell'ordinanza n. 220 del 1996 e nella sentenza n. 84 del 1997).

Allora, riguardo ai profili dianzi richiamati, è stato chiarito (sentenza n. 409 del 1989) che il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione «... esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali...». Tale funzione non verrebbe adempiuta qualora non venisse rispettato il limite della ragionevolezza.

Per meglio delimitare quest'ultimo si può fare riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale che, nell'intento di specificare i connotati del principio costituzionale di uguaglianza, ha fatto riferimento a un più ampio sistema di valori, che abbraccia molteplici principi costituzionali, che va letto nel suo insieme e impone soluzioni interpretative fra loro coerenti: il riferimento va alla sentenza n. 91 del 1973 e, soprattutto, alla sentenza n. 215 del 1987, che afferma «...Sul tema della condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un sistema di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale...conseguentemente, il canone ermeneutica da impiegare in siffatta materia è essenzialmente dato dall'interrelazione e dall'integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela...», ancor più esplicitamente, la sentenza n. 204 del 1982 insegna che il valore essenziale dell'ordinamento giuridico di un paese civile va ricercato «... nella coerenza tra le parti di cui si compone... canone di coerenza che nel campo delle norme di diritto è l'espressione del principio di uguaglianza di trattamento tra eguali posizioni sancito dall'art. 3...».

Così, la Corte costituzionale ha ripetutamente dimostrato di ritenere sindacabile l'esercizio della discrezionalità da parte del legislatore, sul punto relativo alla corrispondenza delle scelte legislative al canone di ragionevolezza: al riguardo, si possono ricordare la sentenza n. 55 del 1974 (con la quale si è ritenuto che la norma impugnata dettasse sì una disciplina differenziata, però per situazioni che il legislatore aveva ritenuto diverse e che tale apprezzamento non fosse privo di razionalità) e la sentenza n. 126 del 1979, nella quale si insegna che «... effettuata una scelta politica nell'esercizio della sua discrezionalità, logica vuole che il legislatore stesso attui poi con

coerenza il criterio prescelto, mediante una disciplina normativa idonea al conseguimento del fine voluto. Diversamente, ove l'incoerenza fosse tale da determinare irrazionali discriminazioni, la legge risulterebbe viziata non solo nel merito, ma anche sotto il profilo della legittimità costituzionale...».

Anche sullo specifico tema del giudizio sulla razionalità delle scelte del legislatore in tema di proporzione fra reato e pena, la Corte ha più volte affermato la possibilità di sindacare disparità di trattamento talmente rilevanti da apparire prive di giustificazione, e ciò è avvenuto anche quando poi, in concreto, la Corte ha ritenuto di non rilevare nelle norme denunciate squilibri di ampiezza tale da comportare il suo intervento demolitivo (*cf.*, ad esempio, la sentenza n. 271 del 1974).

Peraltro, la già citata sentenza n. 409 del 1989 costituisce un importante punto di arrivo nel percorso interpretativo seguito dalla Corte, venendo in essa esplicitato che il principio di proporzionalità induce a negare legittimità alle «...incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e dei valori offesi dalle predette incriminazioni...».

4. — Nel caso di specie ritiene questo giudice che, in relazione ai principi sopra ricordati, la sanzione editale prevista per il reato in esame sia eccessiva, oltre che del tutto sproporzionata al disvalore della condotta che intende reprimere.

Si nota, invero, che l'inasprimento operato dall'ultima novella è macroscopico, sia perché la medesima condotta ora integra un delitto anziché una contravvenzione, sia perché l'odierno minimo editale coincide col previgente massimo editale; se poi si guarda al periodo immediatamente precedente, si nota che la medesima condotta fino al 2002 veniva punita con l'arresto da due a sei mesi, dunque con una sanzione che, al massimo, arrivava alla metà dell'odierno minimo editale.

Al contempo, però, il fenomeno dell'immigrazione clandestina che la normativa in esame si propone di contrastare non ha subito apprezzabili evoluzioni, né si sono registrati mutamenti che possano avere indotto il legislatore a riconsiderare il valore dei beni giuridici tutelati e a introdurre norme più severe, e questo nemmeno se si prende in esame il maggior arco di tempo che risale fino al 1998.

D'altro canto, una qualche giustificazione sotto questo profilo non si rinviene nemmeno dall'esame dei lavori parlamentari: in particolare, non si rinviene nella relazione all'emendamento del decreto-legge n. 241/2004, posto che i relatori fanno riferimento esplicito soltanto alla necessità di adeguarsi alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2004, intendendo tale adeguamento come inasprimento della pena, così da consentire l'arresto obbligatorio per coloro che non ottemperino all'ordine del questore.

Infine, va notato che l'irragionevolezza della previsione in esame è confermata anche dal raffronto con la fattispecie prevista dall'art. 13, comma 13-*bis*, prima parte, la quale commina la medesima pena a colui che rientri nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice: fatto quest'ultimo che, però, è da ritenere ben più grave, in quanto presuppone la commissione di un reato o quantomeno la pendenza di un procedimento penale, mentre ciò non ricorre per la fattispecie di cui all'art. 13, comma 13.

5. — Ritiene ancora lo scrivente giudice che la norma penale in esame contrasti con l'art. 27, comma 3 della Costituzione.

Invero, deve venire anzitutto ricordato come la Corte costituzionale, dopo avere inizialmente ritenuto che il precetto costituzionale appena invocato si riferisse essenzialmente all'esecuzione penale e dunque non avesse riguardo alla misura editale della pena fissata dal legislatore, ha ripetutamente affermato che esso si riferisce a tutti i momenti in cui vige la sanzione penale, particolarmente in quello in cui la minaccia di una pena per un determinato comportamento esplica finalità di prevenzione generale: «...se la finalità rieducativa venisse limitata alla fase esecutiva, rischierebbe grave compromissione ogniqualvolta specie e durata della sanzione non fossero state calibrate (né in sede normativa né in quella applicativa) alle necessità rieducative del soggetto...» (v. sentenza n. 313 del 1990 e sentenza n. 341 del 1994).

Nel caso di specie, come si è già notato sopra, l'inasprimento della pena è stato dettato unicamente dall'esigenza di legittimazione costituzionale — sotto il particolare profilo esplicitato dalla Corte nella sentenza 223 del 2004 — un determinato iter procedurale, che passa attraverso la previsione dell'arresto obbligatorio (art. 13, comma 3-*ter*) e la possibilità di applicare misure cautelari coercitive, verosimilmente perché tali scansioni procedurali si intendono quali strumenti di prevenzione speciale.

Tuttavia, ciò ha comportato un vero e proprio rovesciamento di prospettiva, che conferisce al diritto sostanziale una funzione servente rispetto alle norme processuali.

Invero, nel nostro ordinamento la fissazione della misura edittale della pena risponde certamente a scelte di politica criminale che il legislatore pone in essere sulla base del contesto sociale in cui opera e avendo di mira la difesa di un determinato bene giuridico; peraltro, il dettato costituzionale impone che la pena — anche nell'astratta previsione edittale — venga proporzionata in guisa tale da riuscire utile alla rieducazione del condannato.

Per tale ragione, una previsione edittale che venga modulata unicamente in funzione dell'esperibilità di un determinato iter processuale, in mancanza di altre ragioni che obiettivamente giustifichino il suo notevole inasprimento, viene di fatto disancorata dagli ordinari parametri di riferimento e, perciò, perde anche la sua precipua funzione rieducativa.

Quindi, l'entità della pena non è una leva che il legislatore possa muovere ad arbitrio, per conseguire finalità di politica criminale determinate, senza tenere in conto il disvalore della condotta e il bisogno di rieducazione del reo che essa mette in evidenza.

Fermo restando che non si intende anticipare in questa sede la valutazione in ordine alla responsabilità dell'imputato (ovvero in ordine alla congruità della specifica pena concordata dalle parti), va notato che il presente giudizio non può venire definito indipendentemente dalla risoluzione della questione sopra evidenziata, apparendo che necessariamente dovrebbe farsi applicazione della norma sopra citata e sospetta di illegittimità costituzionale.

Per le ragioni sopra indicate, questo giudice ritiene non manifestamente infondata l'esposta questione di legittimità costituzionale.

Il processo perciò deve venire sospeso e gli atti immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, per la risoluzione della questione.

Va ordinata altresì, a cura della cancelleria, la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle Camere.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13 del d.lgs. n. 286/1998 — come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modifiche dalla legge 12 novembre 2004, n. 271 — nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, per violazione degli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione;*

*Sospende il giudizio nei confronti dell'imputato;*

*Dispone la notifica della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri;*

*Dispone la comunicazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, ai Presidenti delle Camere;*

*Manda alla cancelleria per gli altri adempimenti di competenza.*

Trieste, addì 11 marzo 2005.

*Il giudice: ANTONI*

## N. 315

*Ordinanza del 15 marzo 2005 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio  
nel procedimento penale a carico di Airoidi Giancarlo ed altri.*

**Processo penale - Udienza preliminare - Atti introduttivi - Avviso di fissazione dell'udienza contenente, a pena di nullità, l'indicazione all'imputato della possibilità di richiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'imputato tratto in giudizio con citazione diretta - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio secondo cui la legge assicura che l'imputato disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa.**

- Cod. proc. pen., art. 419, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, comma terzo.

## IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3 marzo 2005, nel procedimento penale n. 58/05 r.g. Trib., a carico di Airoidi Giancarlo più altri, ha pronunciato la seguente ordinanza.

All'udienza del 3 marzo 2005 il difensore di fiducia degli imputati, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. ovvero in alternativa richiedeva al tribunale di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 419, comma 1, c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede l'avviso all'imputato della facoltà di richiedere riti alternativi e la concitata sanzione di nullità in caso di mancato od inesatto avviso.

Osservava il difensore che alla luce degli interventi legislativi (legge n. 51/1998, 479/1999, 144/2000 e 248/2002) la struttura e la funzione dell'udienza preliminare risultano profondamente modificate, nel senso che la stessa ha affiancato ai tradizionali caratteri di «filtro» per il successivo dibattimento, quelli di potenziale giudizio sul merito della contestazione mossa all'imputato.

Conferma di ciò, si ricava, secondo l'esponente, dalla recente sentenza delle s.u. della Corte di cassazione 9 luglio 2003 n. 35358, Ferrara, la quale ha affermato il carattere di *vocatio in iudicium* dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.

Ciò premesso veniva evidenziata la disparità di trattamento tra la previsione dell'art. 552, comma 1, lett. f) c.p.p., che prevede a pena di nullità l'avviso all'imputato della facoltà di richiedere riti alternativi al dibattimento e quella dell'art. 419, comma 1 c.p.p., che non prevede la necessità di tale avvertimento, nonché la lesione derivante dalla mancata previsione di tale adempimento al diritto di difesa, rimarcando come secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 497/1995) l'avviso *de quo* debba ritenersi «funzionale al tempestivo esercizio del diritto di difesa rispetto al quale non può ritenersi sufficiente la garanzia della difesa tecnica sancita dalla lettera f) della disposizione censurata» (disposizione che nella fattispecie era l'abrogato art. 555 relativo al rito pretorile).

Rileva il difensore come anche recentemente (con la sentenza interpretativa di rigetto (n. 148/2004), la Corte ha evidenziato che «l'effettivo esercizio della facoltà di chiedere i riti alternativi costituisce infatti una delle più incisive forme di "intervento" dell'imputato, cioè di partecipazione "attiva" alle vicende processuali, con la conseguenza che ogni illegittima menomazione di tale facoltà, risolvendosi nella violazione del diritto sancito dall'art. 24 comma 2 Cost. integra la nullità di ordine generale sanzionata dall'art. 178, comma 1, lettera c), c.p.p.»).

La denunciata ingiustificata disparità di trattamento apparirebbe ancor più evidente in considerazione del fatto che sia nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare che nel decreto di citazione diretta avanti al giudice monocratico deve essere contenuto l'avvertimento all'imputato che non comparendo, egli sarà giudicato in contumacia, ma soltanto nel secondo caso egli riceve adeguata informazione delle conseguenze processuali (la decadenza dalla facoltà di optare per un rito alternativo) della scelta di non comparire.

Ciò premesso a parere del difensore deve ritenersi che l'omissione nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare dell'avvertimento della facoltà di richiesta di riti alternativi, dia luogo, quanto meno, ad una nullità di ordine generale ovvero in alternativa alla illegittimità costituzionale dell'art. 419, comma 1 c.p.p. nella parte in cui tale avvertimento non è previsto, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.

La questione appare in primo luogo rilevante, in quanto l'eccezione di nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (sollevata in giudizio dal difensore, in alternativa all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 419 c.p.p.) deve rigettarsi proprio in considerazione del fatto che quest'ultima disposizione non prevede la necessità che l'avviso stesso contenga il descritto avvertimento e che pertanto non sussiste alcuna violazione cui ricollegare la pretesa nullità.

Il rigetto dell'eccezione di nullità, conseguentemente, presuppone l'applicazione della norma di cui si denuncia l'incostituzionalità.

Quanto al profilo della non manifesta infondatezza si osserva quanto segue.

Ai fini di valutare l'eventuale violazione dell'art. 3 della Costituzione, occorre richiamare brevemente la disposizione di cui all'art. 552 c.p.p. indicata come parametro di comparazione rispetto a quella di cui, con l'eccezione difensiva, si denuncia l'illegittimità costituzionale.

Nel procedimento a citazione diretta avanti al giudice monocratico la facoltà di scelta dei riti alternativi può essere utilmente esercitata sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

È quindi evidente che in tal caso il margine per la scelta di cui si tratta risulta più ristretto rispetto a quello previsto per i procedimenti con udienza preliminare, laddove la stessa facoltà può esercitarsi fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli artt. 421 e 422 c.p.p. (v. artt. 438, comma 2 c.p.p. e 446, comma 1, c.p.p., per il giudizio abbreviato e per l'istanza di applicazione della pena).

È vero d'altro lato che il termine minimo che deve intercorrere tra la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e l'udienza stessa è sensibilmente inferiore rispetto a quello stabilito tra la notifica del decreto di citazione e l'udienza dibattimentale avanti al giudice monocratico (dieci giorni nel primo caso art. 419, comma 4 c.p.p., contro i sessanta del secondo art. 552, comma 3, c.p.p.).

L'esigenza di un termine più lungo si giustifica certo anche in considerazione del fatto che le conseguenze di un giudizio di merito possono rivelarsi notevolmente più gravi, per l'imputato, rispetto a quelle suscettibili di scaturire da un'udienza preliminare (la quale per definizione non può concludersi con la condanna del prevenuto, a meno che sia proprio questi a scegliere un rito alternativo di definizione del giudizio).

Tuttavia il termine in parola, attesa la necessaria presenza nel decreto di citazione dell'avvertimento riguardante la facoltà di scelta dei riti speciali, adempie altresì alla funzione di assicurare all'imputato un periodo minimo di riflessione anche con riguardo a questo profilo delle proprie scelte difensive.

Il legislatore ha evidentemente ritenuto che la possibilità di contattare il proprio difensore e di ricevere da questi adeguate informazioni circa la facoltà di scelta di riti alternativi — possibilità garantita dal non breve periodo di tempo intercorrente tra la notifica del decreto di citazione e la prima udienza dibattimentale — non fosse sufficiente a garantire un pieno e consapevole esercizio del diritto di difesa ed ha conseguentemente optato per il necessario inserimento, a pena di nullità, dell'avvertimento in parola nel decreto di citazione a giudizio.

Tale diversa disciplina potrebbe concretizzarsi in una ingiustificata disparità di trattamento anche in considerazione del fatto che sia nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare che nel decreto di citazione diretta avanti al giudice monocratico deve essere contenuto l'avvertimento all'imputato che non comparendo, egli sarà giudicato in contumacia, ma soltanto nel secondo caso egli riceve adeguata informazione delle conseguenze processuali (la decadenza dalla facoltà di optare per un rito alternativo) della scelta di non comparire.

Quanto alla potenziale lesione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e, in particolare, alla necessità che l'imputato disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa (art. 111, comma 3, Cost.), si rileva che la stessa Corte costituzionale, nella recente pronuncia interpretativa di rigetto già citata (n. 148/2004), nello statuire che la sanzione connessa alla violazione di detto avviso nel decreto di giudizio immediato, ancorché non prevista testualmente nello stesso art. 456 c.p.p. è da ritenersi quella della nullità *ex* artt. 178 e 180 c.p.p. (omesso intervento dell'imputato), ha osservato che «la mancanza o l'insufficienza del relativo avvertimento può determinare la perdita irrimediabile della facoltà di accedere a tali procedimenti speciali. La violazione della regola processuale che impone di dare all'imputato (esatto) avviso della sua facoltà comporta perciò anche in questo caso la violazione del diritto di difesa».

Più in generale, la Corte ricorda che «la richiesta di riti alternativi costituisce una modalità di esercizio del diritto di difesa (*cf.*, tra molte, oltre alla sentenza n. 497 del 1995, le sentenze n. 76, n. 101 e n. 214 del 1993, n. 265 del 1994, n. 70 del 1996, tutte nel senso che sarebbe lesivo del diritto di difesa precludere all'imputato l'accesso ai riti speciali per un errore a lui non imputabile)» e che l'effettivo esercizio di detta facoltà costituisce «una delle più incisive forme di "intervento" dell'imputato, cioè di partecipazione "attiva" alle vicende processuali, con la conseguenza che ogni illegittima menomazione di tale facoltà, risolvendosi nella violazione del diritto sancito dall'art. 24, comma 2, Cost. integra la nullità di ordine generale sanzionata dall'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.».

Ciò posto, l'argomento principale che può opporsi al dubbio di costituzionalità (con riferimento sia all'art. 3, che agli artt. 24 e 111 Cost.), è quello in base al quale il margine temporale e processuale accordato secondo il codice all'imputato in sede di udienza preliminare per effettuare la scelta di un rito alternativo è idoneo a garantirgli un consapevole esercizio del proprio diritto di difesa e, conseguentemente, anche della facoltà in parola, in modo tale da «compensare» il mancato avvertimento riguardo alla stessa all'atto del ricevimento dell'avviso di fissazione dell'udienza.

Effettivamente, soprattutto nei casi in cui l'udienza preliminare si riveli di particolare complessità o durata, anche per la necessità di procedere nel suo ambito ad attività delle indagini (art. 421-*bis* c.p.p.) o probatoria (art. 422 c.p.p.), la discussione può svolgersi anche in tempi considerevolmente distanti rispetto all'inizio



dell'udienza stessa; inoltre proprio in conseguenza di nuovi elementi scaturiti da un eventuale supplemento istruttorio ovvero delle richieste finali della pubblica accusa all'esito della discussione l'imputato, assistito dal proprio difensore, può determinarsi ad una scelta processuale che in precedenza poteva avere escluso.

Tali argomenti appaiono in linea di principio logici e sostenibili.

Militano tuttavia in senso contrario, oltre a quelle già richiamate, le seguenti considerazioni.

Chiamate a comporre un dissidio interpretativo riguardante il tipo di nullità derivante dall'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, le sezioni unite della Corte di cassazione, in una recente decisione, hanno ritenuto di ravvisare in detta violazione un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile *ex art. 179, comma 1 c.p.p.* (omessa citazione dell'imputato), sul presupposto che l'avviso in parola sia assimilabile appunto ad una citazione (Cass. pen., s.u., 9 luglio 2003, n. 35358).

L'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, infatti da notificarsi all'imputato unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio del p.m. — la quale racchiude l'imputazione (art. 417 c.p.p.) ed indica i mezzi di prova — risulta finalizzato a consentire la partecipazione della parte personalmente all'udienza con la possibilità di esplicitare la propria difesa, anche nella forma diretta, in ordine agli addebiti a suo carico formulati e presenta pertanto i caratteri sostanziali e contenutistici di una citazione.

Il giudice di legittimità non manca di richiamare, nella citata decisione, le intervenute modifiche legislative che hanno «determinato sotto il profilo delle garanzie processuali una progressiva equiparazione dell'udienza preliminare a quella dibattimentale ed hanno reso più pregnante il controllo del giudice sulla consistenza dell'accusa», rilievo questo che contribuisce ulteriormente a riconoscere funzione di *vocatio in iudicium* all'avviso di fissazione dell'udienza medesima.

Orbene la considerazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare come atto di citazione, potrebbe legittimare il convincimento che attraverso il medesimo il destinatario debba essere informato di tutte le facoltà esercitabili personalmente a pena di decadenza davanti al g.u.p.

Si sottolinea a tal riguardo che la facoltà di scelta di riti alternativi non rientra nel concetto di difesa tecnica, ma presuppone una determinazione personale dell'imputato.

In mancanza di tale avvertimento, l'avviso di fissazione (che nel testo modificato a seguito del d.l. n. 82/2000 deve contenere l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia) potrebbe indurre quest'ultimo a non presenziare all'udienza preliminare anche in base dell'erroneo presupposto di non avere alternative allo svolgimento ordinario dell'udienza stessa.

D'altro canto, lo svolgimento dell'udienza preliminare, così come può nei casi sopra ricordati rivelarsi particolarmente lungo e complesso, in altri potrebbe invece risultare più breve; la stessa discussione infine (che il giudice dichiara aperta conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti: art. 421 comma 1, c.p.p.) può risolversi in una assai sintetica illustrazione delle rispettive richieste.

In conclusione, le addotte ragioni di conflitto dell'art. 419, comma 1 c.p.p. nella vigente formulazione con gli artt. 3, 24 e 111, comma 3 Cost., pur suscettibili di essere contrastate in forza degli elementi fondanti l'opposta convinzione, sono tali da far ritenere la questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953, dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere questione di legittimità costituzionale dell'art. 419, comma 1 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111, comma 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare debba contenere a pena di nullità l'avvertimento che, qualora ne ricorrano i presupposti l'imputato, nei termini previsti dagli artt. 438, comma 2 c.p.p. e 446, comma 1. c.p.p., possa presentare le richieste di giudizio abbreviato e di applicazione della pena.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Sospende il giudizio in corso.*

*Dispone che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Busto Arsizio, addì 15 marzo 2005.

*Il Presidente:* CHIONNA

N. 316

*Ordinanza del 17 marzo 2005 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise  
sul ricorso da D'Aimmo Eleonora contro Ministero dell'istruzione della università e della ricerca ed altri*

**Istruzione pubblica - Docenti precari degli istituti di istruzione secondaria di II grado - Servizio prestato in «scuole di montagna» nell'anno scolastico 2003-2004 - Valutazione con punteggio doppio - Violazione dei principi dell'affidamento e di certezza del diritto, per l'applicazione retroattiva della normativa censurata - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.**

- D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito in legge 4 giugno 2004, n. 143, art. 1, comma 1, nonché Punto B 3, lett. h), della Tabella allegata.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 429/2004 proposto da Eleonora D'Aimmo, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Marone e Margherita Zezza, elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, in Campobasso, corso Vittorio Emanuele, 23;

Contro Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi della Provincia di Campobasso), rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Campobasso, via Garibaldi, 124 e nei confronti di Margherita Gatti, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico De Angelis, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Campobasso, via De Attellis 11; Maria Biondi, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Guida, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Campobasso, via Matteotti 7, per l'annullamento:

del provvedimento prot. n. 8081C/7 del 24 agosto 2004 del dirigente centro servizi amministrativi di Campobasso con cui veniva disposta la rettifica della graduatoria permanente dei docenti della scuola secondaria, classe di concorso A050, con riduzione (da 127 a 124) del punteggio già attribuito alla ricorrente e con conseguente retrocessione di posizione (dal 3° al 4°) nonché della stessa graduatoria provinciale così come modificata con il suddetto provvedimento; del provvedimento prot. n. 8081C/7 del 14 settembre 2004 con cui il medesimo Dirigente del CSA ha riconfermato il punteggio attribuito con diversa motivazione.

Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente e delle controinteressate, e le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 17 novembre 2004, relatore Cons. Alberto Tramaglini, i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto quanto segue.

F A T T O

La ricorrente espone di essere docente precaria negli istituti di istruzione secondaria di II grado, abilitata all'insegnamento di materie letterarie e latino nei licei ed istituti magistrali per le classi di concorso A051, A050 e A043, inserita nelle relative graduatorie provinciali permanenti definitive di cui alla legge n. 124 del 1999.

Esponde ulteriormente che nella graduatoria del 2003, vale a dire quella immediatamente precedente alla riformulazione che ha dato origine al giudizio, occupava il secondo posto della classe AOSO (materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) con punti 142, mentre le controinteressate ricoprivano la terza e la

nona posizione con 135 e 123 punti. Riferisce ancora che, nel rispetto delle preferenze espresse sulla base di tali posizioni, le stesse furono destinate alle rispettive sedi dove hanno prestato servizio per l'anno scolastico 2003-2004.

Nell'agosto 2004, il Centro servizi amministrativi della Provincia di Campobasso ha proceduto all'aggiornamento delle graduatorie permanenti finalizzate all'utilizzo dei docenti nel successivo anno scolastico 2004/2005. I punteggi relativi alle varie categorie di titoli sono stati attribuiti sulla base di quanto statuito dal d.l. 7 aprile 2004, n. 97, conv. in legge 4 giugno 2004, n. 143, nonché dall'art. 8-*nonies*, legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del d.l. 28 maggio 2004, n. 136. In applicazione dei criteri contenuti nella nuova normativa alla controinteressata Biondi sono stati attribuiti 132 punti (con collocazione al secondo posto della graduatoria), alla ricorrente 127 punti (con conseguente collocazione al terzo posto), mentre la controinteressata Gatti con 126 punti conseguiva il quarto posto.

Tale mutamento del precedente ordine è stato determinato dalla diversa valutazione del servizio prestato nell'anno scolastico appena decorso: mentre alla ricorrente sono stati attribuiti 12 punti, le controinteressate hanno visto valutare lo stesso periodo di servizio con 24 punti. Ciò in applicazione della recente normativa, che ha previsto il raddoppio del punteggio relativo al servizio ove questo sia stato prestato in sedi scolastiche ubicate in «Comuni di montagna».

La ricorrente aggiungeva, per altro verso, che in data 24 agosto 2004, il dirigente del C.S.A. della Provincia di Campobasso, con l'impugnato provvedimento prot. N. 8081C/7, aveva rettificato la graduatoria provinciale permanente definitiva, ritenendo che uno dei titoli già valutati in suo favore (Corso universitario di perfezionamento per Rilevatore Antropologico) fosse in realtà «non strettamente attinente agli insegnamenti della classe di concorso». In forza di tale provvedimento la ricorrente subiva la decurtazione di tre punti, passando così da 127 a 124 punti e dal terzo al quarto posto della Graduatoria, restando pertanto esclusa dall'immissione in ruolo, prevista per i concorrenti che occupavano le prime tre posizioni.

Questo T. a. r., con decreto presidenziale in data 7 settembre 2004 n. 36, disponeva la sospensione del provvedimento impugnato.

Con provvedimento in data 14 settembre 2004, il C.S.A. di Campobasso, preso atto della disposta misura cautelare, rivedeva il provvedimento relativo alla valutazione del titolo culturale, ribadendo, tuttavia, la non spettanza dei tre punti alla ricorrente, negati non più per difetto di «stretta attinenza» alle materie della classe di concorso, ma per il fatto che il titolo di Rilevatore Antropologico era stato conseguito a seguito di un corso di durata inferiore all'anno (essendosi svolto dal maggio al giugno 1993), non conclusosi con esame finale, elementi quest'essenziali per l'attribuzione del punteggio ex punto C11 della tabella allegata alla citata normativa.

Con ricorso per motivi aggiunti del 28 settembre 2004, la ricorrente impugnava anche tale ultimo provvedimento.

Con memoria in data 11 settembre 2004 si costituiva il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca (Ufficio scolastico regionale — Centro servizi Amministrativi di Campobasso). Contestava, in via preliminare, la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, ritenendo che il *petitum* sostanziale della ricorrente fosse l'assunzione al lavoro di docente e che pertanto, la questione appartenesse alla giurisdizione del giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Nel merito concludeva per il rigetto del ricorso.

Con memorie in data 20 settembre 2004 e 21 settembre 2004, si costituivano nel giudizio le controinteressate Maria Biondi e Margherita Gatti, chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 17 novembre 2004 il ricorso era trattenuto per la decisione.

Con sentenza resa in pari data il T.a.r. ritenuta la propria giurisdizione, decideva su parte del ricorso, e segnatamente sulle censure incidenti sulla posizione della controinteressata Gatti, annullando i provvedimenti impugnati nella parte in cui attribuivano alla medesima 24 punti per il servizio prestato nell'anno scolastico appena decorso. E ciò in quanto il servizio valutato si era svolto in sede ubicata in comune non classificato di montagna alla stregua della normativa di riferimento.

La medesima sentenza riservava la decisione sulle censure destinate a ripercuotersi sull'altra controinteressata all'esito del giudizio di costituzionalità delle norme su cui la posizione della suddetta si fonda e che con la presente ordinanza si solleva.

## D I R I T T O

La questione di legittimità costituzionale investe le norme che hanno consentito all'amministrazione resistente di attribuire alla controinteressata Biondi 24 punti per il servizio prestato nell'anno scolastico 2003/2004 in sede scolastica collocata sopra i 600 metri e nell'ambito di comune classificato di montagna.

In definitiva la controinteressata si è vista attribuire, in considerazione della ubicazione della sede scolastica, un punteggio raddoppiato per il servizio reso nell'anno scolastico 2003-2004, al contrario della ricorrente che ha beneficiato del punteggio ordinario di 12 punti.

Le norme in parola sono date dal d.l. 7 aprile 2004, n. 97, punto B.3, lettera *h*), della Tabella allegata, nel testo risultante dalla legge di conversione 4 giugno 2004 n. 143 («*h*) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare» nonché dall'interpretazione autentica recata dall'art. 8-*nonies* della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del d.l. n. 28 maggio 2004 n. 136 («Il punto B.3), lettera *h*), della tabella ... si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri, e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola»). In base all'art. 1 del citato d.l. 97/2004 («1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del «testo unico» delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo unico», sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella») tali norme sono state applicate agli aggiornamenti delle graduatorie permanenti relative all'anno 2004/2005, ed è così diventata rilevante l'ubicazione della sede in cui è stato prestato servizio nel precedente anno scolastico 2003/2004.

La questione di legittimità costituzionale investe quindi, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., il richiamato art. 1, primo comma, degli artt. 3 e 97/2004, nel testo risultante dalla legge di conversione, nella parte in cui rende apprezzabile ai fini dell'attribuzione del suddetto punteggio il servizio reso in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, vale a dire nell'anno scolastico n. 2003/2004.

La questione introdotta è rilevante ed assume carattere pregiudiziale rispetto alla decisione della residua parte del ricorso e, più in generale, rispetto alla soddisfazione dell'interesse di cui la ricorrente chiede tutela. L'eventuale dichiarazione di incostituzionalità delle norme che hanno innovato la disciplina sull'attribuzione dei punteggi consentirebbe, infatti, alla ricorrente di tornare a precedere la controinteressata in graduatoria, con tutte le conseguenze che da tale posizione derivano.

Ciò per quanto attiene la rilevanza.

In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, va qui osservato che il dubbio non concerne la possibilità del legislatore di introdurre un premio diretto a riconoscere le peculiarità del servizio prestato in determinate sedi: la censura che qui si prospetta, infatti, non avrebbe avuto ragion d'essere (perlomeno non nei termini esposti) ove il punteggio maggiorato fosse stato riferito esclusivamente a situazioni venutesi a determinare in conseguenza delle scelte effettuate dai docenti, consapevoli del diverso peso attribuito alle sedi di servizio e liberi, pertanto, di optare per una destinazione con diritto al raddoppio del punteggio ovvero per un'altra più «comoda», ma valutata normalmente.

Il collegio dubita, invece, della legittimità costituzionale della norma nella sua portata retroattiva, vale a dire nella sua idoneità a classificare le sedi di servizio in due diverse categorie di punteggio e ciò dopo che il servizio è stato reso nella sede lavorativa prescelta senza alcuna consapevolezza dei benefici futuri.

Non essendo prevista alcuna differenziazione di punteggio in relazione all'ubicazione allorché la ricorrente e la controinteressata optarono ognuna per le sedi poi loro assegnare per l'anno scolastico 2003/2004, appare del tutto ragionevole che chi precedeva in graduatoria abbia scelto una sede più rispondente alle proprie esigenze mentre chi seguiva ha visto ristrette le sue possibilità e si è trovato a dover accettare sedi più disagiate. Appare perciò in contrasto con il principio di ragionevolezza la previsione di un premio di portata tanto rilevante che nel suo apprezzare situazioni prodottesi sulla base di un diverso regime, finisce per beneficiare non già la scelta consapevole di prestare servizio presso sedi disagiate in vista di un maggiore punteggio, bensì un evento casuale, il più delle volte determinato dalle scelte dei primi collocati (che tali erano soprattutto per maggiore anzianità di servizio) verso sedi all'epoca più idonee al soddisfacimento dei loro legittimi interessi. Cosicché, il conseguimento di un bene della vita di portata tanto rilevante quanto l'immissione in ruolo e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato finisce per dipendere dall'esito di una lotteria in cui tendenzialmente soccombe in partenza proprio chi aveva maggiore anzianità effettiva di servizio, occupando le prime posizioni in graduatoria, e che al sopraggiungere della nuova normativa non si è trovato nella sede qualificata «giusta» per ottenere un premio di così consistente portata.

La norma contrasta, quindi, con quanto in più occasioni segnalato dalla Corte: «affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica — essenziale elemento dello Stato di diritto non può essere leso da disposizioni retroattive che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (*ex plurimis*, Corte cost. n. 446 del 2002),

La vanificazione della facoltà di scelta rende peraltro «cieca» la individuazione dei beneficiari di siffatta misura premiale, con conseguente violazione dei canoni di cui all'art. 97 Cost., introducendosi in una procedura concorsuale un mutamento radicale dei criteri di valutazione, alterando l'originaria *par condicio* a danno di situazioni formatesi nell'affidamento della permanenza dei criteri di valutazione.

*P. Q. M.*

*Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, conv. in legge 4 giugno 2004, n. 143, nonché del punto B.3, lettera h), della Tabella allegata, nella parte in cui prevedono il raddoppio del punteggio per il servizio prestato in scuole di montagna nell'anno scolastico 2003-2004, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.*

*Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone la notificazione alle parti del giudizio e al Presidente del Consiglio dei ministri nonché la comunicazione al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.*

Così deciso in Campobasso, nella Camera di consiglio del 17 novembre 2004.

*Il Presidente:* PISCITELLO

*L'estensore:* TRAMAGLINI

N. 317

*Ordinanza del 16 marzo 2005 emessa dal Tribunale di Gorizia  
nel procedimento penale a carico di Paval Constantin ed altra*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato dello straniero espulso - Trattamento sanzionatorio - Limite minimo edittale di un anno di reclusione - Irragionevolezza sotto diversi profili - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, come sostituito dalla legge 12 novembre 2004, n. 271 (*rectius*: come sostituito dal decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

## IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 98/2005 R.G. a carico di Paval Constantin, n. il 6 ottobre 1952 a Piatra Neamt (Romania) e Paval Ani Mioara n. a Roman (Romania) il 6 giugno 1968, imputati del reato di cui all'art. 13 comma 13, d.lgs. n. 286/1998, accertato in Gorizia il 21 gennaio 2005.

Vista la preliminare richiesta delle parti di applicazione della pena *ex art.* 444 c.p.p. in concreto concordata assumendo come pena-base un anno di reclusione, ovvero il minimo edittale previsto dalla norma di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 (come modificato dalla legge 12 novembre 2004, n. 271); ha pronunciato la seguente ordinanza.

*I)* Dubita questo giudice della legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 - come sostituito dalla legge 12 novembre 2004, n. 271 — nella parte in cui prevede il limite minimo edittale di un anno di reclusione per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, per violazione degli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione.

Nella specie concreta la questione appare rilevante, atteso che, il vaglio dell'istanza di patteggiamento impone di effettuare anche una valutazione di congruità della sanzione, concordata dalle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p..

Sotto tale profilo si richiama, peraltro, la sentenza costituzionale n. 313 del 26 giugno 1990 laddove — in fase di prima applicazione del rito speciale in questione — sottolineava che la valutazione di congruità costituisce diretta espressione del «...parametro costituzionale di cui all'art. 27, terzo comma, che impone al giudice di valutare l'osservanza del principio di proporzione fra *quantitas* della pena e gravità dell'offesa, e quindi il concreto valore rieducativo della pena in relazione alla sua pregnante finalità».

Nel caso in esame, le parti hanno correttamente determinato la pena, concordando sia la concedibilità delle attenuanti generiche *ex art.* 62-*bis* c.p., sia la massima riduzione consentita per il rito *ex art.* 444 c.p.p., ma hanno effettuato il computo muovendo, comunque, da una pena base rigidamente fissata sul limite edittale minimo di un anno di reclusione.

*II)* I dubbi di costituzionalità in ordine alla novellata norma di cui all'art. 13, comma 13 d.lgs. n. 286/1998, prendono corpo — in primo luogo — in considerazione dei principi giurisprudenziali costituzionali elaborati in materia di discrezionalità del legislatore nella determinazione della quantità e qualità della sanzione penale.

Già nel 1989, con la sentenza n. 409, la Corte — pur riaffermando il consolidato principio secondo cui appartiene alla discrezionalità del legislatore la determinazione della quantità e qualità della sanzione penale — ha, tuttavia, sottolineato che detta discrezionalità non può essere intesa come scabra da qualsivoglia limite ma deve esplicarsi, alla luce del principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, nel senso che «la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali».

Ed ha aggiunto che «... le valutazioni all'uopo necessarie rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore il cui esercizio può essere censurato sotto il profilo della legittimità costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza...».

Successivamente, detti principi sono stati riconfermati ed ulteriormente approfonditi anche in relazione ad ulteriori parametri costituzionali (*cf.* sentenza nn. 343 e 422 del 1993 e n. 25 del 1994).

In particolare, nella sentenza n. 343 del 1993 è stato sottolineato che «... la palese sproporzione del sacrificio della libertà personale ...produce una vanificazione del fine rieducativo della pena prescritto dall'art. 27, terzo

comma della Costituzione, che di quella libertà costituisce una garanzia istituzionale in relazione allo stato di detenzione...»; con ciò sviluppando peraltro quanto già enunciato — innovativamente — nella sentenza 313 del 1990, laddove si riconosceva che la finalità rieducativa della pena non è limitata alla sola fase esecutiva ma costituisce «... una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue ...».

III) Tutto ciò premesso, va osservato che — nella specie concreta — la discrezionalità del legislatore non pare esplicitata secondo i parametri sopra richiamati.

Invero, la mera disamina della vicenda legislativo-giurisprudenziale che — ha portato nel novembre 2004 — all'inasprimento della sanzione penale in questione, sembra denotare che l'intervento del legislatore sia stato ispirato da parametri ed esigenze di natura meramente processuale, nonostante la modifica abbia colpito norme sostanziali, direttamente incidenti sul bene primario della libertà personale.

Invero, né nella relazione al d.l. n. 241/2004, né negli atti concernenti il successivo snodarsi dell'*iter* parlamentare che ha accompagnato l'approvazione della legge di conversione n. 271/2004, si rintraccia alcuna giustificazione contingente e sostanziale in ordine all'inasprimento delle sanzioni, mentre si rinviene — più volte — l'espressa indicazione della necessità di superare le censure mosse dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 222 e 223 del 2004 «.....Sul cammino della Bossi-Fini si è abbattuta la mannaia della Corte costituzionale.....Ritengo che con il d.l. in esame il Governo ed il Parlamento siano intervenuti correttamente per rispondere ai rilievi della Corte...» (A.C.5369 discussione dd. 2 novembre 2004 sul testo approvato in Senato il 20 ottobre 2004, repliche del relatore alla legge).

Dunque, l'aggravamento delle sanzioni non pare riconducibile ad una scelta di politica criminale esercitata discrezionalmente in relazione all'insorgere, in un peculiare momento storico-sociale, di situazioni particolari legate al fenomeno dei migranti.

E ciò pare tanto più fondato laddove si consideri che l'intervento del legislatore — più in generale — ha determinato la modifica di sanzioni (molto meno gravi) che erano state introdotte in epoca recente, con la legge n. 189/2002.

Sotto altro profilo, va poi rilevato che le sentenze della Corte costituzionale n. 222 e 223 del 2004 hanno avuto ad oggetto norme diverse — rispettivamente, l'art. 13, comma 5-*bis* e l'art. 14, comma 5-*quinqüies*, del d.lgs n. 286/1998 — da quella della cui legittimità si dubita nella presente ordinanza.

In particolare, la sentenza n. 223 ha dichiarato l'art. 14, comma 5-*quinqüies* n. 286/1998 (nel testo integrato dalla legge n. 189/2002) illegittimo nella parte in cui stabiliva l'arresto obbligatorio per la contravvenzione prevista al comma 5-*ter* dello stesso articolo.

A seguito di ciò, il legislatore del novembre 2004 ha mirato il proprio intervento in direzione del presupposto su cui si fondava la decisione 223. Più precisamente, la fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-*ter* d.lgs. n. 286/1998 — già contravvenzionale — è stata trasformata in delitto (prima parte), è stata sanzionata con la reclusione da uno a quattro anni, ed è stata nuovamente individuata come fattispecie per la quale è previsto l'arresto obbligatorio (già ritenuto illegittimo in relazione alla precedente previsione contravvenzionale atteso che detta limitazione della libertà personale non era comunque suscettibile di trasformarsi in qualsiasi misura coercitiva... e perciò ..privo di qualsiasi sbocco processuale: *cf.* sent. n. 223/2004).

Nella sostanza, tale intervento legislativo ha riportato detta fattispecie nell'alveo del sistema generale, con conseguente possibilità — in astratto — di applicazione delle misure coercitive secondo i limiti previsti dall'art. 280, secondo comma, c.p.p.

Del tutto simile a quello appena descritto è stato l'intervento legislativo operato sulla norma della cui ragionevolezza qui si dubita, sebbene la modifica dell'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 abbia assunto carattere, evidentemente, preventivo rispetto ad eventuali censure di incostituzionalità.

In particolare, l'art. 1, comma 2-*ter*, lettere a), c), legge 12 novembre 2004, n. 271, ha:

trasformato la fattispecie da contravvenzione in delitto, imponendo la sanzione della reclusione da uno a quattro anni, in luogo dell'arresto da sei mesi ad un anno (sanzione quest'ultima introdotta dalla legge n. 189/2002, rispetto all'originario testo del d.lgs. n. 286/1998, che prevedeva l'arresto da due a sei mesi);

previsto l'arresto obbligatorio anche fuori dai casi di flagranza, in luogo dell'arresto facoltativo in flagranza.

Con la conseguenza che, anche detta fattispecie, per effetto dell'innalzamento del limite edittale massimo, è stata condotta nell'ambito di operatività del sistema generale di applicabilità delle misure coercitive, ai sensi dell'art. 280, secondo comma c.p.p.

IV) Alla luce di quanto sopra esposto, si ravvisano plurimi profili per dubitare della ragionevolezza dell'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998, come sostituito dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, nella parte in cui è stato introdotto il minimo edittale di un anno di reclusione.

Innanzitutto, sotto un profilo più propriamente sostanziale, va richiamato quanto già sopra osservato in ordine all'insussistenza di ragioni contingenti, legate al momento storico-sociale, idonee a supportare un aggravamento sanzionatorio di portata così rilevante da giungere, di fatto, a raddoppiare l'entità del precedente minimo edittale.

Più in generale, detta sanzione non pare fondata su un ponderato bilanciamento tra la tutela dei sottesi interessi dell'ordine e sicurezza pubblica da un lato e quello della libertà personale del soggetto agente e, pertanto, non pare conforme ai criteri di proporzione *ex art. 3* e finalità rieducativa *ex art. 27*, terzo comma della Costituzione.

Tale sproporzione pare evidenziarsi peraltro anche dal confronto con ipotesi di reato del tutto similari, posto che la fattispecie in esame sanziona — nella sostanza — una disobbedienza ad un ordine dell'autorità.

In particolare, si fa riferimento alla contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità), punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206, nonché a quella di cui all'art. 2 legge 27 dicembre 1956/1423 (inosservanza di provvedimenti del questore da parte di persone pericolose) punita con l'arresto da uno a sei mesi.

D'altronde, con riferimento alla sanzione in esame, neppure è ravvisabile la *ratio* più volte rimarcata in sede di adozione del d.l. n. 241/2004 e di approvazione della legge di conversione n. 271/2004, ovvero la necessità di «rimodulare il testo della norma censurata».

Invero, le declaratorie di illegittimità costituzionale hanno investito altre norme (gli artt. 13, comma 5-*bis* e 14 comma 5-*quinqüies* del d.lgs. n. 286/1998) e, segnatamente, in relazione all'art. 14, comma 5-*quinqüies* le censure costituzionali hanno colpito la previsione dell'arresto obbligatorio, previsione allora non prevista per la fattispecie che qui si esamina.

Da ultimo, va sottolineato che la previsione di un minimo edittale così elevato, sembra irragionevole anche alla luce dell'unica *ratio* che pare effettivamente sottesa all'inasprimento sanzionatorio complessivo, ovvero in relazione all'esigenza di rendere la fattispecie in esame compatibile con il sistema generale di applicazione delle misure coercitive (posto che è stato altresì previsto l'arresto obbligatorio, anche fuori dai casi di flagranza).

Al riguardo, va osservato che il sistema applicativo di dette misure è disegnato in relazione a massimi edittali inderogabili (*cfr.* 274, lett. *c*) e 280, secondo comma, c.p.p.), mentre non assumono alcun rilievo i minimi edittali.

Dunque, anche sotto tale profilo, pare del tutto irragionevole una sanzione minima così rigida e severa.

Per tutti i motivi esposti, pare dunque pertinente il vaglio di legittimità della norma con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 — come sostituito dalla legge 12 novembre 2004, n. 271 (legge che ha convertito con modificazioni il d.l. n. 241/2004) — nella parte in cui prevede il limite minimo edittale di un anno di reclusione per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, per violazione degli articoli 3 e 27 comma terzo della Costituzione, come descritto in motivazione;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio;*

*Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Gorizia, addì 16 marzo 2005.

*Il giudice:* BRINDISI



---

# RETTIFICHE

---

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

---

---

**Comunicato relativo all'ordinanza n. 177 del 28 ottobre 2004 emessa dal Giudice di pace di Udine nel procedimento penale a carico di Ciprian Fabio.** (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1<sup>a</sup> serie speciale - n. 14 del 6 aprile 2005.

Nell'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 37, nell'ultimo capoverso delle premesse, al quarto rigo, dove è scritto: «... a garanzia della parte imputato rispetto al processo avanti al Tribunale;», leggasì: «... a garanzia della parte imputato rispetto alla P.C., ma anche e soprattutto la posizione di tutte le parti nel processo avanti al Giudice di Pace nel senso di un diverso e meno garantista trattamento rispetto al processo avanti al Tribunale;».

**05C0694**

---

---

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

---

(G505025/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



**ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO****LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	<b>ACIREALE (CT)</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	<b>ALBANO LAZIALE (RM)</b>	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	<b>ANCONA</b>	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	<b>APRILIA (LT)</b>	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	<b>AVERSA (CE)</b>	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	<b>BARI</b>	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	<b>BARI</b>	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	<b>BIELLA</b>	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	<b>BRESSO (MI)</b>	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	<b>CASTELVETRANO (TP)</b>	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	<b>CATANIA</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	<b>CATANZARO</b>	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	<b>CHIETI</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	<b>COMO</b>	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	<b>COSENZA</b>	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	<b>FIRENZE</b>	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	<b>FOGGIA</b>	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	<b>FROSINONE</b>	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	<b>GENOVA</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	<b>GIARRE (CT)</b>	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	<b>LECCE</b>	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	<b>MARTINA FRANCA (TA)</b>	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	<b>MESSINA</b>	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	<b>MILANO</b>	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	<b>MILANO</b>	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	<b>MOLFETTA (BA)</b>	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365



Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	<b>NOCERA INF. (SA)</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	<b>NOVARA</b>	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	<b>PADOVA</b>	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	<b>PARMA</b>	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	<b>PERUGIA</b>	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	<b>PIACENZA</b>	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	<b>PRATO</b>	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	<b>ROMA</b>	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	<b>ROMA</b>	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	<b>ROMA</b>	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	<b>ROMA</b>	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	<b>ROMA</b>	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	<b>ROVIGO</b>	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	<b>SAN BENEDETTO D/T (AP)</b>	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	<b>SASSARI</b>	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	<b>TORINO</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	<b>VARESE</b>	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	<b>VICENZA</b>	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it))

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
 fax: 06-8508-4117  
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
 ☎ 800-864035



**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (\*)**  
 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

CANONE DI ABBONAMENTO

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € <b>400,00</b> - semestrale € <b>220,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € <b>285,00</b> - semestrale € <b>155,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € <b>780,00</b> - semestrale € <b>412,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € <b>652,00</b> - semestrale € <b>342,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

**BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)**

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 5 0 6 2 2 \*

€ 7,00